



Deliberazione n. FVG/ 80 /2023/RQ

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi (relatore)
REFERENDARIO: Tamara Lollis

Deliberazione del 6 giugno 2023

Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2022 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a) n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

visto il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione adottato, da ultimo con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione FVG/2/2023/INPR con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione del controllo del Friuli Venezia Giulia n. 15 del 2022 con la quale sono stati individuati i Collegi, come modificata con successiva Ordinanza presidenziale n. 6/2023;

vista la relazione del magistrato istruttore afferente agli esiti del controllo;

considerato che la stessa è stata inviata, con nota prot. n. 1254 del 27 aprile 2023, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretariato Generale del Consiglio regionale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere un contraddittorio sulle risultanze istruttorie contenute nella relazione medesima;

vista la nota prot. n. 278733 di data 12 maggio 2023 con cui la Direzione Centrale Finanze, ha presentato le proprie deduzioni su alcune delle problematiche evidenziate dalla Sezione;

vista la nota prot. n. 2691 di data 12 maggio 2023 con cui il Segretariato generale del Consiglio regionale ha svolto una serie di osservazioni e argomentazioni sia di carattere generale che puntuali su singoli argomenti della relazione;

tenuto conto delle osservazioni esposte, ai fini del citato contraddittorio, dal Segretario generale del Consiglio regionale e dal Ragioniere generale della Regione nel corso di una riunione di lavoro svoltasi in videoconferenza in data 24 maggio 2023;

vista l'ordinanza presidenziale n. 27, del 5.6.2023, con la quale è stato convocato il II Collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

sentito il magistrato istruttore e relatore Cons. Daniele Bertuzzi,

DELIBERA

di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrate, intitolata "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2022 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri";

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, alla Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze;

INCARICA

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso, in Trieste nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2023

il relatore

Daniele Bertuzzi



DANIELE BERTUZZI
CORTE DEI CONTI
08.06.2023
12:22:20
GMT+01:00

il Presidente

Emanuela Pesel



EMANUELA
PESEL
CORTE DEI
CONTI
08.06.2023
17:36:46 CEST

Depositata in Segreteria in data 9 giugno 2023

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian



Leddi Pasian
CORTE DEI
CONTI
09.06.2023
06:31:22
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2022
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

DELIBERAZIONE DEL 6 giugno 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NEL 2022 DALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI**

1. PREMESSA

1.1 Considerazioni introduttive e metodologia utilizzata per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di copertura finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono annualmente ai Consigli regionali, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza, una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Il referto annuale della Corte, in rapporto di ausiliarità con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.), mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, tema che riveste un "elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile"; il referto è preordinato, in ultima analisi, a salvaguardare l'equilibrio del bilancio regionale¹ – nel senso che tanto migliore risulta la qualità della copertura, tanto più raggiungibile sarà l'obiettivo dell'equilibrio - per garantire, di conseguenza, più in generale, "la tenuta" dei conti pubblici².

La presente relazione, redatta ai sensi della citata normativa, riguarda l'analisi della legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2022 ed è diretta, nell'ambito del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio sancito dall'art. 81 Cost., ad accrescere la consapevolezza del Consiglio regionale sugli aspetti menzionati, anche ai fini di incentivare il miglioramento della qualità della legislazione regionale di spesa. Si evidenzia che il referto

¹ Come evidenziato dalla Corte costituzionale, infatti, "l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni" (Corte cost. sentenza n. 115/2012).

² La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (*ex plurimis* Sent. 272 del 2011).

deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto il rendiconto 2022 registra anche gli effetti della vigente legislazione onerosa approvata nel corso dello stesso esercizio.

Va fin d'ora precisato che, ai fini del controllo propedeutico che ha condotto alla stesura della presente relazione, la Sezione ha preso in considerazione esclusivamente le leggi di settore, ovvero le leggi che rinviengono nel bilancio la loro copertura, escludendo così le cosiddette leggi "finanziarie" (legge di stabilità, di assestamento, di variazione), cioè quelle che recano esse stesse le risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese previste dalle medesime. Per queste ultime non si pone, di fatto, un problema di copertura, bensì, eventualmente, di natura giuridica delle risorse finanziarie o della loro esistenza, come tali oggetto di altri referti e, in particolare, del giudizio di parificazione del rendiconto regionale. La relazione si compone di una prima parte introduttiva, che illustra le problematiche riscontrate nell'analoga relazione dell'esercizio precedente (di cui alla delibera n. FVG/45 /2022/RQ del 18 luglio 2022) e le misure consequenzialmente adottate dalla Regione al fine di migliorare la qualità delle relazioni tecnico finanziarie, per proseguire poi con un quadro ricognitivo della legislazione regionale del 2022. Vengono successivamente presentati gli esiti specifici del controllo, con un'ampia disamina sulle problematiche riscontrate, nonché, in continuità con la citata relazione dell'anno precedente, un focus specifico sulla copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale nel corso del 2022.

Alla relazione è altresì allegata un'Appendice che espone, per ogni singola legge regionale oggetto di controllo, oltre a una sintesi del contenuto del medesimo provvedimento, gli esiti specifici della disamina inerente alla copertura finanziaria degli oneri. Inoltre, per ciascuna legge esaminata, la citata Appendice riporta una tabella che indica, in maniera analitica, gli oneri recati e le coperture disposte per singola disposizione di riferimento, nonché le eventuali clausole di neutralità finanziaria invocate dalla legge e/o dalle relazioni tecnico-finanziarie, unitamente ai criteri utilizzati per la quantificazione delle spese, laddove specificati nelle citate relazioni tecniche. La stessa Appendice contiene, infine, una tabella riepilogativa delle problematiche riscontrate in ciascuna legge regionale oggetto di controllo. In tal modo si ha un quadro complessivo e al contempo analitico degli aspetti inerenti alla copertura finanziaria di

ciascun provvedimento e di quelli relativi alla singola norma, ove è stato possibile ricostruirli sulla base della documentazione a disposizione.

Come richiamato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 10/2013/INPR, la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre distinti profili riguardanti:

- a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari;
- b) la loro quantificazione;
- c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

La suddetta verifica è dunque connotata dalla doppia categoria onere (morfologia-quantificazione) e copertura.

Si tratta di un'operazione complessa dal punto di vista operativo, in quanto richiede di ricostruire *in primis* la tipologia della spesa (obbligatoria o flessibile, continuativa o occasionale), poi la sua quantificazione (anche alla luce del corredo informativo recato dalla relazione tecnico finanziaria nonché da eventuali ulteriori documenti disponibili) e, infine, di individuarne le modalità di copertura. Solo in esito a tale propedeutica operazione di ricostruzione si può provvedere a formulare un giudizio circa la conformità o meno della norma scrutinata al precetto costituzionale di cui all'art. 81 Cost.

Con riferimento alla configurazione dell'onere va sottolineato come esso debba essere obbligatoriamente inquadrato o come limite massimo di spesa o come semplice previsione (in presenza, ad esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse). In tale ultimo caso, tuttavia, è previsto l'obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture.

Come già anticipato nelle premesse, in esito alla suddetta operazione di ricomposizione degli aspetti concernenti la morfologia, quantificazione e copertura degli oneri recati dalle leggi regionali approvate nel corso del 2022, per ciascuna legge regionale interessata dal controllo è stata elaborata una tabella sinottica che evidenzia:

- le caratteristiche dell'onere (o della minore entrata), specificando se trattasi di una nuova o maggiore spesa, di un onere corrente, di parte capitale o relativo a incrementi/decrementi di

attività finanziarie, nonché evidenziando la natura inderogabile o facoltativa della spesa e la tipologia della stessa (una tantum, pluriennale, continuativa);

- l'impatto finanziario dello stesso onere (ovvero la sua distribuzione nell'arco del triennio cui è riferito il bilancio pluriennale e la sua imputazione contabile ai sensi del d.lgs. n. 118/2011);

- i criteri e le modalità secondo i quali è stata operata la quantificazione della spesa recata dalle disposizioni esaminate;

- la tipologia di copertura finanziaria utilizzata ovvero la previsione di una clausola di neutralità finanziaria (compresi i riferimenti contabili).

Sono stati altresì aggiunti, laddove la documentazione esaminata consentiva di trarre le relative informazioni, due grafici concernenti rispettivamente la tipologia degli oneri recati dal provvedimento (correnti, in c/capitale ovvero per incremento di attività finanziarie) e le modalità di copertura utilizzate a fronte degli oneri complessivamente autorizzati per il triennio 2022-2024.

Le tabelle e i grafici in argomento sono riportati, in calce alle osservazioni svolte per ciascuna legge regionale, nell'Appendice allegata alla presente relazione.

2. CONSIDERAZIONI SULLE MISURE ADOTTATE IN ESITO AI CONTROLLI PRECEDENTI.

2.1 Le problematiche riscontrate nella relazione sulle leggi approvate dalla Regione nel 2021 e le misure consequenziali adottate.

Nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, di cui alla deliberazione n. FVG/45/2022/RQ del 18 luglio 2022, la Sezione aveva rilevato che la modalità di copertura degli oneri indotti dalle leggi oggetto di verifica utilizzata in maggior misura risultava il prelievo di fondi accantonati nei fondi speciali (euro 135.197.889,73 nel triennio 2021-2023, pari al 55,03% delle coperture). Tale modalità veniva seguita, in termini di utilizzo, dallo storno di fondi (pari al 42,53% del totale delle coperture, comprensivo delle rimodulazioni) e, in misura residuale (pari al 2,44%), dalle maggiori entrate previste nel 2021.

Come per gli esercizi precedenti, anche nei confronti delle leggi approvate nel 2021 la Sezione aveva rilevato casi in cui il ricorso agli storni di risorse da precedenti autorizzazioni di spesa non presentava il necessario dettaglio informativo in merito alle ragioni del mancato utilizzo di tali risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, generando incertezze in merito ai criteri con i quali veniva operata la programmazione finanziaria nonché riguardo alla congruità delle allocazioni contabili in funzione delle necessità di spesa previste per specifici obiettivi.

L'analisi delle leggi approvate nel 2021 aveva inoltre fatto emergere un'elevata frequenza del rinvio, ai fini della copertura, alle risorse già stanziata in bilancio (nella maggior parte dei casi trattavasi di norme per le quali veniva esplicitamente invocata nelle relazioni tecnico finanziarie una clausola di neutralità finanziaria), senza che venisse data adeguata dimostrazione, nella documentazione a corredo dei progetti di legge e dei conseguenti emendamenti, degli effetti derivanti dalle disposizioni interessate (compresa la

quantificazione dell'onere e la dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse già in essere riprogrammate).

La Sezione aveva infine riscontrato, nei confronti di tre leggi regionali, alcuni aspetti di natura programmatica che sembravano presentarsi non pienamente rispondenti alle prescrizioni della legge di contabilità n. 196/2009 in materia di copertura degli oneri. Trattasi di casi in cui l'attuazione di alcune disposizioni risultava finanziariamente condizionata dalla disponibilità degli stanziamenti dei capitoli utilizzati per la copertura degli oneri, ovvero di fattispecie in cui l'asserita assenza di oneri, con riferimento a norme che di fatto avevano introdotto nuove categorie di beneficiari di contributi, pareva invece configurarsi sostanzialmente come una clausola di neutralità finanziaria.

Il referto sulle leggi approvate nel 2021 aveva anche confermato in diversi casi, come peraltro già rilevato con riferimento al controllo sulle leggi approvate nel 2020, la non puntuale attuazione dei principi che presidiano la chiara comprensione e l'intelleggibilità dell'effettiva portata finanziaria dei provvedimenti rispetto all'ordinamento in vigore; ciò per effetto di eccessive tecnicità contabili (rappresentazione *tout court* a mezzo di tabelle che non consentivano di operare con certezza la correlazione tra singolo onere e singola copertura) o carenze (quanto ad analiticità, completezza, accuratezza e significatività), che investivano anche i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa, rilevate nei documenti informativi a corredo dei disegni di legge o dei relativi emendamenti.

La Sezione aveva conclusivamente sollecitato l'Amministrazione a migliorare il corredo informativo e l'accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie al fine di garantire la comprensione del reale impatto normativo (e finanziario) del provvedimento all'esame del legislatore rispetto all'ordinamento vigente. Un tanto anche nei confronti di disposizioni e provvedimenti implicanti, ai fini della relativa copertura finanziaria, clausole di neutralità/invarianza finanziaria.

In sede di contraddittorio, l'Amministrazione, ribadendo il costante interesse del Consiglio regionale nel perseguire un miglioramento della qualità della legislazione, aveva assicurato il proprio impegno nel cercare di migliorare ulteriormente la qualità delle relazioni tecnico finanziarie, soprattutto con riferimento a quelle interessanti norme che recano oneri generati dai cosiddetti "fattori legislativi" (intesi come spese espressamente autorizzate dal legislatore

per specifiche finalità quali limiti massimi di spesa), *“attraverso l’acquisizione di elementi idonei a valutare, in base alle informazioni disponibili, il grado di copertura del fabbisogno complessivo necessario al raggiungimento delle finalità perseguite dalla norma, fornendo così un quadro conoscitivo più completo al decisore politico”*.

Con riferimento al citato impegno assunto dal Consiglio regionale, la Sezione, in sede di prima richiesta istruttoria, con nota prot. n. 473 del 3 febbraio 2023, ha chiesto alla Direzione centrale finanze e allo stesso Consiglio di specificare nel dettaglio quali sono stati, nel corso del 2022, gli interventi concretamente attuati nell’ottica di migliorare la qualità della relazione tecnico finanziaria prevista dal vigente articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

Con nota prot. n. 96993 del 17.2.2023, la Direzione centrale finanze ha trasmesso la comunicazione prot. n. 10408 del 23.9.2022 con la quale, richiamando i principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 28 luglio 2022, ha invitato le Direzioni e strutture dell’Amministrazione regionale a prestare la massima attenzione nella compilazione della relazione tecnico finanziaria a corredo delle disposizioni normative regionali che comportano conseguenze finanziarie³. In particolare, la Direzione centrale finanze ha in tale sede raccomandato alle articolazioni regionali l’attenta e puntuale enunciazione degli elementi necessari a consentire di valutare, in primo luogo, la quantificazione della spesa e la sua congruità rispetto allo sviluppo del dettato normativo, nonché l’accurata compilazione della sezione della RTF appositamente dedicata ai *“Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell’onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l’attendibilità e la*

³ Anche nel questionario per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2021, trasmesso alla Sezione in data 20 gennaio 2023, è stato tra l’altro puntualizzato quanto segue:

“Con riferimento alla quantificazione dell’impatto finanziario, si è proceduto ad informare le Direzioni centrali delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella deliberazione n. FVG/45/2022/RQ del 18 luglio 2022 concernente “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”. In tale occasione le Direzioni sono state richiamate al puntuale rispetto degli adempimenti previsti nella circolare 1 del 2021 del Segretariato generale in materia di coordinamento dell’attività normativa mediante l’invito a favorire, quanto più possibile, il confronto preliminare collaborativo con la Direzione centrale finanze per assicurare un’adeguata analisi delle iniziative legislative sotto il profilo della copertura finanziaria. Inoltre nell’ambito dell’attività consultiva di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1, si è provveduto a sollecitare gli uffici regionali ad un’attenta compilazione della relazione tecnico finanziaria prevista dall’art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, specialmente in relazione alla quantificazione dell’impatto finanziario delle disposizioni proposte”.

congruità della quantificazione”. Inoltre, la stessa Direzione ha invitato le competenti strutture regionali a prestare la massima attenzione anche nella compilazione dell’apposita sezione della RTF rubricata “Modalità di copertura dell’onere finanziario ed elementi per valutarne l’idoneità”, eventualmente aggiungendo informazioni significative affinché emergano tutti gli elementi e i dati utili a permettere di valutare l’effettività, la congruità e l’adeguatezza della correlata previsione di copertura.

Il Segretario generale del Consiglio regionale, con nota prot. n. 1421 dell’8 marzo 2023, in riscontro alla già citata richiesta della Sezione prot. n. 473 del 3 febbraio 2023, ha specificato che nel corso del 2022 gli uffici della Segreteria generale hanno predisposto un documento (datato novembre 2022) finalizzato al miglioramento della qualità delle relazioni tecnico finanziarie, come peraltro previsto dal piano della prestazione del medesimo Consiglio regionale per l’anno 2022.

Tale dossier di approfondimento, che è stato messo a disposizione dei consiglieri regionali, oltre a *“tracciare il quadro normativo nazionale e regionale delle relazioni tecnico finanziarie e a svolgere un’analisi comparata dell’esperienza maturata da altri Consigli regionali, dedica uno specifico paragrafo all’individuazione di proposte volte a migliorarne la qualità”*. Lo stesso Segretario ha sottolineato che trattasi di un impegno di non facile realizzazione in concreto, poiché l’iter dei lavori consiliari *“non consente un’istruttoria approfondita dei numerosi e complessi dati richiesti dalle relazioni tecnico finanziarie”*. Inoltre, è stato assicurato che la tematica in argomento verrà comunque riproposta e promossa, a cura dello stesso Segretariato, anche nel corso della XIII[^] legislatura. Per gli approfondimenti relativi alle proposte della Segreteria generale del Consiglio regionale, finalizzate al miglioramento della qualità delle attuali relazioni tecnico finanziarie, si rimanda al successivo paragrafo, dedicato specificatamente alla relazione tecnico finanziaria.

In ordine alle misure adottate in esito ai controlli sulla copertura degli oneri recati dalle leggi approvate nel 2021, va infine precisato che, da una verifica sul sito web istituzionale della Regione, emerge che il Presidente del Consiglio regionale, nella seduta del 26 luglio 2022, ha informato il Consiglio medesimo dell’avvenuto ricevimento, da parte della Presidenza, della già citata deliberazione di questa Sezione n. FVG/45/2022/RQ del 18 luglio 2022. Non sembrerebbe, tuttavia, allo stato attuale, che tale documento sia stato oggetto di discussione da

parte del Consiglio ovvero delle Commissioni o del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, operativi nell'ambito dello stesso Consiglio regionale.

Si auspica che per il futuro, anche attraverso un ampliamento delle forme di dialogo istituzionale proprie della funzione di referto, possa essere valorizzato il rapporto di ausiliarità con l'Assemblea regionale che, nell'ottica dell'art. 100 della Costituzione, mira ad accrescere il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema delle coperture finanziarie delle leggi.

2.2 La relazione tecnico finanziaria (RTF) nel procedimento legislativo regionale.

2.2.1 I modelli in uso e le linee guida per la predisposizione delle relazioni tecnico finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti.

Nell'ordinamento regionale la relazione tecnico finanziaria è disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio regionale approvato il 6 ottobre 2005 come, da ultimo, modificato il 29 settembre 2022 (B.U.R. 19/10/2022, n. 42).

L'articolo 86 bis di tale Regolamento dispone infatti che *“Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva”*. Inoltre *“gli emendamenti sono corredati della [predetta] relazione tecnico-finanziaria [...] redatta in forma semplificata”*.

Il successivo articolo 92 del medesimo Regolamento precisa, inoltre, che *“La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima; per le proposte di iniziativa consiliare e popolare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione”*. Per quanto concerne i progetti di legge privi della relazione tecnica in argomento, l'articolo 106 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che, una volta esaurita la discussione generale da parte dell'Assemblea, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, ne disponga il rinvio in Commissione.

Nel caso in cui gli emendamenti non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui al citato articolo 86 bis, il Regolamento prevede che (art. 108 comma 2 bis) la Presidenza acquisisca la predetta relazione dai proponenti e provveda alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti

di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della prevista relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.

Pare utile, in questa sede, effettuare un richiamo ai modelli di relazione tecnico finanziaria attualmente utilizzati ai fini del procedimento legislativo regionale.

Di seguito si riportano, pertanto, le linee guida per la predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti, nonché gli schemi di relazione tecnico-finanziaria rispettivamente a corredo di progetti di legge (modello RTF-A) e di emendamenti (modello RTF-B), adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta n. 130 del 30 giugno 2017, su cui la Giunta regionale, con generalità n. 143 del 25 gennaio 2018, ha espresso l'intesa. In merito ai citati modelli di relazione, la Sezione si era a suo tempo espressa evidenziandone la buona qualità (si veda la relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/32/2018/RQ).

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI TECNICO-FINANZIARIE A CORREDO DEI PROGETTI DI LEGGE E DEGLI EMENDAMENTI

1. Finalità e oggetto delle linee guida

Le presenti linee-guida hanno lo scopo di agevolare la predisposizione delle Relazioni tecnico finanziarie (di seguito "RTF") a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti e la loro implementazione nel procedimento legislativo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento interno del Consiglio regionale e dalle leggi che disciplinano la materia.

2. Criteri generali di redazione e modulistica

2.1 Ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, i progetti di legge e gli emendamenti, anche qualora non comportino nuove o maggiori spese o minori entrate, devono essere corredati da una RTF, recante informazioni idonee a dimostrare la assenza di oneri finanziari, ovvero, in caso di previsione di oneri, la loro corretta quantificazione e

copertura finanziaria secondo le modalità previste dalla legge e in particolare dall'art. 17 della legge 196/2009 come da ultimo modificato dalla legge 163/2016, al fine di assicurare il rispetto del principio di cui all'art. 81, terzo comma, Cost..

2.2 Per la redazione della RTF possono essere utilizzati, rispettivamente per i progetti di legge e gli emendamenti, i modelli RTF-A e RTF-B, allegati alle presenti linee-guida. Tali modelli sostituiscono quelli adottati dall'UP, previa intesa con la Giunta, con delibera n. 169 del 23 settembre 2014.

2.3 I disegni di legge di stabilità, di approvazione e di assestamento del bilancio devono essere corredati da una RTF redatta con riferimento alla manovra complessiva, come previsto dall'art. 86 bis, comma 1, secondo periodo, del Regolamento interno.

2.4 La redazione della RTF non deve peraltro rispondere, nei limiti del possibile, a criteri meramente formali in quanto tale documento ha un'importante funzione d'informazione integrativa per valutare gli effettivi oneri finanziari di un intervento legislativo e l'idoneità della copertura.

3. Progetti di legge ed emendamenti che non comportano oneri finanziari

3.1 Qualora il progetto di legge non contenga alcuna disposizione comportante oneri finanziari, la RTF dovrà attestare un tanto, fornendo gli elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri; in tal caso non devono essere compilate le altre parti del modello.

3.2 Nel caso di emendamento non comportante oneri, in luogo della allegazione della RTF, è sufficiente apporre in calce all'emendamento la attestazione, sottoscritta dal proponente, che *"Il presente emendamento non comporta oneri finanziari"*.

4. Elencazione delle disposizioni del progetto di legge recanti oneri finanziari o clausole di neutralità finanziaria

4.1 Nel caso di progetti di legge recanti una pluralità di disposizioni comportanti oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria, la RTF deve contenere un elenco numerato delle singole disposizioni e per ciascuna di esse indicare gli estremi (articolo,

comma, lettera del progetto) e l'oggetto. Per ciascuna delle disposizioni elencate dovrà essere compilata una specifica scheda numerata, secondo le modalità di cui ai punti successivi.

4.2 Detta tabella dovrà essere compilata anche nel caso in cui, il medesimo progetto di legge, presenti sia disposizioni comportanti oneri finanziari sia disposizioni prive di oneri.

5. Disposizioni corredate da clausole di neutralità finanziaria

5.1 Qualora una disposizione contenuta nel progetto di legge o nell'emendamento sia corredata da clausole di neutralità finanziaria (cioè clausole secondo cui all'applicazione della disposizione si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri ovvero con le risorse già previste dal bilancio), la RTF deve indicare i dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola e le eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da esse indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione (vedi art. 17, comma 6 bis, legge 196/2009). In tal caso non occorre compilare la parte successiva della scheda.

6. Natura giuridica dell'onere finanziario

6.1 Qualora una disposizione contenuta nel progetto di legge o nell'emendamento comporti oneri finanziari, occorre specificare in primo luogo se si tratta di una nuova o maggiore spesa o di una minore entrata a carico del bilancio regionale o a carico del bilancio di altri enti (in tal caso bisogna indicare quali). Laddove sussista un onere a carico del bilancio regionale, occorre indicare se tale onere è a valere su un capitolo esistente (con indicazione del relativo numero) ovvero su un capitolo di nuova istituzione.

6.2 In caso di nuova o maggiore spesa, occorre specificare se si tratta di onere inderogabile o una spesa facoltativa.

6.3 L'onere inderogabile si ha quando la spesa prevista è vincolata da particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi, sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa (v. all'art. 21, comma 5, della legge 196/2009).

6.4 Si ha una spesa facoltativa, quando la disposizione legislativa autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere una spesa, determinandone l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

7. Sviluppo temporale dell'onere finanziario

7.1 La RTF deve specificare come si sviluppa nel tempo l'onere finanziario: nel caso di nuove o maggiori spese, va indicato se si tratta di una spesa una tantum (specificando l'ammontare della spesa e l'esercizio sul quale essa fa carico), ovvero di una spesa pluriennale (specificando l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi) o, infine, di una spesa continuativa. In quest'ultimo caso occorre indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e l'onere a regime. Inoltre, va indicato, nel caso di spesa continuativa non obbligatoria, se si prevede il rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, come espressamente consente l'art. 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

8. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

8.1 La RTF deve fornire elementi idonei a valutare l'attendibilità e congruità della quantificazione, specie in caso di previsione di oneri inderogabili, per tutto l'arco temporale in cui l'onere si sviluppa. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della legge 196/2009 devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica da parte dell'organo legislativo. Inoltre, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere, *“i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili”*.

9. Informazioni sulle modalità di copertura ed elementi per valutarne l'idoneità

9.1 La RTF deve fornire adeguate informazioni circa la modalità della copertura e specificare gli elementi necessari per valutarne l'idoneità. A questo scopo essa deve indicare quale o quali

tra le seguenti modalità previste dall'art. 17 della legge 196/2009 e successive modifiche, la norma di copertura finanziaria utilizza:

- a) prelievo da fondi speciali;
- b) modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa;
- c) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni);
- d) nuove o maggiori entrate.

9.2 In caso di utilizzo di più modalità di copertura occorre specificare la parte coperta con ciascuna modalità.

9.3 In relazione a ciascuna modalità di copertura, la RTF deve fornire le informazioni ed elementi di valutazione, di seguito specificati.

9.4. Nel caso di copertura attraverso utilizzo degli accantonamenti nei fondi speciali occorre:

- a) specificare esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, partita, interessati dal prelievo;
- b) attestare che le risorse accantonate sul capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati siano disponibili, specificando la somma che residua sulla stessa unità alla data di redazione della RTF.

9.5. Nel caso di copertura attraverso modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa occorre fornire elementi idonei a dimostrare l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa da esse derivanti.

9.6 Nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni) occorre:

- a) indicare gli estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzata per lo storno;
- b) specificare esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, interessati dallo storno;
- c) attestare che le risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato siano disponibili, specificando la somma che residua sullo stesso alla data di redazione della RTF;

d) attestare l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

9.7 Nel caso di copertura attraverso nuove o maggiori entrate vanno forniti elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata.

Nei casi di copertura, con le modalità di cui ai punti 9.4 (fondi speciali) e 9.6 (storni), di più disposizioni di un progetto di legge a valere sullo stesso capitolo/partita di fondo globale o sullo stesso capitolo, ai fini dell'indicazione della disponibilità residua, applicare il criterio della sequenza numerica degli articoli che compongono il progetto di legge e comportanti oneri finanziari.

10. Modalità di implementazione nel procedimento legislativo

10.1 In base al Regolamento consiliare, l'obbligo di presentazione della RTF a corredo di un progetto di legge non è sanzionato dall'improcedibilità del progetto stesso, che quindi può essere assegnato all'esame della Commissione anche se privo della RTF.

10.2 La Commissione, se intende riferire favorevolmente all'Aula, dovrà acquisire dai proponenti la RTF mancante o aggiornare la RTF presentata in caso di modifiche apportate dalla Commissione che incidano sugli effetti finanziari: in tal caso sarà cura del relatore o dei relatori di maggioranza, con il supporto degli uffici consiliari, in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione, provvedere all'aggiornamento allegando la RTF aggiornata alla relazione depositata. Si ricorda che, in base al Regolamento consiliare, la mancanza della RTF è sanzionata con il rinvio in commissione una volta conclusa la discussione generale (art. 106, comma 3).

10.3 In base all'art. 92, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione consiliare permanente può chiedere, fissando un termine per la risposta, al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire anche con apposite relazioni tecniche, gli elementi per verificare gli effetti finanziari e la relativa copertura di un progetto di legge. Tale richiesta può servire in particolare per verificare o integrare i contenuti della RTF predisposta dai proponenti (ove non fosse sufficiente l'attivazione della collaborazione tra strutture consiliari e giuntali di cui al punto 11).

10.4 Nella discussione in Aula è necessario che tutti gli emendamenti siano corredati da RTF (o della attestazione in calce all'emendamento, come previsto al punto 3.2). La mancanza della RTF, nonostante l'invito del Presidente a integrare l'emendamento, comporta l'inammissibilità dell'emendamento stesso (art. 108, comma 2 bis). Tuttavia, l'inammissibilità dell'emendamento opera solo per gli emendamenti che comportano oneri finanziari e pertanto, ove la Presidenza di turno dell'Assemblea rilevi che l'emendamento sia manifestamente privo di oneri finanziari, potrà consentire di procedere all'esame e votazione dello stesso anche in assenza della RTF.

10.5 Le RTF predisposte o aggiornate sono messe a disposizione dei consiglieri e pubblicate sul sito del Consiglio nella banca dati iter leggi. La raccolta delle RTF presentate a corredo degli emendamenti in Aula non viene di norma distribuita ai consiglieri assieme agli emendamenti, ma messa a disposizione degli stessi per via telematica.

11. Modalità di collaborazione tra le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale

11.1 Le strutture competenti della Segreteria generale del Consiglio regionale, allorché siano chiamate a supportare i proponenti di una proposta di legge o di un emendamento, ai sensi rispettivamente dell'art. 92, comma 3, e 108, comma 2 bis, del Regolamento interno, possono richiedere, per e-mail, la collaborazione della Direzione centrale competente per materia, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. La richiesta, oltre a contenere il testo delle disposizioni proposte, deve specificare le informazioni e gli elementi da fornire e ritenuti necessari per la corretta compilazione della RTF.

11.2 La Direzione centrale competente per materia interpellata fornisce tempestivamente, sempre per e-mail, le informazioni e gli elementi richiesti, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie che può in ogni caso formulare osservazioni tecniche in merito.

MODELLO RTF-A - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROGETTI DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE N.

Attestazione dell'assenza di oneri finanziari ed elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri

Si attesta che il presente progetto di legge non comporta oneri finanziari

Elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri: _____

(oppure)

Elenco delle singole disposizioni (o gruppi di disposizioni tra loro correlate) che comportano oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria e, qualora presenti nello stesso PDL, quelle prive di oneri

Estremi della disposizione (art./comma/lettera)	Oggetto	senza oneri	con oneri	N. Scheda
Es. Articolo 1	XXXX	X		
Es. Articolo 2	XXXX		X	1

SCHEDA N. ... (da compilare per ciascuna disposizione elencata) con indicazione dell'articolo/comma/lettera di cui alla tabella di pagina 1

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA)

1. Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI COMPORTANTI ONERI FINANZIARI)

2. Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale

- Minore entrata**
- Nuova o maggiore spesa**

Onere a carico del:

- Bilancio regionale su capitolo esistente (indicare il numero) _____
 su capitolo di nuova istituzione
- Bilancio di altri enti (indicare quali) _____

Tipologia di spesa:

- onere inderogabile
- spesa facoltativa

Sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa

- spesa una tantum: ammontare della spesa e esercizio di imputazione _____

spesa pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

spesa continuativa:

onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio

Sviluppo temporale della minore entrata

riduzione una tantum: ammontare e esercizio di imputazione: _____

riduzione pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

riduzione continuativa

onere annuale per ciascuno esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

3. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

4. Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità

Prelievo da fondi speciali

Esercizio _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____

Capitolo/partita di fondo speciale _____

Si attesta che, alla data di redazione della presente RTF, le risorse accantonate sul Capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro _____

Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa: _____

Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni)

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno _____

Esercizio ____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Capitolo di spesa _____
interessati dallo storno

Si attesta che, alla data di redazione della RTF, le risorse stanziare sul Capitolo di spesa sopra indicato sono disponibili e che la somma che residua sullo stesso ammonta a euro _____

Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Previsione di nuove o maggiori entrate

Elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata: _____

5. Ulteriori informazioni

DATA

FIRMA

MODELLO RTF-B – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EMENDAMENTI

PROGETTO DI LEGGE N.

EMENDAMENTO COMMISSIONE/AULA N.

PUNTO

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA)

- Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione**

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI COMPORTANTI ONERI FINANZIARI)

- Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale**

Minore entrata

Nuova o maggiore spesa

Onere a carico del:

Bilancio regionale su capitolo esistente (indicare il numero)

su capitolo di nuova istituzione

Bilancio di altri enti (indicare quali) _____

Tipologia di spesa:

onere inderogabile

spesa facoltativa

Sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa

spesa una tantum: ammontare della spesa e esercizio di imputazione _____

spesa pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

spesa continuativa:

onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio

Sviluppo temporale della minore entrata

riduzione una tantum: ammontare e esercizio di imputazione: _____

riduzione pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: _____

riduzione continuativa

onere annuale per ciascuno esercizio compreso nel bilancio di previsione _____

onere a regime _____

3. **Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione**

4. **Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità**

Prelievo da fondi speciali

Esercizio _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Capitolo/partita di fondo speciale _____

Si attesta che, alla data di redazione della presente RTF, le risorse accantonate sul Capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro _____.

Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa: _____

Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni)

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno _____

Esercizio _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Capitolo di spesa _____ interessati dallo storno

Si attesta che alla data di redazione della RTF le risorse stanziare sul Capitolo di spesa sopra indicato sono disponibili e che la somma che residua sullo stesso ammonta a euro _____

Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Previsione di nuove o maggiori entrate

Elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata: _____

5. Ulteriori informazioni

DATA

FIRMA

2.2.2 Le proposte finalizzate al miglioramento della qualità delle relazioni tecnico finanziarie.

Come già anticipato in precedenza, nel corso del 2022 gli uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale hanno predisposto un dossier di approfondimento avente per oggetto la relazione tecnico finanziaria (RTF), ad uso dei Consiglieri regionali e degli uffici interessati.

Tale documento, oltre a definire la finalità e il contenuto della relazione tecnico finanziaria, come previsti dalla legge 31 dicembre 2009 n. 196 e in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, sulla scorta delle criticità rilevate dalla Sezione nei precedenti analoghi referti inerenti alla tipologia delle coperture adottate e alle tecniche di quantificazione degli oneri, ascrivibili in particolare a carenze rilevate nelle relazioni tecnico finanziarie, si occupa di evidenziare alcune proposte orientate al miglioramento della qualità delle relazioni di cui trattasi.

In tale sede vengono in particolare individuati due ambiti di possibili interventi migliorativi: il primo concerne l'aggiornamento delle linee guida per la predisposizione delle relazioni tecnico finanziarie ed è finalizzato a rendere più esaustiva e significativa la compilazione delle stesse relazioni; il secondo riguarda gli interventi sugli aspetti procedurali e operativi al fine di risolvere alcune criticità, emergenti dalla prassi, che attualmente impediscono l'ottimale redazione delle relazioni.

Sotto il primo profilo, il Segretariato generale del Consiglio propone l'aggiunta dei seguenti due punti ad integrazione della Sezione 1 ("Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione") delle linee guida esposte nel precedente paragrafo 2.2.1:

"8.2 La RTF deve indicare l'ammontare delle nuove o maggiori spese, ovvero delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle nuove norme specificando anche l'esatta distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio finanziario del bilancio regionale fornendo, altresì, gli elementi idonei a valutare l'attendibilità e la congruità delle previsioni. La stima non può essere effettuata in modo "apodittico" (cioè senza adeguata dimostrazione), poiché tale modalità, avendo riflesso nella legge produrrebbe la violazione del principio della copertura.

8.3 I criteri di quantificazione e qualificazione della spesa possono variare a seconda del settore e del tipo di intervento. Non è sufficiente indicare il criterio della spesa storica come unica base per la stima dei nuovi oneri in quanto gli stessi vanno valutati rispetto alle nuove disposizioni di legge introdotte dal provvedimento e vanno aggiornati al tempo in cui entrano in vigore le nuove norme”.

Sulla scorta di tali modifiche, vengono altresì evidenziati, a titolo esemplificativo, alcuni criteri utilizzabili per una corretta quantificazione dell'onere finanziario ai fini della compilazione della RTF: trattasi del criterio del costo medio unitario (da utilizzarsi nel caso di beni e servizi), del criterio basato su stime economiche, statistiche e calcoli matematici, nonché del criterio della stima parametrica (da utilizzarsi laddove una precedente iniziativa già realizzata risulta compatibile ed equiparabile).

Una ulteriore proposta di aggiornamento delle citate linee guida riguarda la puntualizzazione in merito alla necessità, nel caso di coperture realizzate a mezzo di storno, di dare analitica dimostrazione, fornendo adeguati elementi conoscitivi, dell'effettiva eccedenza delle risorse che devono “sopportare” l'ulteriore peso di nuovi oneri per fini diversi da quello cui erano state vincolate (specificando anche la somma che residua sul capitolo interessato dallo storno alla data di redazione della RTF).

Nell'ambito di intervento più strettamente inerente agli aspetti procedurali e operativi, viene innanzitutto valutata la possibilità di prevedere, anche attraverso una opportuna modifica al Regolamento interno, che la presentazione delle RTF, se non già durante i lavori delle Commissioni consiliari quantomeno nel corso di quelli dell'Aula, avvenga contestualmente al deposito dell'emendamento⁴; ciò al fine di consentire agli uffici della Segreteria generale del Consiglio di disporre di una adeguata tempistica per effettuare un'approfondita valutazione della completezza e dell'esattezza dei dati inseriti nella medesima relazione, specie quando gli emendamenti a fronte di un singolo provvedimento risultano particolarmente numerosi.

Al fine di superare alcune difficoltà operative emergenti dalla prassi, che riverberano sulle problematiche attinenti la lacunosità del contenuto delle RTF, il Segretariato generale del Consiglio suggerisce, inoltre, un maggior coinvolgimento della Direzione centrale finanze a

⁴ Attualmente nella prassi dell'iter legislativo regionale si verifica frequentemente che le RTF vengano depositate separatamente dalla proposta normativa, spesso tardivamente ovvero poco prima dell'inizio della discussione sulla disposizione.

supporto degli uffici della Segreteria generale del Consiglio (anche attraverso la stipula di un apposito protocollo) nell'attività di compilazione e di controllo dei dati contenuti nelle RTF redatte, in particolare, a corredo delle iniziative legislative di provenienza consiliare.

Sempre nell'ottica di una fattiva collaborazione tra gli uffici della Giunta e quelli del Consiglio, risulterebbe altresì auspicabile, a parere del Segretariato generale, la predisposizione di un collegamento informatico atto a consentire anche agli uffici della Segreteria generale la consultazione in tempo reale dei dati aggiornati del bilancio della Regione (cosiddetto bilancio "dinamico"), al fine di assicurare una compilazione più puntuale e corretta della RTF.

Un'ulteriore proposta finalizzata al miglioramento della qualità delle relazioni tecnico finanziarie verte infine sulle azioni orientate ad aumentare la consapevolezza della politica sull'importanza di tale strumento - quest'ultimo deve sempre fornire un quadro completo (*in primis* al decisore) sulle conseguenze che le norme finanziarie possono avere sul bilancio della Regione e quindi sull'intero "sistema Regione" - anche ai fini di un miglioramento complessivo della qualità della legislazione.

2.3 Le recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale orientate al miglioramento della qualità normativa.

Il miglioramento della qualità della legislazione rientra tra gli obiettivi strategici del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 approvato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 388 del 29 giugno 2022. Al fine di perseguire tale miglioramento, viene tra l'altro dichiarato lo specifico intento di fornire agli organi consiliari e ai Consiglieri regionali i *“necessari strumenti conoscitivi e di analisi giuridica in ordine all'evoluzione della legislazione vigente, anche in adeguamento all'evoluzione del quadro giuridico europeo e nazionale e alla giurisprudenza costituzionale e ad obiettivi di qualità normativa dei progetti di legge sottoposti all'esame del Consiglio, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria e del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato”*.

Tra le azioni strategiche individuate nel Documento di pianificazione strategica 2022-2024 del Consiglio regionale, finalizzate al potenziamento della qualità della normazione, oltre al rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico finanziaria e agli aiuti di stato, alla ricognizione delle leggi regionali al fine di riordino normativo e di semplificazione e all'implementazione di dossier di approfondimento, viene prevista anche l'analisi e la ricognizione delle necessità di aggiornamento del Regolamento interno del Consiglio regionale.

In ottemperanza a quest'ultima azione strategica, nel corso del 2022, con deliberazione approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022, sono state approvate alcune modifiche⁵ al Regolamento interno del Consiglio regionale (pubblicate sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2022), tra cui l'introduzione dell'articolo 86 ante *“Qualità della normazione”*, che inserisce all'interno della fonte regolamentare il tema della qualità della legislazione richiamando espressamente i postulati a cui l'attività legislativa deve ispirarsi,

⁵ Proposta di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale di iniziativa della Giunta per il Regolamento, presentata il 13 settembre 2022.

ovvero i principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica.

Detto articolo dispone specificatamente che *“l’attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l’efficacia delle norme, il rispetto dei principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica”*.

Anche la modifica che incide sull’articolo 92⁶ del medesimo Regolamento risulta orientata a migliorare la qualità della normativa prodotta e prevede, nell’ambito dell’istruttoria legislativa in Commissione, che i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori di ogni Commissione vengano corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all’istruttoria, riguardante nel dettaglio:

- l’individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- la coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- la coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell’Unione europea;

⁶ Art. 92 Regolamento interno del Consiglio regionale (Istruttoria legislativa in Commissione).

1. L’istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

2. Compatibilmente con l’organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l’istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l’efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge.

2 bis. Ai fini di cui al comma 2 i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori della Commissione sono corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all’istruttoria, contenente:

- a) individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- c) coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell’Unione europea;
- d) previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- e) corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

3. Per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all’Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione, qualora abbia all’esame progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima; per le proposte di iniziativa consiliare e popolare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

3 bis. (ABROGATO).

4. Nella relazione della Commissione per l’Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.

- la previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- la corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

In questo contesto, tra le innovazioni più significative apportate nel corso del 2022 al Regolamento intero del Consiglio regionale, infine, non si può tralasciare quelle orientate a consentire una partecipazione più agevole ed efficace dei portatori di interesse alle attività legislative, introdotte dal nuovo articolo 90 bis *“Rappresentanza istituzionale degli interessi”* di cui alla Sezione II bis *“Rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi”*, in attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza. Tale finalità viene perseguita anche attraverso l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio regionale, del Registro dei rappresentanti di interessi nonché disciplinando le modalità di interlocuzione dei soggetti iscritti al registro con gli organi del Consiglio medesimo.


Tutte le citate modifiche del Regolamento interno avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. LA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2022: QUADRO DI SINTESI.

3.1 Gli interventi legislativi adottati nel 2022.

Nel corso del 2022 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato n. 23 leggi regionali, diciotto delle quali su iniziativa della Giunta regionale e cinque su iniziativa consiliare.

Tabella 1 - Iniziativa legislativa leggi regionali approvate nel 2022



Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione.

Nel complesso delle ventitré leggi regionali approvate sono incluse anche la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 (l.r. n. 13/2022), la legge recante misure finanziarie multisettoriali (l.r. n. 15/2022) e le tre leggi in materia di programmazione 2023 (l.r. n. 21, n. 22 e n. 23 del 2022) che, per i motivi specificati in premessa, rimangono escluse dall'odierna disamina. Si segnala altresì che le leggi regionali n. 3 (Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura), n. 5 (Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013) e n. 12 (approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021), non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.


3.2 Il rilievo finanziario degli interventi legislativi.

Le seguenti tabelle indicano i nuovi o maggiori oneri previsti nelle leggi regionali approvate negli anni 2020, 2021 e 2022 (Tabella 2) e l'andamento delle relative coperture contemplate nelle predette leggi unitamente agli scostamenti percentuali che emergono dal confronto degli oneri previsti nell'esercizio 2022 con quelli previsti nei due esercizi precedenti (Tabella 3). Una ulteriore tabella (Tabella 4) dà evidenza degli oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2022 oggetto della presente analisi, per singolo esercizio di imputazione delle spese (triennio 2022-2024).

Si evidenzia che i dati esposti con riferimento all'esercizio 2022 non comprendono gli oneri previsti per gli esercizi successivi al 2024 di cui alla l.r. n. 14/2022 (€ 540.000 per l'esercizio 2025, peraltro a carico del bilancio del Consiglio regionale). Come già specificato nei precedenti paragrafi, rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 (l.r. n. 13/2022), la legge recante misure finanziarie multisettoriali (l.r. n. 15/2022) e le tre leggi afferenti alla programmazione 2023 (l.r. n. 21, n. 22 e n. 23 del 2022).

Nel complesso, gli oneri recati dalla legislazione 2022 ammontano a euro 339.056.990,58 di cui euro 37.508.049,12 nel 2022, euro 124.208.970,75 nel 2023 ed euro 177.339.970,71 nel 2024 (si ribadisce che le leggi regionali n. 3, n. 5 e n. 12 del 2022, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale e che la l.r. n. 14/2022 prevede oneri per € 1.680.000 non direttamente a carico del bilancio della Regione che, pertanto, restano esclusi dal computo in questa sede).

Tabella 2 - Confronto nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio dal 2020 al 2022




Origine dei dati: elaborazione della Sezione di controllo

Tabella 3 - Andamento oneri/coperture previsti nelle leggi approvate nel 2020, 2021 e 2022

	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2020 (triennio 2020-2022)	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2021 (triennio 2021-2023)	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2022 (triennio 2022-2024)	Scostamento 2020-2022	Scostamento 2021-2022
FONDI SPECIALI	2.056.000,00	135.197.889,73	54.090.000,00	52.034.000,00	-81.107.889,73
STORNI DI SPESA	102.228.459,91	104.486.063,74	100.935.825,93	-1.292.633,98	-3.550.237,81
MAGGIORI ENTRATE	4.845.000,00	6.004.181,59	184.031.164,65	179.186.164,65	178.026.983,06
TOTALE	109.129.459,91	245.688.135,06	339.056.990,58	229.927.530,67	93.368.855,52

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali e dati tratti da relazioni pregresse.


Tabella 4 - Oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2022 per singolo esercizio di imputazione delle spese nel triennio 2022-2024



Origine dei dati: elaborazione della Sezione di controllo

La seguente tabella indica i nuovi o maggiori oneri previsti nelle leggi regionali approvate nel 2022 distinti per tipologia di spesa corrente, in conto capitale ovvero per incremento di attività finanziarie (restano esclusi € 1.680.000 di oneri previsti dalla l.r. n. 14/2022 in quanto sono a carico del bilancio del Consiglio regionale ed € 31.164,65 di minori entrate in conto capitale previste dalla l.r. n. 8/2022).

Tabella 5 - Totale oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2022 per tipologia di spesa




Origine dei dati: dati elaborati dalla Sez. di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

3.3 Il nuovo consistente incremento dei debiti fuori bilancio.

Nel capitolo 6 di questa relazione vengono illustrati specificamente gli aspetti relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti con leggi del 2022 che trovano copertura nel bilancio 2022-2024.

In questa sede si vuole anticipatamente evidenziare che il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti è passato da euro 148.529,24 del 2021 ad euro 2.219.323,40 nel 2022, con un consistente aumento, pari al 1394,20%, che si pone in discontinuità con la costante e positiva diminuzione di tali debiti nel biennio 2020-2021 come risulta dalla tabella di seguito riportata. Ciò dipende, in maniera preponderante, dal riconoscimento nel 2022 di un debito di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) (sentenze esecutive) del d.lgs. n. 118/2011, per € 1.956.965,81, a fronte dell'emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Trieste - Sezione civile.

Tabella 6 - Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2019-2022



Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Va peraltro sottolineato che la Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 278733 del 12.5.2023, ha assicurato di aver rinnovato, in sede di trasmissione della relazione sulla copertura delle leggi di spesa relativa al 2021, l'invito alle Direzioni e strutture regionali a intraprendere tutte le misure utili al fine di evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio, pur nella consapevolezza che l'andamento di tali debiti può scontare il verificarsi di eventi difficilmente prevedibili come avvenuto nel corso del 2022.

4. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2022.

4.1 Le leggi di spesa considerate nel perimetro del presente controllo.

Il presente paragrafo è dedicato a fornire l'elenco delle leggi regionali adottate nel 2022 e a riassumere, in maniera prospettica, le modalità di copertura relative all'esercizio 2022 delle ventitré leggi regionali promulgate⁷, alcune delle quali prive di espressi riflessi finanziari⁸. Infine, viene presentato un quadro sinottico riassuntivo, riferito al triennio 2022-2024, di tutti i mezzi di copertura indicati nei medesimi provvedimenti.

Tabella 7 - Leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2022

N.	DATA	OGGETTO	BUR	INIZIATIVA
1	4.3.2022	Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).	1° S.O. n. 4 del 9 marzo 2022 al BUR n. 10 del 9.3.2022	Progetto di legge n. 153 presentato il 17.12.2021 dalla Giunta regionale
2	4.3.2022	FVG PLUS SpA.	1° S.O. n. 4 del 9 marzo 2022 al BUR n. 10 del 9.3.2022	Progetto di legge n. 154 presentato il 17.12.2021 dalla Giunta regionale
3	4.3.2022	Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.	1° S.O. n. 4 del 9 marzo 2022 al BUR n. 10 del 9.3.2022	Progetto di legge n. 136 presentato il 3.5.2021 da alcuni Consiglieri regionali
4	4.3.2022	Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei	1° S.O. n. 4 del 9 marzo 2022 al BUR n. 10 del 9.3.2022	Progetto di legge n. 131 presentato il

⁷ Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 (l.r. n. 13/2022), la legge recante misure finanziarie multisettoriali (l.r. n. 15/2022) e le tre leggi afferenti alla programmazione 2023 (l.r. n. 21, n. 22 e n. 24 del 2022).

⁸ Le leggi regionali n. 3, n. 5 e n. 12 (approvazione rendiconto esercizio 2021), non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

N.	DATA	OGGETTO	BUR	INIZIATIVA
		castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.		9.4.2021 da alcuni Consiglieri regionali
5	11.3.2022	Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.	3° S.O. n. 6 del 15 marzo 2022 al BUR n. 10 del 9.3.2022	Progetto di legge n. 158 presentato il 4.3.2022 dalla Giunta regionale
6	6.5.2022	Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.	1° S.O. n. 8 dell'11 maggio 2022 al BUR n. 19 dell'11.5.2022	Progetto di legge n. 137 presentato il 6.5.2021 da alcuni Consiglieri regionali
7	12.5.2022	Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.	2° S.O. n. 9 del 13 maggio 2022 al BUR n. 19 dell'11.5.2022	Progetto di legge n. 166 presentato il 4.5.2022 dalla Giunta regionale
8	9.6.2022	Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).	1° S.O. n. 11 del 13 giugno 2022 al BUR n. 23 dell'8.6.2022	Progetto di legge n. 165 presentato il 26.4.2022 dalla Giunta regionale
9	1.7.2022	Disposizioni in materia di intermodalità.	1° S.O. n. 14 del 6 luglio 2022 al BUR n. 27 del 6.7.2022	Progetto di legge n. 164 presentato il 26.4.2022 dalla Giunta regionale
10	20.7.2022	Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.	3° S.O. n. 19 del 27 luglio 2022 al BUR n. 30 del 27.7.2022	Progetto di legge n. 168 presentato il 20.6.2022 dalla Giunta regionale
11	2.8.2022	Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).	1° S.O. n. 22 del 4 agosto al BUR n. 31 del 3.8.2022	Progetto di legge n. 169 presentato il 20.6.2022 dalla Giunta regionale
12	2.8.2022	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021.	2° S.O. n. 23 del 4 agosto 2022 al BUR n. 31 del 3.8.2022	Progetto di legge n. 170 presentato il 29.6.2022 dalla Giunta regionale
13	5.8.2022	Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	4° S.O. n. 25 dell'8 agosto 2022 al BUR n. 31 del 3.8.2022	Progetto di legge n. 171 presentato il 29.6.2022 dalla Giunta regionale

N.	DATA	OGGETTO	BUR	INIZIATIVA
14	7.11.2022	Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.	1° S.O. n. 40 del 9 novembre 2022 al BUR n. 45 del 9 novembre 2022	Progetto di legge n. 177 presentato il 29.9.2022 da alcuni Consiglieri regionali
15	7.11.2022	Misure finanziarie multisettoriali.	1° S.O. n. 40 del 9 novembre 2022 al BUR n. 45 del 9 novembre 2022	Progetto di legge n. 178 presentato il 5.10.2022 dalla Giunta regionale
16	14.11.2022	Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.	1° S.O. n. 43 del 16 novembre 2022 al BUR n. 46 del 16 novembre 2022	Progetto di legge n. 173 presentato il 19.9.2022 dalla Giunta regionale
17	14.11.2022	Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).	1° S.O. n. 43 del 16 novembre 2022 al BUR n. 46 del 16 novembre 2022	Progetto di legge n. 174 presentato il 26.9.2022 dalla Giunta regionale
18	29.11.2022	Disposizioni regionali per la transizione energetica.	1° S.O. n. 44 del 2 dicembre 2022 al BUR n. 48 del 30 novembre 2022	Progetto di legge n. 160 presentato l'11.3.2022 da alcuni Consiglieri regionali
19	29.11.2022	Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.	1° S.O. n. 44 del 2 dicembre 2022 al BUR n. 48 del 30 novembre 2022	Progetto di legge n. 180 presentato il 31.10.2022 dalla Giunta regionale
20	7.12.2022	Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).	1° S.O. n. 45 del 14 dicembre 2022 al BUR n. 50 del 14 dicembre 2022	Progetto di legge n. 175 presentato il 26.9.2022 dalla Giunta regionale
21	28.12.2022	Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.	2° S.O. n. 48 del 30 dicembre 2022 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2022	Progetto di legge n. 182 presentato il 15.11.2022 dalla Giunta regionale
22	28.12.2022	Legge di stabilità 2023.	3° S.O. n. 49 del 30 dicembre 2022 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2022	Progetto di legge n. 183 presentato il 15.11.2022 dalla Giunta regionale
23	29.12.2022	Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025.	4° S.O. n. 50 del 30 dicembre 2022 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2022	Progetto di legge n. 184 presentato il 15.11.2022 dalla Giunta regionale

Origine dei dati: BUR e sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2022 e nel triennio 2022-2024.

La tabella che segue evidenzia in maniera sinottica i metodi di copertura delle leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2022.

Tabella 8 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2022⁹

L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 1	2022	30.000.000	0	0	30.000.000	Fondo speciale di parte capitale
	2023	10.000.000	0	0	10.000.000	
	2024	10.000.000	0	0	10.000.000	
	Totale	50.000.000	0	0	50.000.000	
N. 2	2022	3.000.000	0	0	3.000.000	Fondo speciale di parte capitale
	2023	0	0	0	0	
	2024	0	0	0	0	
	Totale	3.000.000	0	0	3.000.000	
N. 4	2022	200.000	0	0	200.000	Fondo speciale di parte corrente
	2023	0	0	0	0	
	2024	0	0	0	0	
	Totale	200.000	0	0	200.000	
N. 6	2022	130.000	0	0	130.000	Fondo speciale di parte corrente
	2023	130.000	0	0	130.000	
	2024	130.000	0	0	130.000	
	Totale	390.000	0	0	390.000	
N. 7	2022	-	-	-	-	Gli oneri recati dalla legge (non quantificati) sono interamente coperti a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio oggetto di riprogrammaz.
	2023	-	-	-	-	
	2024	-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	

⁹ Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 (l.r. n. 13/2022), la legge recante misure finanziarie multisettoriali (l.r. n. 15/2022) e le tre leggi afferenti alla programmazione 2023 (l.r. n. 21, n. 22 e n. 23 del 2022). Infine, si segnala che le leggi regionali n. 3, n. 5 e n. 12 (approvazione rendiconto esercizio 2021) del 2022, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 8	2022	0	3.606.854,42*	11.194,70	3.618.049,12	*di cui € 311.888,04 sono rimodulaz. **di cui € 4.000 sono rimodulaz. ***di cui € 4.000 sono rimodulaz.
	2023	0	1.095.324,04**	9.984,98	1.105.309,02	
	2024	0	730.324,01***	9.984,97	740.308,98	
	Totale	0	5.432.502,47	31.164,65	5.463.667,12	
N. 10	2022	500.000	0	0	500.000,00	Fondo speciale di parte corrente
	2023	0	0	0	0	
	2024	0	0	0	0	
	Totale	500.000	0	0	500.000	
N. 11	2022	0	60.000*	0	60.000,00	*di cui € 50.000 sono rimodulaz. **trattasi interamente di rimodulaz.
	2023	0	4.650.000**	0	4.650.000,00	
	2024	0	4.650.000**	0	4.650.000,00	
	Totale	0	9.360.000	0	9.360.000,00	
N. 14	2022	-	-	-	-	Gli oneri recati dalla legge fanno carico al bilancio del Consiglio regionale
	2023	-	-	-	-	
	2024	-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
N. 16	2022	0	0	0	0	*tutti rimodulaz. **di cui € 11.021.500 sono rimodulaz.
	2023	0	121.500*	0	121.500	
	2024	0	53.297.500**	0	53.297.500	
	Totale	0	53.419.000	0	53.419.000	
N. 17	2022	0	0	0	0	*di cui € 602.161,73 sono rimodulaz.
	2023	0	12.602.161,73*	92.000.000	104.602.161,73	
	2024	0	12.602.161,73*	92.000.000	104.602.161,73	
	Totale	0	25.204.323,46	184.000.000	209.204.323,46	
N. 18	2022	0	0	0	0	*di cui € 1.500.000 sono rimodulaz.
	2023	0	3.600.000*	0	3.600.000,00	
	2024	0	3.500.000*	0	3.500.000,00	
	Totale	0	7.100.000	0	7.100.000,00	
N. 19	2022	0	0	0	0	*di cui € 210.000 sono rimodulaz.
	2023	0	0	0	0	
	2024	0	420.000*	0	420.000	
	Totale	0	420.000	0	420.000	

L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 20	2022	-	-	-	-	Gli oneri recati dalla legge (non quantificati) sono interamente coperti a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio oggetto di riprogrammaz.
	2023	-	-	-	-	
	2024	-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
TOT. GEN.	TOT. 2022	33.830.000	3.666.854,42	11.194,70	37.508.049,12	
	TOT. 2023	10.130.000	22.068.985,77	92.009.984,98	124.208.970,75	
	TOT. 2024	10.130.000	75.199.985,74	92.009.984,97	177.339.970,71	
	TOT. GEN.	54.090.000,00	100.935.825,93	184.031.164,65	339.056.990,58	


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 9 - Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2022 - quadro riassuntivo riferito al triennio 2022-2024 e raffronto con le coperture degli anni precedenti

	2022	2023	2024	Totale	% 2022 - 2024	% 2021 - 2023	% 2020 - 2022	% 2019 - 2021	% 2018 - 2020
FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE	830.000	130.000	130.000	54.090.000,00	15,95	55,03	1,88	10,61	2,58
FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE	33.000.000	10.000.000	10.000.000						
STORNI DI SPESA	3.666.854,42	22.068.985,77	75.199.985,74	100.935.825,93	29,77	42,53	93,68	84,99	80,32
MAGGIORI ENTRATE	11.194,70	92.009.984,98	92.009.984,97	184.031.164,65	54,28	2,44	4,44	4,40	17,10
TOTALE	37.508.049,12	124.208.970,75	177.339.970,71	339.056.990,58	100	100	100	100	100


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 10 - Totale coperture oneri previsti nel triennio 2022-2024



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 11 - Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore adottate dal 2018 al 2022



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Dalle tabelle sopra esposte emerge che gli oneri indotti dalle leggi oggetto di verifica, a carico del bilancio 2022-2024, ammontanti a complessivi euro 339.056.990,58 nel triennio¹⁰, sono stati coperti per la maggior parte attraverso maggiori entrate (euro 184.031.164,65 nel triennio 2022-2024, pari al 54,28% delle coperture).

Le altre modalità di copertura delle leggi prese in considerazione, per il triennio 2022-2024, consistono in parte nello storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa (euro 100.935.825,93 nel triennio 2022-2024 pari al 29,77% del totale delle coperture), ivi comprese le rimodulazioni tra capitoli iscritti alle medesime Missioni, Programmi e Titoli, e in parte attraverso il prelievo di fondi accantonati nei fondi speciali (euro 54.090.000 nel triennio 2022-2024, pari al 15,95% delle coperture), in maggior misura afferenti alla parte capitale del bilancio (53 milioni di euro nel triennio) e con limitato ricorso a quelli iscritti nella parte corrente del bilancio medesimo (euro 1.090.000 nel triennio)¹¹.

Con riferimento agli storni di fondi e ai prelievi dai fondi speciali, si rileva che si sono verificati casi in cui l'impinguamento di stanziamenti di parte capitale (l.r. n. 4/2022 e l.r. n. 8/2022) risulta realizzata a mezzo di storno/prelievo di fondi da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità, ma si ribadisce, analogamente ai precedenti referti, che tale modalità costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno (nella fattispecie l'entità delle riduzioni di stanziamenti di parte corrente per la copertura di oneri di parte capitale ammonta complessivamente a euro 200.000 per il 2022, con riferimento alla l.r. n. 4/2022 e a € 629.159,30 nel 2022, € 8.169,53 nel 2023 ed € 8.169,52 nel 2024 con riferimento alla l.r. n. 8/2022), alla sua ripetitività (di fatto la casistica riguarda la legge regionale n. 4/2022 e alcune variazioni di cui alla Tabella A) allegata alla legge regionale n. 8/2022) e alla natura della spesa coperta.


¹⁰ Detto importo non tiene conto degli oneri previsti sugli esercizi successivi al 2024: in particolare, trattasi di € 540.000 per l'esercizio 2025, peraltro, a carico del bilancio del Consiglio regionale, autorizzati con la l.r. n. 14/2022.

¹¹ A tale proposito va evidenziato che parte delle risorse prelevate nel 2022 da fondi speciali iscritti nella parte corrente del bilancio sono state destinate a coprire oneri di parte capitale (si evidenzia, in particolare, il prelievo effettuato con la l.r. n. 4/2022 dal fondo speciale di parte corrente n. 970090 "nuovi interventi legislativi" per impinguare stanziamenti di parte capitale, riferiti ai capitoli 12455, 12456, 12457 e 12458, relativi a contributi agli investimenti). Si rimanda, per gli approfondimenti, alla successiva disamina relativa al riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2022-2024, nonché stanziati con leggi regionali promulgate nel 2022 (e relative variazioni di bilancio), contenente l'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2022 con le leggi regionali approvate in tale esercizio.

Si ribadisce che la Sezione aveva già in precedenza richiamato l'Amministrazione regionale al rispetto delle regole procedurali e sostanziali con riferimento alla programmazione e al principio della congruità delle allocazioni contabili in funzione delle necessità di spesa previste, sottolineando che il fenomeno rilevato su analoghe fattispecie (specifica destinazione fondi) può costituire sintomo della qualità dell'azione programmatica e della gestione contabile della Regione¹².

Le specifiche modalità di copertura previste nelle leggi adottate nel 2022, afferenti al bilancio del triennio 2022-2024, vengono esposte nelle tabelle che seguono.


Tabella 12 - Percentuale mezzi di copertura leggi 2022 - triennio 2022-2024



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

¹² In particolare, vedasi il capitolo 5 "Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale" - pag. 52 e seguenti - della Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, approvata con deliberazione n. FVG/32/2018/RQ di data 20 giugno 2018.

Tabella 13 – Mezzi di copertura oneri leggi 2022 distribuiti per singolo esercizio finanziario



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

4.2.1 L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali nel triennio 2022-2024.

Come noto, l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che "nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio".

Nell'esercizio 2022, con riferimento al bilancio pluriennale regionale 2022-2024, sono stati autorizzati complessivamente dodici fondi speciali, di cui cinque iscritti nella parte corrente e sette nella parte capitale.

Nove dei suddetti dodici fondi risultano autorizzati in sede di approvazione del bilancio tuttavia non si rinvencono, nella nota integrativa allo stesso bilancio di previsione 2022-2024, informazioni specifiche in merito. Si ribadisce che risulterebbe auspicabile, come peraltro avveniva in passato, ai fini informativi e di trasparenza, inserire nella citata nota integrativa al bilancio le notizie concernenti i fondi speciali autorizzati, tenuto conto dell'utilità di tali

informazioni ai fini dell'interpretazione dello stesso bilancio (art. 11, comma 5, lett. j) del d.lgs. 118/2011 e paragrafo 9.11 principio contabile applicato concernente la programmazione).

Lo stanziamento di un ulteriore fondo speciale è stato iscritto (ai sensi dell'art. 42, commi 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 118/2011) con la delibera della giunta regionale n. 123 del 28.1.2022 a seguito dell'approvazione della delibera di preconsuntivo 2021.

I restanti due fondi speciali sono stati autorizzati a seguito dell'approvazione della l.r. n. 10/2022 (Legge di semplificazione 2022) e della l.r. n. 15/2022 (Misure finanziarie intersettoriali).

In via generale, preme ricordare che i fondi speciali svolgono un ruolo strumentale "a servizio" (e in conseguenza dell'attività) della programmazione. Essi andrebbero pertanto, auspicabilmente, determinati nei documenti di programmazione finanziaria e, come sopra già evidenziato, adeguatamente dettagliati nella nota integrativa al bilancio (e conseguenti aggiornamenti), in ossequio ai principi che definiscono il medesimo bilancio quale "bene pubblico".

Con riferimento alla modalità di copertura attraverso l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali¹³, va ancora una volta ribadito, come più volte affermato dalla Sezione delle Autonomie, che la medesima "costituisce - in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 - la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie: infatti, essa consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR).

Di seguito si espone il riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2022-2024 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30.12.2021), nonché iscritti a seguito della già citata delibera della giunta regionale n. 123 del 28.1.2022, ovvero stanziati con leggi regionali promulgate nel 2022 (e relative variazioni di bilancio), unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2022 con le leggi prese in considerazione.

¹³ Si ricorda che la denominazione di cui all'articolo 17 della l.r. n. 21/2007 fa riferimento a "fondi globali" mentre l'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 li qualifica "fondi speciali".

Pur dato atto che, nel corso del 2022, il medesimo fondo non ha visto movimentazioni finanziarie, si evidenzia che desta perplessità la qualificazione, tra i fondi speciali, dell'accantonamento di cui al capitolo di spesa n. 13175 "spese per minori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti di cui all'art. 56 della l.r. n. 7/2000", istituito per effetto delle modifiche apportate dall'art. 23 della l.r. n. 10/2022 al citato art. 56, volte ad aggiornare gli importi dei crediti di modico valore ai fini della rinuncia, da parte dell'Amministrazione regionale, al recupero dei diritti di credito. Nella RTF a corredo del disegno di legge, peraltro, detto accantonamento viene definito quale fondo "atto a neutralizzare i potenziali effetti derivanti dalle minori entrate connesse all'applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti [...]". Con nota prot. n. 278733 del 12.5.2023, la Direzione centrale finanze ha comunicato di aver già provveduto a correggere il codice del piano dei conti finanziario relativo al capitolo in oggetto con decreto del Ragioniere Generale n. 21201/2023.

Si rimanda, per gli elementi di dettaglio inerenti ai fondi autorizzati, ai prelievi, alle variazioni in aumento e alla disponibilità residua dei singoli fondi speciali, all'apposito paragrafo dell'Appendice allegata alla presente relazione.

Tabella 14 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2022-2024

	Eserc. 2022	Eserc. 2023	Eserc. 2024	TOT. TRIENNIO
Tot. fondi speciali autorizz. con il bil. prev. 2022-2024 (come da BFG)	16.887.990,00	26.795.646,23	48.090.000,00	91.773.636,23
Tot. Fondi speciali iscritti per effetto della DGR n. 123 del 28.1.2022 a seguito dell'approvazione del preconsuntivo 2021	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Nuovi fondi autorizzati con leggi del 2022	100.500.000,00	0,00	0,00	100.500.000,00
Totale fondi autorizzati (escluse variazioni aumentative)	120.387.990	26.795.646,23	48.090.000	195.273.636,23
Totale variazioni aumentative autorizzate nel corso del 2022 sui fondi già autorizzati	46.923.120,00	10.000.000,00	21.000.000,00	77.923.120,00
Totale prelievi 2022	-35.048.310,00	-19.502.161,73	-10.732.161,73	-65.282.633,46
Totale fondi disponibili al 31.12.2022	132.262.800,00	17.293.484,50	58.357.838,27	207.914.122,77

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base del bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione G.R. n. 2046 del 30.12.2021 e delle variazioni al bilancio 2022-2024.

La tabella che segue ha lo scopo di evidenziare la percentuale di utilizzo dei fondi speciali complessivamente autorizzati nel bilancio 2022-2024 e la corrispondente percentuale relativa alla disponibilità residua al 31.12.2022 dei già menzionati fondi.

Tabella 15 – Utilizzo fondi speciali bilancio 2022-2024

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	TOTALE TRIENNIO
Totale fondi speciali autorizzati nel bilancio 2022-2024 (comprese variazioni aumentative)	167.311.110,00	36.795.646,23	69.090.000,00	273.196.756,23
Totale prelievi disposti nel 2022	35.048.310,00	19.502.161,73	10.732.161,73	65.282.633,46
% PRELIEVI su fondi autorizzati	20,95%	53,00%	15,53%	23,90%
% disponibilità residua al 31.12.2022 dei fondi autorizzati (comprese variaz. aumentative)	79,05%	47%	84,47%	76,10%

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo

Si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, le quote dei fondi speciali non utilizzate, entro il termine del relativo esercizio, attraverso i prelievi, costituiscono economie di spesa.

L'analisi delle variazioni dei fondi speciali ha tra l'altro evidenziato, con riferimento a un fondo di parte corrente (n. 970100 "interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo") l'assenza di movimentazioni (prelievi e aumenti) sia con riferimento al 2022, sia con riferimento agli esercizi 2019, 2020 e 2021, come emerge dai precedenti analoghi controlli. Inoltre, anche la consistenza del predetto fondo, pari a 50 mila euro per ciascun esercizio del bilancio pluriennale di riferimento, risulta la medesima per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 (con riferimento alle leggi regionali approvate nel 2019, erano invece stati autorizzati € 50.000 per il solo esercizio 2019 con la l.r. n. 16/2019, stornando detti fondi dal fondo speciale di parte corrente n. 970091 "nuovi interventi legislativi - parte corrente")¹⁴. In proposito giova

¹⁴ La Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 278733 del 12.5.2023 ha in proposito precisato quanto segue: "Per quanto concerne le osservazioni espresse sul fondo di cui al capitolo n. 970100 "interventi per il contrasto

ricordare che il già citato art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Detti fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Il comma 5 dello stesso art. 49 prevede infine che *“Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo”*.

Alla luce di quanto esposto, desta perplessità il mantenimento di quote non utilizzate del citato fondo speciale n. 970100 relativo a “interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo”, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, senza che siano intervenute, medio tempore, movimentazioni contabili e in assenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi inerenti detti interventi.

La situazione complessiva che emerge dai dati delle tabelle precedentemente esposte evidenzia, a fronte di stanziamenti iniziali nel bilancio di previsione di oltre 19 milioni di euro per il solo esercizio 2022 (compresi i fondi iscritti a seguito della DGR n. 123/2022 a seguito dell'approvazione del preconsuntivo 2022), un considerevole incremento – pari a oltre 147 mila euro - degli stanziamenti autorizzati nel corso dell'esercizio 2022 (nuovi fondi speciali autorizzati con legge durante l'esercizio 2022 e variazioni aumentative dei fondi già

alla dipendenza dal gioco d'azzardo” si ritiene utile precisare che nel passaggio dal 2019, anno della presentazione della relativa proposta di legge, al 2020 era stato disposto l'accantonamento delle relative risorse avvalendosi del meccanismo di cui all'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; non essendosi, però, concluso l'iter della proposta di legge entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo e dovendo pur sempre assicurarne la relativa copertura, nel 2021 così come nel 2022, il fondo è stato ridotato di un nuovo stanziamento in sede di bilancio di previsione. Si ritiene infatti che l'eventuale ritardo nell'approvazione del disegno di legge non elimini la necessità di garantirne la relativa copertura”.

autorizzati). Si rileva, inoltre, una percentuale di utilizzo dei fondi speciali 2022 (prelievi) – sempre nel corso dello stesso esercizio 2022 - pari al 20,95% con una disponibilità residua di fondi al 31.12.2022 pari a 132 milioni di euro.

Pur riconoscendo che i fondi speciali sono un elemento di flessibilità del bilancio, tanto più utili nel contesto incerto determinatosi a seguito della pandemia e della complessa situazione politica internazionale, la Sezione richiama l'Amministrazione sull'opportunità di introdurre sistemi di monitoraggio del fenomeno di immobilizzazione di risorse, in quanto comportante una sottrazione delle stesse ad altri impieghi, anche in una prospettiva triennale (la percentuale di utilizzo dei fondi complessivamente autorizzati nel triennio 2022-2024 risulta del 23,90% se si considerano i prelievi previsti a valere sull'intero triennio di riferimento).

Va inoltre rimarcato, in continuità con le osservazioni già formulate in precedenti referti, che anche nel corso del 2022 alcuni prelievi effettuati dai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo.

Si evidenzia, in particolare, il prelievo effettuato con la l.r. n. 4/2022 dal fondo speciale di parte corrente n. 970090 "nuovi interventi legislativi" per impinguare stanziamenti di parte capitale, riferiti ai capitoli 12455, 12456, 12457 e 12458, relativi a contributi agli investimenti.

Il fenomeno anzidetto è stato riscontrato anche sul fronte delle variazioni aumentative apportate con leggi del 2022 ai fondi speciali in argomento; dall'esame delle variazioni per atto trasmesse dalla Regione risulta infatti che alcuni impinguamenti disposti nei confronti dei fondi di parte capitale sono stati attuati (in parte) attraverso lo storno di fondi o maggiori entrate di parte corrente. Si segnala, in particolare, lo storno di fondi dal cap. 20002 (relativo a trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali – provvedimenti legislativi L.C. n. 1/1963) iscritto nella parte corrente del bilancio, per impinguare il fondo speciale n. 970093 "nuovi interventi legislativi – parte investimento" iscritto nella parte capitale. Ciò, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria.

Sulla tematica in argomento si richiama nuovamente l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 laddove dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio,

vanno *“tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale”*.

Il prelievo dal fondo speciale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida (e ponderata) programmazione degli obiettivi da conseguire e delle corrispondenti dotazioni finanziarie, tuttavia, anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato, nella relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016 (delib. n. 2/2017), con riferimento all'utilizzo di stanziamenti di fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti, che *“ferma rimanendo la valenza positiva dell'istituto del fondo speciale, va rilevato che un suo utilizzo per la copertura di oneri permanenti, pur non incontrando un divieto formale ad opera della legge di contabilità, comporta la conseguenza di un irrigidimento delle poste di bilancio, il che - a parità di condizioni - pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa”*.

Pur nella costante consapevolezza delle ricadute che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e lo scoppio della guerra in Ucraina hanno avuto anche sull'attività legislativa e programmatica del 2022 e tenuto conto della difficoltà di individuare, nella fase preliminare di programmazione dell'attività legislativa, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare, si ribadisce che quanto sopra rappresentato, unitamente al ripetersi della criticità negli anni, che depone per un non episodico utilizzo dei fondi speciali svincolato dalla loro destinazione alla parte corrente o alla parte capitale, costituisce un ulteriore sintomo di debolezza a carico della fase di programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa.

5. ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO.

5.1 Le problematiche riscontrate.

Le verifiche condotte sulla legislazione regionale del 2022 hanno sostanzialmente confermato quanto già rilevato con riferimento alla legislazione dell'anno precedente.

Si ritiene di sottolineare anticipatamente che il controllo, seppur in un contesto di graduale miglioramento medio della completezza delle relazioni tecnico finanziarie e in assenza di osservazioni afferenti alla mancata copertura finanziaria delle norme introdotte dalla nuova legislazione di spesa, ha nuovamente evidenziato la necessità di potenziare adeguatamente il corredo informativo delle medesime relazioni con particolare riferimento allo sviluppo degli elementi che consentano al legislatore, così come agli ulteriori portatori di interessi (non da ultimo la Sezione), di valutare compiutamente gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte nonché l'adeguatezza della copertura realizzata. Ciò vale anche ai fini dell'individuazione dell'onerosità o meno degli interventi posto che, a tale riguardo, è essenziale la chiara comprensione degli aspetti innovativi (precisando in maniera netta se la nuova normativa ha natura, sostanzialmente, esclusivamente programmatica) ovvero meramente ripropositivi rispetto alla legislazione previgente.

Detta esigenza richiede di essere soddisfatta con maggior rigore dall'Amministrazione, soprattutto nei confronti delle disposizioni dotate di clausole di neutralità finanziaria - per le quali è imprescindibile, oltre che la quantificazione dell'onere che trova copertura a valere sulle "risorse in essere", una analitica e puntuale dimostrazione della capienza e disponibilità delle risorse già stanziata che vengono riprogrammate per le nuove finalità - nonché con riferimento alle relazioni tecnico finanziarie correlate a disposizioni i cui oneri vengono coperti a mezzo di storno/riprogrammazione di fondi.

La relazione tecnico finanziaria si conferma, infatti, lo strumento principale per mezzo del quale deve essere data una completa e puntuale attuazione ai principi che presidiano la chiara comprensione e l'intelligibilità della reale portata finanziaria del singolo provvedimento regionale rispetto all'ordinamento in vigore; ciò in quanto "*documento con funzione di controllo*

dell'adeguatezza della copertura finanziaria"¹⁵. La Direzione centrale finanze, con la già citata nota prot. n. 278733 del 12.5.2023, ha confermato, nella consapevolezza della necessità di migliorare la puntuale e analitica quantificazione delle spese, l'intenzione dell'Amministrazione regionale di continuare il percorso già intrapreso al fine di rendere le RTF ancora più dettagliate, per restituire un processo legislativo il più trasparente possibile.

Dall'odierna disamina emerge inoltre nuovamente, come peraltro rilevato in passato, la fattispecie che vede la rappresentazione di parte della spesa autorizzata da un provvedimento meramente a mezzo di una tabella, allegata alla legge, che risulta tuttavia generica e inadatta a collegare con certezza le singole ipotesi di copertura finanziaria con l'onere di riferimento (il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa trova copertura nel quadro complessivo delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima tabella). Vieppiù, l'assenza di relazioni tecnico finanziarie a corredo della menzionata tabella contabile, nonché di informazioni relative ai dati e metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, preclude la possibilità di effettuare qualsivoglia valutazione in merito alle linee di spesa che vengono aumentate/diminuite, a fronte del diverso utilizzo delle risorse disposto dal provvedimento, e in merito alle nuove o maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata. In proposito la Sezione non può che confermare quanto già osservato nella relazione in esito alla disamina delle leggi regionali di spesa approvate nel 2021, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. SRCFVG/45/2022/RQ, ove era già stato evidenziato, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle caratterizzate da un'elevata tecnicità contabile, pur risultanti coerenti con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate, soprattutto in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni di dettaglio in merito a oneri e relative coperture. Il fenomeno rilevato (coperture senza distinzione per singola disposizione onerosa), inoltre, oltre a comportare uno scarso livello di

¹⁵ La Corte costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza della relazione di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (v. tra le altre, sentenze Corte cost. n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).

trasparenza nelle scelte operate, appare anche in contrasto con la legge di contabilità n. 196/2009 che prevede la formulazione di singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita a un onere.

L'Amministrazione regionale ha in proposito segnalato di aver già avviato un percorso di superamento dello strumento tabellare, laddove possibile, anche nelle leggi settoriali più complesse *“cercando di esprimere in via letterale anziché tabellare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura per ciascuna operazione contabile”*¹⁶.

Risulta dunque auspicabile, in definitiva, specie nei casi di obiettiva complessità interpretativa delle norme finanziarie, che la relazione tecnico finanziaria - che si conferma elemento centrale in funzione del controllo di adeguatezza delle coperture degli oneri ma anche strumento fondamentale per consentire qualsivoglia valutazione sugli effetti (finanziari e non) previsti dalle norme medesime (sia dal punto di vista della nuova legislazione sia con riferimento alla pregressa programmazione) - venga corredata da analitiche e accurate informazioni che consentano, oltre alla ricostruzione dettagliata degli oneri riportati dal provvedimento, fino alla completa attuazione delle norme, anche la valutazione degli effetti previsti dalle medesime disposizioni e della relativa compatibilità con le risorse disponibili. Migliorare, anche attraverso l'implementazione della qualità della relazione tecnico finanziaria, la tecnica di rappresentazione degli impatti della nuova legislazione introdotta, oltre a ridurre gli elementi di incertezza in ordine alle implicazioni interpretative e ai riflessi finanziari, nell'ottica della tutela degli equilibri di bilancio, andrebbe a vantaggio anche della semplificazione normativa, della trasparenza, dell'effettività e della responsabilità di mandato secondo il principio di *accountability* nei confronti della comunità amministrata nonché di una più agevole e strutturata capacità previsionale e di programmazione.

In tal senso, risultano apprezzabili le proposte orientate al miglioramento della qualità delle relazioni economico finanziarie formulate dal Segretariato generale del Consiglio regionale, come esposte nei precedenti paragrafi, in particolare concernenti l'aggiornamento delle linee guida per la predisposizione delle citate relazioni al fine di rendere più esaustiva e significativa la compilazione delle stesse e gli interventi sugli aspetti procedurali e operativi al fine di

¹⁶ Nota della Direzione centrale finanze prot. n. 278733 del 12.5.2023.

risolvere alcune criticità, emergenti dalla prassi, che attualmente impediscono l'ottimale redazione dei medesimi documenti. Vanno altresì valutate positivamente anche le recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale, orientate al miglioramento della qualità della legislazione regionale, citate in apertura della presente relazione.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio, per ciascun ambito tematico, le fattispecie nei cui confronti sono state riscontrate criticità.

Quanto agli esiti analitici del controllo per ogni singola legge regionale esaminata, si rinvia alla prima parte dell'Appendice di questa relazione "Esiti del controllo. Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze", nella quale, in forma schematica e dettagliata, vengono espone le criticità e/o le problematiche emerse a seguito del controllo, nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze, svolte sulla base dei principi di riferimento ivi evidenziati.

5.1.1 Valutazione effetti finanziari sostanziali derivanti da disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria e problematiche inerenti alla distinzione tra norme recanti clausole di invarianza e norme prive di oneri.

Come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, che costituisce puntualizzazione tecnica del principio di analitica copertura degli oneri finanziari e interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti alle disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, le medesime relazioni devono riportare *"la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria"*. Inoltre, laddove si ritenga che lo stanziamento per le spese già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne dovrebbe dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (Sent. n. 200/2022).

Anche la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 10/2013/INPR, ha specificato che l'indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli. In tali casi, è necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (Corte cost., Sent. n. 272/2011, secondo un principio espresso fin dalla Sent. n. 30/1959).

Non va dimenticato che, come più volte puntualizzato dalla Corte costituzionale, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di *"documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria"*. Ciò vale anche nei confronti delle clausole di invarianza della spesa che devono essere giustificate, ai fini delle valutazioni sostanziali relative all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri riferiti alle leggi scrutinate, *"da puntuali relazioni o documenti esplicativi"* (Corte cost., Sent. n. 25/2021, n. 235/2020 e n. 188/2015).

Ciò premesso, continua a registrarsi, nella legislazione regionale, la presenza di disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria per le quali, nelle correlate relazioni tecnico finanziarie, non risultano esplicitati adeguati elementi informativi che consentano di valutare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte e/o l'attendibilità della copertura realizzata.

Il fenomeno si riscontra già nella legge regionale n. 1/2022 (Modifiche alla l.r. n. 14/2015 inerente disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), laddove la RTF relativa agli oneri previsti dall'art. 3, imputati alle risorse regionali destinate al parco progetti - volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi POR

FESR 2014/2020 e POR FESR 2021/2027 - invocando una clausola di neutralità finanziaria, attesta che sono già state stanziati importanti risorse regionali aggiuntive tali da non rendere necessari nuovi stanziamenti per la copertura finanziaria delle spese in esame. Tali oneri potenziali, che trovano copertura con le citate risorse già esistenti nel bilancio regionale, peraltro di cospicua entità, non risultano tuttavia quantificati; inoltre, non risulta analiticamente dimostrato, nella relazione tecnica, che gli stanziamenti già vigenti sono in grado di sostenere il peso di tali nuovi oneri potenziali.

La medesima problematica si riscontra con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria invocate a fronte degli oneri e riferite a numerosi articoli della legge regionale n. 8/2022 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze); va in generale rilevato che non pare soddisfacente la mera affermazione della sussistenza in bilancio di sufficienti risorse già stanziati e utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità individuate dalla legge, senza che ne venga attestata in maniera dettagliata la relativa entità e disponibilità.

Nel caso degli oneri autorizzati, in particolare, a fronte delle previsioni degli art. 24 e 78 della stessa legge regionale n. 8/2022, inoltre - relativi rispettivamente a incentivi per l'insediamento di imprese nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali e all'utilizzo di risorse a copertura di spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo dei costi per il trasporto pubblico locale - seppur le relazioni tecnico finanziarie a corredo delle due disposizioni, recanti clausole di neutralità finanziaria, evidenzino la congruità degli stanziamenti già presenti in bilancio (riprogrammati per le nuove finalità), a risultare carente è la puntuale quantificazione della spesa.

Anche nel caso della legge regionale n. 7/2022 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina) la mancata quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, la cui copertura viene assicurata, invocando una clausola di neutralità finanziaria, con le risorse disponibili già stanziati e oggetto di riprogrammazione,

senza peraltro che ne sia puntualmente evidenziata l'entità, non consente una rigorosa valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni approvate.

La stessa problematica investe la legge regionale n. 9/2022 (Disposizioni in materia di intermodalità) laddove la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, con riferimento agli oneri derivanti dall'introduzione, tra le fattispecie già oggetto di finanziamento regionale, di due ulteriori tipologie di servizi di trasporto intermodale, pone a carico di risorse già previste in bilancio la correlata spesa, non esplicitamente individuata nel *quantum*.

Anche la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 16/2022 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) - che disciplina i sostegni sanitari, sociosanitari e sociali (anche attraverso specifici interventi di carattere economico) finalizzati a sostenere l'abitare inclusivo delle persone con disabilità nel loro contesto sociale di appartenenza - evidenzia il ricorso, ai fini della copertura dei relativi oneri, non quantificati nel dettaglio, a una clausola di neutralità finanziaria, avvalendosi della riprogrammazione di fondi già previsti in bilancio.

Una fattispecie peculiare è costituita dalla disposizione di cui all'art. 123 della legge n. 8/2022 (Legge multisettoriale 2022), che apporta modifiche in materia di contributi per iniziative riguardanti il ricordo della tragedia del Vajont; in tale caso non risulta chiaro se la norma di cui trattasi sia priva di riflessi finanziari, ovvero se costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un onere, o se risulti effettivamente, come indicato nella relazione tecnico finanziaria, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziare in bilancio.

Si richiama in proposito quanto già evidenziato nella precedente analoga relazione¹⁷ in merito alla sostanziale distinzione tra le disposizioni per le quali viene invocata una clausola di neutralità finanziaria (norme onerose che dispiegano effetti finanziari, da individuarsi nel *quantum*, che tuttavia vengono risolti attraverso una più efficiente utilizzazione di risorse già previste e disponibili in bilancio) e quelle effettivamente prive di oneri (norme che non

¹⁷ Deliberazione n. FVG/ 45 /2022/RQ del 18 luglio 2022.

comportano alcun effetto finanziario per le quali non si pone il problema della copertura bensì quello della dimostrazione dell'asserita assenza di oneri).

Nel caso della legge regionale n. 20/2022 (Modifiche alla l.r. n. 14/2010 recante norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), la quale dispone che ai fini della copertura degli oneri complessivamente stimati per il raggiungimento delle finalità del provvedimento si provvede a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio, la relazione tecnico finanziaria evidenzia che, posto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, viste le attuali disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa per gli anni 2023 e 2024, *“si provvederà all'eventuale adeguamento dei rispettivi stanziamenti in sede di redazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”*.

Preme sottolineare, nel caso di cui trattasi, che solo alcune relazioni tecnico finanziarie (in particolare quelle relative alle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti per i soggetti residenti nei Comuni confinari e alla programmazione, gestione, manutenzione del software per l'accesso digitale alle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti) prevedono la quantificazione, a mezzo di stima, del costo degli interventi, peraltro senza fornire ulteriori informazioni di dettaglio che consentano di dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità, tali da *“sopportare il peso”* di oneri per fini diversi da quelli per cui le somme stanziare sono state originariamente previste in sede di bilancio 2022-2024.

Pur preso atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio”*, si osserva che laddove, comunque, *“si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento di spesa complessivo già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»)”*¹⁸.

¹⁸ Si veda, in proposito, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 200/2022.

Va peraltro rilevato che la tecnica di copertura finanziaria utilizzata (copertura esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto di fondi disponibili, unitamente al rinvio ai futuri stanziamenti del bilancio 2023-2025), oltre a porre dubbi sulla scarsa coerenza del bilancio in corso rispetto al principio della legislazione vigente (le nuove norme introdotte dovrebbero infatti trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione di nuove normative regionali), incide sulle future previsioni degli stanziamenti di bilancio che si troveranno, in questo modo, destinati a svolgere una funzione servente, rispetto alle necessità determinatesi a legislazione vigente, scontando tali oneri aggiuntivi.

In via generale va osservato che la previsione di una spesa, peraltro non espressamente quantificata, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo di gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.

Inoltre, si ribadisce che, ove la nuova spesa recata da un provvedimento si ritenga sostenibile senza ricorrere all'individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da un'adeguata dimostrazione economica e contabile (Corte cost., Sent. n. 115/2012). La stessa Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che, laddove si reputi che lo stanziamento di spesa già vigente in bilancio sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne dovrebbe dare un'analitica e puntuale dimostrazione nella relazione tecnica (Sent. n. 200/2022).

Si osserva che le citate carenze informative osservate nelle relazioni tecnico finanziarie correlate alle menzionate disposizioni dotate di clausole di neutralità finanziaria, non consentono di verificare con certezza se l'asserita invarianza delle risorse sia in concreto praticabile ovvero se invece risulti una "mera clausola di stile, priva di sostanza" (sentenza Corte Cost. n. 5/2018).

Inoltre, l'ampia casistica rilevata nel 2022, con riferimento al rinvio alle "risorse in essere" come metodologia di risoluzione degli obblighi di quantificazione e di copertura degli oneri "costituisce una tendenza che va giudicata negativamente, in quanto in buona sostanza elusiva dell'obbligo di copertura" (Relazione quadrimestrale Sez. Riunite settembre-dicembre 2019 sopra citata). Ciò fatti salvi i casi in cui venga dimostrata puntualmente, nelle relazioni tecnico finanziarie, la capienza delle risorse già stanziata dove, comunque, viene a emergere un aspetto che potrebbe presentare delle criticità ovvero quello legato alla valutazione della correttezza dei parametri utilizzati per la costruzione *ex ante* delle previsioni di bilancio.

5.1.2 Laconicità, trascuratezza o assenza delle relazioni tecnico-finanziarie con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio.

È ben noto come anche il legislatore regionale sia chiamato al rispetto dell'obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle minori entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, secondo i dettami dell'art. 17 della legge 196/2009¹⁹, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale nonché dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi prefissati.

Come già evidenziato in altra parte della presente relazione, ai fini delle valutazioni e osservazioni inerenti alla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, la relazione tecnico finanziaria, come prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, assume pertanto un'importanza fondamentale in quanto è chiamata a garantire la massima trasparenza possibile nelle scelte contabili e la loro effettiva conoscibilità da parte degli *stakeholders* e, in generale, della comunità amministrata, oltre che dei decisori.

Pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della completezza e accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie, l'odierno referto evidenzia che sussistono ancora diversi casi in

¹⁹ Si veda in proposito anche la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 08/SEZAUT/2021/INPR del 27.5.2021.

cui non viene data, attraverso le stesse RTF, una puntuale attuazione ai principi che presidiano la chiara comprensione e l'intelleggibilità della reale portata finanziaria del singolo provvedimento regionale rispetto all'ordinamento in vigore²⁰.

Trattasi di casistiche che sovente evidenziano l'insufficienza e/o l'inefficacia degli elementi informativi forniti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere come stimato.

Nel caso della legge regionale n. 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022), la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, introdotta attraverso un emendamento d'Aula, che prevede il trasferimento di risorse regionale all'ETPI per lo svolgimento di operazioni elettorali per la nomina del Comitato ittico, nonostante la previsione di oneri, non è corredata dalla prevista relazione tecnico finanziaria; risultano, pertanto, del tutto assenti le informazioni concernenti i criteri di quantificazione della spesa.

Anche la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 11/2022 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché di disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al d.l. 40/2021), che prevede la sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione, il Comune di Sappada e la PromoTurismoFVG al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, introdotta per effetto di un emendamento d'Aula (em. n. 7.1), non risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria semplificata prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale²¹. Le norme finanziarie espresse nel testo legislativo prevedono, tuttavia, che per le finalità legate al citato articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e

²⁰ Ciò, verosimilmente, è anche conseguenza della breve tempistica in cui, a volte, matura la decisione legislativa – specialmente con riferimento all'approvazione degli emendamenti – che non facilita una ponderata valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni.

²¹ Con nota prot. n. 2691 del 12.5.2023, il Segretario generale del Consiglio regionale ha precisato che, nel caso di specie, *“la Presidenza del Consiglio ha ammesso al voto, pur in assenza di relazione tecnico finanziaria, l'emendamento 7.1, da cui la citata norma trae origine, in quanto l'intervento ivi previsto, già finanziato dall'articolo 2, commi da 32 a 34, della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021) non costituisce un nuovo intervento (che richiederebbe un apposito finanziamento e relativa relazione tecnico finanziaria) bensì indica l'accordo di programma fra Regione, Comune di Sappada e PromoturismoFVG come lo strumento idoneo per definire le modalità di programmazione e di esecuzione di un intervento in realtà già finanziato. La norma finanziaria prevista dall'articolo 45, comma 2, della legge regionale 11/2022 ha peraltro esclusivamente lo scopo di richiamare le poste di bilancio già stanziate nell'articolo 2, commi da 32 a 34, della legge regionale 26/2020”*.

valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli esercizi 2022-2024, lasciando così sottendere la presenza di oneri, peraltro non quantificati, che, per effetto di una clausola di neutralità finanziaria, trovano copertura attraverso risorse già stanziata in bilancio che (verosimilmente) vengono riprogrammate.

Con riferimento a due disposizioni inserite nell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), rispettivamente relative alla concessione di contributi alle Ater per interventi sull'edilizia residenziale pubblica (comma 6) nonché all'integrazione, da parte della Regione, con proprie risorse, dei fondi messi a disposizione dalla legge 112/2016 al fine di permettere l'abitare sociale alle persone con disabilità (comma 8), si evidenzia che, nelle note agli emendamenti d'Aula che le hanno introdotte, viene attestato che i medesimi interventi non comportano *maggiori* oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Anche per tali due disposizioni non risultano, tuttavia, compilate le relazioni tecnico finanziarie semplificate previste dall'art. 86 bis, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale; in questo caso, non è chiaro se trattasi di norme prive di riflessi finanziari (in quanto meramente programmatiche) ovvero se le medesime sottendono la presenza di oneri che vengono coperti con risorse già stanziata e disponibili in bilancio (eventualmente) riprogrammate. Con riferimento al rilievo in argomento, il Segretario generale del Consiglio regionale, con nota prot. n. 2691 del 12.5.2023, ha precisato che la Presidenza del Consiglio ha ritenuto che le norme di cui trattasi *“avessero natura programmatica e di indirizzo, e quindi fossero senza oneri, in coerenza con l'impostazione della legge 16 che per le diverse aree di intervento reca l'indicazione degli obiettivi, principi e criteri di azione da coordinare all'interno del Piano regionale della disabilità di cui all'articolo 15 in cui poi confluiscono le modalità e la ricognizione delle risorse a disposizione delle singole Direzioni centrali interessate”*. Lo stesso Segretario ha sottolineato che, di fatto, entrambi gli emendamenti che hanno introdotto le norme in esame riportano in calce la nota che *“non comportano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale”* in conformità con il punto 3.2 delle Linee guida che consente l'attestazione in calce alla disposizione interessata dell'assenza di oneri in luogo dell'allegazione della relazione tecnico finanziaria. Si osserva in proposito che la dicitura *“non comportano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale”* non è univocamente riconducibile (sovrapponibile) con certezza alla fattispecie di assenza di oneri. La stessa

espressione, infatti, potrebbe anche essere agevolmente intesa come clausola di neutralità finanziaria (ovvero la norma comporta oneri che, tuttavia, non sono “aggiuntivi” - cioè non vanno a incrementare quelli già previsti in bilancio - ma trovano copertura in stanziamenti già vigenti nel bilancio di riferimento che sono in grado di sostenere anche il peso delle nuove spese arrecate dalle norme introdotte).

In ulteriori casistiche il controllo ha evidenziato che le relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti, pur presenti, non specificano con sufficiente minuzia gli elementi necessari per valutare l’attendibilità e la congruità della quantificazione dell’onere previsto.

Nel caso della legge regionale n. 1/2022 (Modifiche alla l.r. n. 14/2015 inerente disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita” 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), la quantificazione dell’onere complessivamente autorizzato dalla legge (pari a 50 milioni di euro) ai fini dell’assegnazione di risorse integrative regionali per il finanziamento delle proposte progettuali candidate nel Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal FESR considerate strategiche, deriva da alcune stime formulate dall’Autorità di gestione. Il comma 4 dell’art. 7 ter della l.r. 14/2015, come inserito dall’art. 2, c. 1, della legge, prevede tuttavia che, con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale, l’Amministrazione regionale possa, comunque, integrare l’autorizzazione di spesa di cui trattasi. Si osserva che, in questo contesto, assume peculiare rilevanza la problematica afferente alla chiara e dettagliata enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri - nella fattispecie trattasi di oneri inderogabili di parte capitale - fino alla completa attuazione delle norme, posto che la medesima quantificazione è suscettibile di dispiegare effetti anche negli esercizi oltre il triennio 2022-2024 considerato.

Con riferimento alla legge regionale n. 2/2022 (FVG Plus SpA), si osserva invece che nella RTF a corredo del disegno di legge non risultano specificati elementi utili a valutare in maniera compiuta l’attendibilità e la congruità della quantificazione operata a fronte dell’onere previsto per la costituzione della nuova società per azioni, denominata FVG PLUS SpA (che verrà

qualificata quale società in house della Regione), anche con riferimento a eventuali spese successive la sua costituzione²².

Anche nel caso della legge regionale n. 6/2022 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), il controllo ha rilevato problematiche attinenti all'accuratezza nell'indicazione dei mezzi di copertura, nonché relative all'analiticità dei dati e degli elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri. Con riferimento in particolare alla quantificazione delle spese autorizzate dalla legge in esame, va evidenziato che, dalla relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula, risulta che l'onere finanziario è frutto di una stima effettuata sulla base del costo medio degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2 (convenzioni per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici per la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni), dall'articolo 5, commi 2 e 7 (incentivi per attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA nonché per raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni, ecc. e progetti sociali e di pubblica utilità in cooperazione con istituzioni locali) e dall'articolo 6, comma 1 (incentivazione dello studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione e l'organizzazione di seminari informativi culturali). Sarebbe risultata opportuna una maggiore analiticità nella descrizione dei dati e metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari, nella consapevolezza che tali informazioni sono finalizzate a consentire, ai fini dell'attuale controllo ma soprattutto, in prima battuta, al decisore politico, di valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione degli oneri in parola e, pertanto, gli effetti finanziari dei medesimi oneri sul bilancio.

Nel caso della legge regionale n. 11/2022 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al d.l. n. 40/2021), con riferimento agli oneri recati dagli art. 20 (indennizzo a seguito di revoca di provvedimenti autorizzatori o

²² Si evidenzia, peraltro, che l'articolo 2, comma 18, della successiva l.r. n. 22/2022 (legge di stabilità 2023), ha previsto, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della citata società, che l'Amministrazione regionale eroghi annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare di tale contributo annuale è stabilito con la stessa legge regionale di stabilità.

concessori alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune e indennizzo a seguito di divieto o imposizione dello sradicamento e del taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune ecc. per pericoli legati alla sicurezza), 21 (messa in pristino d'ufficio dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e asporto dei materiali di risulta, a seguito cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune) e 44 (trasferimento a PromoTurismoFVG di risorse per investimento al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili macchinari e attrezzature), va in generale rilevato che le relative RTF non sembrano offrire un sufficiente dettaglio delle informazioni riguardanti i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dei citati oneri finanziari, soprattutto con riferimento agli elementi necessari per valutare l'attendibilità e la congruità delle quantificazioni operate a mezzo di stime. Ciò anche considerato che alcuni oneri previsti a fronte di indennizzi sono stati quantificati (e trovano copertura) per il solo esercizio 2022: tale previsione sembrerebbe mal conciliarsi con le disposizioni in parola che potrebbero potenzialmente estendere i propri effetti anche negli esercizi finanziari successivi.

Con riferimento agli oneri previsti dalla legge regionale n. 16/2022 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), per garantire il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e conseguenti all'attribuzione della titolarità di servizi e interventi a favore di persone con disabilità alle Aziende sanitarie regionali, si evidenzia che le relative relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge, anziché riportare l'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione dell'importo dei medesimi oneri, si limitano a definire le finalità degli interventi, tralasciando gli elementi necessari per consentire le valutazioni sull'attendibilità e la congruità delle quantificazioni operate.

Anche nel caso della legge regionale n. 17/2022 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma) e della l.r. n. 18/2022 (Disposizioni regionali per la transizione energetica) l'esame delle relazioni tecnico finanziarie ha fatto emergere le medesime problematiche attinenti all'analiticità dei dati e degli elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla legge. Nuovamente, la mancanza di dettagliati elementi informativi in grado di spiegare, in maniera analitica, le conseguenze finanziarie delle decisioni assunte e la

compatibilità di queste ultime con le risorse disponibili, precludono l'espressione di valutazioni obiettive in merito all'attendibilità e alla congruità delle quantificazioni operate. In particolare, nel caso della l.r. n. 17/2022, istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), con riferimento alla quantificazione, pari a complessivi 24 milioni di euro per il biennio 2023-2024, dell'accantonamento a fronte della spesa riferita al concorso regionale alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito per i Comuni derivanti dall'applicazione di aliquote ridotte, ovvero all'azzeramento, dell'imposta dovuta per i fabbricati strumentali all'attività economica, la dichiarata presenza, nella relativa relazione tecnico finanziaria, di variabili incerte incidenti sulla quantificazione dell'onere (mancanza di dati relativi ad alcuni enti, riflessi della pandemia sul gettito, scelte fiscali degli enti medesimi), senza esplicitare né i risvolti né il significato e le implicazioni contabili sottostanti, non consente una ricostruzione analitica del percorso seguito per la stima dell'onere medesimo, impedendo così una compiuta valutazione dell'attendibilità della quantificazione operata. Tali valutazioni risultano tanto più pregnanti laddove l'impatto finanziario degli oneri indotti sul bilancio, come nel caso di specie, risulta elevato.

In una ulteriore circostanza, gli oneri previsti dall'art. 6, comma 2, della l.r. n. 6/2022 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) conseguenti all'istituzione di borse di studio o premi a favore di studenti del Fvg che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini e dell'ANA, destinati a trovare copertura attraverso le risorse del bilancio del Consiglio regionale (e pertanto detta copertura va intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati), non risultano quantificati nella relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge e degli emendamenti. Con riferimento alla mancata quantificazione degli oneri in argomento si ribadisce che l'Assemblea deliberante deve essere sempre informata in modo analitico, attraverso la documentazione a corredo delle nuove previsioni legislative, degli oneri preventivati e dei correlati mezzi di copertura con riferimento a ogni disposizione comportante spesa.

Nei confronti della l.r. n. 3/2022 (Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura), invece, si evidenzia in particolare la

carenza della relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge laddove è stato attestato, senza fornire un'adeguata dimostrazione, che il provvedimento non comporta oneri finanziari in quanto "riorganizza funzioni e attività già disciplinate dalle leggi regionali 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) e 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)". Si ricorda che la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi, in assenza di un'adeguata dimostrazione, si traduce in una "mera clausola di stile, priva di sostanza" (sent. Corte Cost. n. 5/2018). Inoltre, sul piano contenutistico "non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico [...] ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima", senza potersi escludere che possano derivarne maggiori oneri a legislazione vigente (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Sez. Riunite - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019).

5.1.3 Ampliamento della platea dei potenziali beneficiari di interventi senza procedere a un rimpinguamento delle risorse originarie stanziata a bilancio e problematicità del ricorso alla formula di stile della neutralità finanziaria di tali interventi normativi.

Considerato il rilievo che tale problematica ha rivestito nella legislazione degli anni precedenti e le sue possibili implicazioni ai fini della formazione di eventuali debiti fuori bilancio, va innanzitutto evidenziato che il ridimensionamento del fenomeno osservato nella legislazione del 2021 è proseguito anche con riferimento alla legislazione del 2022.

Tale criticità è infatti stata riscontrata nella sola legge regionale n. 20/2022 (Modifiche alla l.r. n. 14/2010 recante norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo

sviluppo) laddove l'identificazione, in capo all' art. 12, comma 1, e attraverso la relativa relazione tecnico finanziaria, di una clausola di neutralità finanziaria, parrebbe non tenere conto dell'estensione dei beneficiari del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione introdotta, di fatto, attraverso la modifica che ha esteso anche ai soggetti titolari di contratti di noleggio a lungo termine di mezzi autorizzati a beneficiare del contributo in oggetto. Si ribadisce, come già osservato nei precedenti analoghi referti, che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.

5.1.4 Ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative originariamente finanziate, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione effettuata a suo tempo.

Tale modalità di copertura, ampiamente utilizzata in passato, pur non costituendo più quella maggiormente utilizzata per la copertura dei nuovi oneri indotti dalla legislazione (nel 2022 lo storno/rimodulazione di fondi interessa il 30% delle coperture degli oneri previsti nel triennio 2022-2024), sconta ancora una insufficiente esplicitazione, nei documenti a corredo dei provvedimenti legislativi, delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative programmate e finanziate *ab origine*, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione. La copertura a mezzo di storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa, pur legittima e di dinamica attuazione gestionale e finanziaria, presuppone tuttavia una "elasticità" nell'allocazione delle risorse in bilancio che non risulta affatto agevole valutare nei suoi aspetti tecnici soprattutto in carenza di informazioni dettagliate; la laconicità delle informazioni può facilmente generare incertezze in merito ai

criteri con i quali viene operata la programmazione finanziaria nonché riguardo alla congruità delle allocazioni contabili in funzione delle necessità di spesa previste per specifici obiettivi. Detta modalità di copertura, sotto il profilo operativo, a causa della sua interferenza con la pregressa programmazione finanziaria e finalizzazione della spesa, richiederebbe in definitiva un più ampio e oneroso dettaglio di verifica e di informazione nella corrispondente relazione tecnico finanziaria.

Se si esclude la documentazione a corredo della legge regionale n. 19/2022 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del FVG e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), nei confronti della quale la valutazione, sotto gli aspetti in argomento, risulta positiva, l'esame della legislazione 2022 fa emergere, come in passato, un'ampia casistica di relazioni tecnico finanziarie relative a disposizioni i cui oneri vengono coperti a mezzo di storno di fondi, nelle quali, ai fini della dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste, viene utilizzata una mera formula standardizzata per attestare *"l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide"*. Tale attestazione, in assenza di ulteriori specifici dettagli informativi, non dà contezza al legislatore né delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste né della misura in cui sono state realizzate le iniziative programmate e finanziate *ab origine*.

Si evidenzia nuovamente l'importanza di dar conto con accuratezza al legislatore delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste, al fine di fargli cogliere, nella sostanza, i dettagli dell'attuazione, ma anche della variazione della decisione assunta in sede legislativa, sotto i profili amministrativo e contabile.

5.1.5 Aspetti incidenti sulla qualità della programmazione finanziaria.

Persistono le perplessità, già rimarcate in passato dalla Sezione, legate all'attendibilità della quantificazione e delle valutazioni iniziali, nonché alla qualità della programmazione,

quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa, per alcuni nuovi interventi previsti dalle leggi regionali n. 1 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14) e n. 4 (Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti).

Trattasi di interventi i cui oneri, inizialmente previsti a carico dell'esercizio 2022, in corso d'anno sono stati interessati dallo storno integrale, operato da parte di altri provvedimenti, tanto che al 31.12.2022 gli stanziamenti previsti nell'esercizio 2022 sui capitoli di riferimento risultano pari a zero.

Ulteriori elementi che incidono sulla valutazione della qualità della programmazione iniziale si riscontrano ancora nella già citata legge regionale n. 4/2022 (pur dato atto di quanto sopra esposto in merito all'azzeramento degli stanziamenti al 31.12.2022) laddove, all'onere di 200 mila euro, interamente di parte capitale, previsto a carico dell'esercizio 2022, finalizzato alla concessione di contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto, viene fatto fronte attraverso il prelievo dal fondo speciale di parte corrente n. 970090 "Nuovi provvedimenti legislativi" iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2022-2024. Le relazioni tecnico finanziarie a corredo degli emendamenti di Commissione evidenziano che l'onere in parola è stato quantificato attraverso una stima sulla base delle informazioni disponibili, anche a seguito di incontri con esperti e *stakeholders*, nonché tenendo conto della tipologia di interventi strutturali di protezione della coltura e di prevenzione dei danni che potrebbero insistere sui castagneti in argomento.

Anche nel caso della l.r. n. 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022), dall'esame delle variazioni di cui alla tabella A allegata alla legge, emerge che la copertura di alcuni oneri di parte capitale viene realizzata a mezzo storno da partite iscritte nella parte corrente del bilancio (tale fenomeno riguarda spese per € 629.159,30 nel 2022, € 8.169,53 nel 2023 ed € 8.169,52 nel 2024).

Seppur il prelievo di partite di parte corrente per la copertura di spese di parte capitale, in via generale, non rappresenti una irregolarità, il fenomeno evidenziato comporta un irrigidimento delle poste di bilancio che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2017), *"a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà*

aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa". Nel caso di specie si richiama, inoltre, l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 che dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno "tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale"; trattandosi della modalità organizzativa più idonea a consentire una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire e a preconstituire le corrispondenti dotazioni finanziarie, la copertura realizzata attraverso il prelievo da detti fondi dovrebbe pertanto rispettare la destinazione (finalità) originaria del fondo medesimo.

5.1.6 Onere di copertura in riferimento a una legge "complessa".

Come già registrato nei precedenti analoghi referti, si è verificata, anche con riferimento alla legislazione del 2022, la fattispecie che vede la rappresentazione di parte della spesa recata dal provvedimento meramente a mezzo di una Tabella che risulta generica e inidonea a collegare con certezza le singole ipotesi di copertura finanziaria con l'onere di riferimento. Tale casistica riguarda, nello specifico, la legge regionale n. 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022). In particolare, l'art. 132 della legge citata prevede l'introduzione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, di una serie di variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge: il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa trova copertura *"nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima tabella A"*²³.

Con riferimento alle diverse spese previste nell'ambito delle citate variazioni, sia di parte corrente che di parte capitale, si segnala che, seppur le stesse siano riportate, con il dettaglio dei capitoli, a corredo degli emendamenti d'Aula, non risultano ad esse collegate relazioni

²³ La RTF a corredo dell'emendamento d'Aula 97 octies.1 evidenzia che "La norma è finalizzata a disporre le variazioni di bilancio come più puntualmente rappresentate nella Tabella A allegata al presente emendamento, che consistono in storni non altrimenti operabili con i diversi strumenti amministrativi a disposizione delle Direzioni regionali interessate dalle variazioni, operando a livello di diversa Missione ovvero diverso Programma. Dette operazioni si rendono assolutamente indispensabili e non diversamente procrastinabili, essendo funzionali a garantire l'assolvimento di attività considerate per l'Amministrazione regionale improrogabili".

tecnico finanziarie. Il quadro dei nuovi oneri introdotti (e autorizzati) e delle relative coperture finanziarie risulta pertanto caratterizzato da una certa indeterminatezza, in quanto può essere dedotto solo dalle variazioni contabili apportate al bilancio, senza che vengano esplicitati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, lasciando altresì preclusa la possibilità di effettuare qualsivoglia valutazione in merito alle linee di spesa che vengono diminuite, a fronte del diverso utilizzo della risorse disposto dal provvedimento, nonché in merito alle nuove o maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata. In particolare, le citate coperture avvengono a mezzo di storni di fondi, nuove/maggiori entrate e prelevamenti dal fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario di parte corrente. In merito si ribadisce quanto già espresso nella relazione in esito alla disamina delle leggi regionali di spesa approvate nel 2021, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. SRCFVG/45/2022/RQ, ove era già stato evidenziato, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle caratterizzate da un'elevata tecnicità contabile, pur risultanti coerenti con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate, soprattutto in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni di dettaglio in merito a oneri e relative coperture. Ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha più volte sottolineato la necessità di prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile" e l'importanza di corredare ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di un'apposita istruttoria nonché delle informazioni inerenti agli effetti finanziari previsti e alla relativa compatibilità con le risorse a disposizione (Sent. Corte cost. n. 184/2016 e n. 224/2014).

Si evidenzia, inoltre, che il fenomeno rilevato (coperture senza distinzione per singola disposizione onerosa), oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte operate, appare anche in contrasto con la legge di contabilità n. 196/2009 che prevede la formulazione di singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita a un onere.

Infine, si osserva che, dall'esame delle variazioni di cui alla citata tabella A allegata alla legge, emerge che la copertura di alcuni oneri di parte capitale viene realizzata a mezzo storno da partite iscritte nella parte corrente del bilancio. Come già evidenziato in precedenza, tale

fenomeno, pur non rappresentando una irregolarità, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio.

5.1.7 Osservazioni relative alla tecnica del “tetto di spesa”.

Nel caso della disposizione di cui all'art. 64 della legge n. 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022), che prevede la concessione di un contributo straordinario agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni della Regione, a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, fino al 31 dicembre 2022, si segnala che il comma 6 del medesimo articolo prevede che l'Amministrazione regionale trasferisca i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui trattasi *“fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio”*. Detto stanziamento è stato quantificato in 200 mila euro per il 2022 sulla base di una stima effettuata tenuto conto del numero di minori provenienti dall'Ucraina presenti in Regione. Come già rilevato in passato, si osserva che porre un tetto massimo di spesa - costituito dalla spesa autorizzata, seppur non obbligatoria - a fronte della concessione di contributi quali quelli in argomento, potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti richiedenti - nel caso di specie gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione - che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria domanda in caso di avvenuto raggiungimento del citato tetto massimo di spesa regionale.

Va inoltre considerato che, posto che le spese di cui trattasi non rivestono carattere di obbligatorietà, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare l'ammontare delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

5.2 Le deduzioni della Regione sulle problematiche riscontrate e gli esiti del contraddittorio.

Al fine di promuovere un contraddittorio sulle risultanze istruttorie della presente relazione, con nota prot. n. 1254 del 27 aprile 2023 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale, al Segretariato generale del Consiglio regionale e alla Direzione centrale finanze della Regione di presentare eventuali deduzioni e osservazioni.

L'Amministrazione regionale ha esposto le proprie conclusioni sulle valutazioni istruttorie concernenti le problematiche emerse, nel corso di una riunione di lavoro tenutasi in videoconferenza in data 24 maggio 2023, anticipandole con note della Direzione centrale finanze prot. n. 278733 del 12.5.2023 e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n. 2691 del 12.5.2023.

Si evidenzia, innanzitutto, che nella citata riunione il Segretario generale del Consiglio regionale e il Ragioniere generale hanno ribadito l'impegno delle rispettive strutture nel continuare a promuovere il miglioramento e la completezza del contenuto delle relazioni tecnico finanziarie nella consapevolezza che trattasi di documenti fondamentali per la verifica dell'adeguatezza della reale copertura finanziaria delle nuove norme introdotte (copertura che, in ogni caso, viene sempre garantita).

Ciò premesso, il Segretario generale del Consiglio ha posto l'accento sulle recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale con ricadute sul miglioramento del processo legislativo e della qualità della legislazione (richiamando in particolare gli articoli 86 ante e 92, comma 2 bis, lettera d) dello stesso Regolamento²⁴) e osservato che, sovente, le criticità inerenti l'accuratezza e l'eshaustività delle relazioni tecnico finanziarie nascono a causa delle ristrette tempistiche in cui maturano le proposte legislative, soprattutto nel caso della presentazione di emendamenti ai progetti di legge.

Lo stesso Segretario generale ha altresì espresso l'intenzione di predisporre azioni mirate all'incentivazione della collaborazione tra gli uffici della Direzione centrale finanze e lo stesso Segretariato, in modo da garantire adeguato supporto ai Consiglieri regionali e ai Capigruppo

²⁴ Si rimanda, ai fini delle considerazioni sulle recenti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale, al paragrafo 2.3 di questa relazione.

per gli aspetti concernenti la copertura finanziaria delle leggi e le tecniche di quantificazione degli oneri indotti dalle nuove disposizioni introdotte.

Il Ragioniere generale, pur nella consapevolezza che sussistono dei margini di miglioramento quanto alla puntuale e analitica compilazione delle relazioni tecnico finanziarie al fine di restituire un processo legislativo il più trasparente possibile, ha assicurato che le verifiche sull'adeguata e corretta copertura finanziaria delle nuove disposizioni che vengono discusse in Aula vengono puntualmente garantite dalla Direzione centrale finanze, anche nei casi in cui le tempistiche di presentazione degli emendamenti risultano estremamente ridotte.

Quanto alle osservazioni svolte dalla Sezione in merito all'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, lo stesso Ragioniere ha evidenziato che la problematica è strettamente legata alla programmazione dell'attività legislativa nonché alle priorità e all'autonomia politica del legislatore, elementi, questi ultimi, sui quali le strutture amministrative difficilmente sono in grado di incidere in maniera rilevante.

Risulta decisamente positivo, inoltre, l'intento dichiarato dalla Direzione centrale finanze in merito al graduale superamento dello strumento tabellare per evidenziare le coperture degli oneri e delle minori entrate recati da leggi settoriali complesse, a favore di una dettagliata disamina delle singole autorizzazioni di spesa e delle relative coperture per singola operazione contabile.

Con riferimento alle puntualizzazioni fornite dalle citate strutture regionali, la Sezione, nel prendere atto del positivo impegno per il miglioramento dei contenuti informativi e dell'accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie, richiama ancora una volta l'attenzione dell'Amministrazione sull'importanza che ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, venga corredata da un'apposita e puntuale istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale.

Tali informazioni, espresse nelle relazioni e nei documenti esplicativi, devono altresì accompagnare anche le disposizioni legislative che invocano o implicano, ai fini della relativa copertura finanziaria, clausole di invarianza della spesa. Si ribadisce inoltre che, nel caso di disposizioni per le quali viene attestato che gli interventi non comportano *maggiori* oneri finanziari a carico del bilancio regionale, la documentazione a supporto deve chiaramente

consentire di comprendere se trattasi di norme totalmente prive di riflessi finanziari (in quanto meramente programmatiche) ovvero se le medesime sottendono la presenza di oneri che vengono coperti con risorse già stanziata e disponibili in bilancio (eventualmente) riprogrammate (nel qual caso si configura una clausola di neutralità finanziaria).

6. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2022 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2022-2024.

6.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa inerente ai debiti fuori bilancio.

Nell'ottica del presente referto, anche la spesa derivante dalla riconduzione, attraverso il riconoscimento, all'interno del sistema di bilancio (e dei suoi equilibri) dei debiti derivanti da spese assunte in violazione di norme giuscontabili - ovvero dei debiti fuori bilancio - che possono essere riconosciuti legittimi ai sensi dell'art. 194 del Tuel, pone il problema della verifica della sua copertura al fine delle valutazioni afferenti all'incidenza sugli equilibri di bilancio nonché delle valutazioni in merito alla presenza, nel medesimo bilancio, degli opportuni e congrui accantonamenti. La sussistenza di debiti fuori bilancio è infatti suscettibile di comportare, nel tempo, una possibile alterazione degli equilibri di bilancio.

Per tale motivo, nonché per la correlata esigenza di verificare le modalità attraverso le quali la copertura finanziaria viene assicurata, la relazione sulla copertura delle leggi di spesa costituisce la sede per siffatte disamine. Resta tuttavia estraneo alle suddette valutazioni il tema della quantificazione della spesa da coprire, il cui ammontare corrisponde all'entità del debito da riconoscere.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, nella propria deliberazione n. 27/2019 ha in proposito sottolineato, con specifico riferimento alla regolazione contabile dei debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, c. 1, del Tuel, che la finalità legata alla valutazione dell'incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio

“potrebbe essere frustrata” laddove il riconoscimento del debito intervenga dopo il pagamento. La medesima Sezione ha altresì evidenziato che, in ogni caso, l'accantonamento di somme in bilancio non esime “dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività”²⁵.

L'importanza e la portata dell'impatto della tematica in argomento sulle risultanze contabili regionali hanno motivato la scelta di questa Sezione in merito all'inserimento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio tra quelle oggetto di controllo ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione (DAS) e di legittimità e regolarità delle relative operazioni anche per l'esercizio 2022²⁶.

I grafici che seguono evidenziano l'evoluzione della legislazione regionale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nel quinquennio 2018-2022.

Tabella 16 -Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel quinquennio 2018-2022

	Art. 73, c.1, lett. a) d.lgs. 118/2011 (sent. esecutive)	% sul totale DFB art. 73, c.1, lett. a) riconosciuti nell'anno	art. 73, c.1, lett. e) d.lgs. 118/2011 (acq. beni e servizi in assenza del prevent. imp. di spesa)	% sul totale DFB art. 73, c.1, lett. e) riconosciuti nell'anno	TOTALE COMPLESSIVO DFB RICONOSCIUTI
Anno 2018	€ 3.232.430,60	89,91%	€ 362.864,43	10,09%	€ 3.595.295,03
Anno 2019	€ 1.212.674,54	22,59%	€ 4.156.086,28	77,41%	€ 5.368.760,82
Anno 2020	€ 1.118.973,12	78,79%	€ 301.171,76	21,21%	€ 1.420.144,88
Anno 2021	€ 26.007,37	17,51%	€ 122.521,87	82,49%	€ 148.529,24
Anno 2022	€ 1.978.101,36	89,13%	€ 241.222,04	10,87%	€ 2.219.323,40

Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base della precedente relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nel 2021 dalla Regione FVG nonché delle singole leggi regionali emanate nel 2022.

²⁵ Si ribadisce che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”. Inoltre, “la forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (Corte Cost. Sent. n. 192/2012).

²⁶ In aderenza al piano di lavoro, approvato con deliberazione n. FVG/9/2023/INPR del 14.2.2023, ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2022, la Sezione ha inteso approfondire, con riferimento al rendiconto 2022, in sostanziale continuità con i criteri adottati per la DAS riferita al rendiconto 2021, alcune procedure contabili che attengono a istituti che incidono in modo significativo sulle risultanze del rendiconto tra cui quella relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011 (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa). Sono state, a tal fine, selezionate in maniera casuale due operazioni inerenti rispettivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 32.216,32 (avvenuto con la l.r. n. 8/2022) relativo al piano Operativo SIIR Sanità 2021-2023 - e al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 21.542,00 (avvenuto con la l.r. n. 22/2022) relativo a interventi di dragaggio dei canali lagunari nella Laguna di Marano e Grado. Per gli approfondimenti si rimanda alla Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia e di legittimità delle relative operazioni per l'esercizio 2022.

Se nell'esercizio 2021 l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti aveva subito una netta e positiva riduzione rispetto agli esercizi precedenti (riduzione del 89,54% rispetto al totale dei debiti riconosciuti nel 2020), per contro, i dati relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2022, pari a complessivi € 2.219.323,40, evidenziano che il fenomeno in argomento risulta nuovamente in aumento con un incremento percentuale, rispetto al 2021 (anno in cui erano stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 148.529,24), del 1394,20%.

Quanto alle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti, va evidenziato che nel 2022 la tipologia di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 (ovvero i debiti da sentenze esecutive) ha visto uno spiccato aumento rispetto all'anno precedente, passando da € 26.007,37 a € 1.978.101,36. Ciò dipende, in maniera preponderante, dal riconoscimento di un debito di € 1.956.965,81 a fronte dell'emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Trieste - Sezione civile.

Nel 2022 anche la tipologia di debiti riconosciuti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 (ovvero quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa), risulta di ammontare superiore rispetto all'esercizio precedente, assestandosi su un importo di € 241.222,04 (+ 96,88% rispetto al 2021).


6.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2022-2024.

Nel 2022 è stata riconosciuta, attraverso le leggi regionali n. 8/2022, 13/2022, 15/2022 e 22/2022 la legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 2.219.323,40 di cui € 2.175.515,43 imputati all'esercizio 2022 ed € 43.807,97 imputati all'esercizio 2023.

Il riconoscimento di detti debiti concerne per € 1.978.101,36 (tutti riferiti al 2022) la fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (sentenze esecutive) e per € 241.222,04 (di cui € 197.414,07 afferenti all'esercizio 2022 ed € 43.807,97 afferenti all'esercizio 2023) la fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa).


Le tabelle che seguono espongono le diverse fattispecie di debiti fuori bilancio la cui legittimità è stata riconosciuta con legge regionale nel 2022 rispettivamente in termini complessivi e per singola legge regionale di riconoscimento.

Tabella 17 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 18 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 per legge regionale



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

La seguente tabella evidenzia tra l'altro, oltre agli importi e alle tipologie dei singoli debiti riconosciuti, l'esercizio di imputazione della spesa, la Missione, il Programma e il Titolo cui afferiscono le singole autorizzazioni di spesa, nonché le modalità di copertura utilizzate a fronte della spesa riconosciuta.

Tabella 19 - Coperture debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2022	Imp. 2023	Imp. 2024	Miss. Prog. Tit. autorizz. spesa	Copertura
1	8/2022	Direz. centr. risorse agroalim. forestali e ittiche	e)	Convenzione dd. 2.12.2020 per delega funzioni in materia viticola	8.409,56	0	0	16-1-1	Rimodulaz. da Miss. 16 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 6332)
2	8/2022	Direz. centr. attività produtt. e turismo	e)	Fondo incentivante per funzioni tecniche di affidamento ed esecuz. contratto di servizio supporto tecnico organizzativo e amm.vo - Comitato gestione FRIE	33.642,00	0	0	14-1-1	Rimodulaz. da Miss. 14 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 8026)
3	8/2022	Direz. centr. attività produtt. e turismo	e)	Fondo incentivante per funzioni tecniche di affidamento ed esecuz. contratto di servizio gestione agevolaz. L. 1329/1965	19.213,08	0	0	14-1-1	Rimodulaz. da Miss. 14 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 2430)
4	8/2022	Direz. centr. infrastrutt. e territorio	e)	Convenzione rep. 9782 dd. 23.2.2017 - DGR 1690 dd. 13.11.2020 attività acquisiz. domande edil. agevolata	3.294,00	0	0	8-2-1	Storno da Miss. 12 Prog. 6 Tit. 1 (cap. 3301)
5	8/2022	Direz. centr. infrastrutt. e territorio	e)	Convenzione rep. 9784 dd. 23.2.2017 - DGR 1690 dd. 13.11.2020 attività acquisiz. domande edil. agevolata	1.403,00	0	0	8-2-1	Storno da Miss. 12 Prog. 6 Tit. 1 (cap. 3301)
6	8/2022	Direz. centr. infrastrutt. e territorio	e)	Convenzione rep. 9783 dd. 23.2.2017 - DGR 1690 dd. 13.11.2020 attività acquisiz. domande edil. agevolata	1.158,00	0	0	8-2-1	Storno da Miss. 12 Prog. 6 Tit. 1 (cap. 3301)

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2022	Imp. 2023	Imp. 2024	Miss. Prog. Tit. autorizz. spesa	Copertura
7	8/2022	Direz. centr. infrastrutt. e territorio	e)	Convenzione rep. 9688 dd. 12.12.2014 - DGR 2057 dd. 07.11.2014 attività acquisiz. domande edil. agevolata	83.684,59	0	0	8-2-1	€ 20.000 storno da Miss. 12 Prog. 6 Tit. 1 (cap. 3301)
									€ 63.684,59 storno da Miss. 8 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 8419)
8	8/2022	Direz. centr. infrastrutt. e territorio	e)	D.P.Reg. 0166/Pres. dd. 28.9.2021 - gettoni di presenza	163,44	0	0	1-1-1	Storno da Miss. 9 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 3427)
9	8/2022	Avvocatura della Regione	a)	Sentenza TAR FVG n. 287/2020	650,00	0	0	1-11-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
10	8/2022	Avvocatura della Regione	a)	Sentenza TAR FVG n. 3/2017	325,00	0	0	1-11-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
11	8/2022	Avvocatura della Regione	e)	DGR n. 222 dd. 9.2.2018 - conferimento incarico difesa della RAFVG	13.132,08	0	0	1-11-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 664)
12	8/2022	Direz. centr. salute, politiche sociali e disabilità	e)	Piano Operativo SIIR Sanità 2021-2023	32.216,32	0	0	13-7-1	Rimodulaz. da Miss. 13 Prog. 7 Tit. 1 (cap. 343)
13	13/2022	Direz. centr. risorse agroalim. forestali e ittiche	a)	Tribunale ordinario di Trieste - Sezione Civile, sentenza n. 268/2022 del 27/05/2022 emessa in esito al procedimento sub RG 1572/2019	9.148,31	0	0	16-2-1	Rimodulaz. da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6131)
14	13/2022	Avvocatura della Regione	a)	Tribunale ordinario di Trieste - Sezione Civile, decreto RG 2649/2013 del 2/10/2013	3.172,00	0	0	1-11-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
15	13/2022	Direz. centr. risorse agroalim. forestali e ittiche	a)	Sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 220/22 del 31/05/2022 emessa in esito al procedimento sub RG 1696/2021	2.605,00	0	0	1-3-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 3088)
				Sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 220/22 del 31/05/2022 emessa in esito al procedimento sub RG 1696/2021 - interessi di mora	235,24	0	0	1-3-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 3088)

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2022	Imp. 2023	Imp. 2024	Miss. Prog. Tit. autorizz. spesa	Copertura
16	13/2022	Direz. centr. infrastrutt. e territorio	a)	Tribunale ordinario di Trieste - Sezione Civile, Decreto ingiuntivo n. 333/21 del 02/06/2021	1.956.965,81	0	0	10-2-1	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 1002 - fondo contenzioso) per € 1.162.243,62 Rimodulaz. da Miss. 10 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6978) per € 794.722,19
				Tribunale ordinario di Trieste - Sezione Civile, Decreto ingiuntivo n. 333/21 del 02/06/2021 - interessi di mora	5.000,00	0	0	10-2-1	Rimodulaz. da Miss. 10 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3981)
17	15/2022	Direz. centr. risorse agroalim. forestali e ittiche	e)	Contratto del 26.5.2022 - attività di formazione specialistica	1.098,00	0	0	1-10-1	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 10 Tit. 1 (cap. 776)
18	22/2022	Direz. centr. attività produtt. e turismo	e)	Corresponsione gettoni di presenza ai componenti della Commissione per l'esame finale del corso agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Udine - seduta del 15.11.2022	0	324,00	0	14-1-1	Rimodulaz. Da Miss. 14 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 718)
19	22/2022	Direz. centr. lavoro, formazione, istruzione e famiglia	e)	Acquisto licenza software Adobe creative cloud all apps	0	694,18	0	4-6-1	Rimodulaz. Da Miss. 4 Prog. 6 Tit. 1
20	22/2022	Direz. centr. ambiente, energia e sviluppo sostenib.	e)	Interventi di dragaggio dei canali lagunari nella Laguna di Marano e Grado	0	21.247,79	0	10-3-2	Rimodulaz. Da Miss. 10 Prog. 3 Tit. 2 (cap. 3767/1)
21	22/2022	Direz. centr. ambiente, energia e sviluppo sostenib.	e)	Interventi di dragaggio dei canali lagunari nella Laguna di Marano e Grado	0	21.542	0	10-3-1	Storno da Miss. 10 Prog. 3 Tit. 2 (cap. 3767/1)
TOTALE					2.175.515,43	43.807,97	0		

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali e sulle delibere di variazione al bilancio 2022-2024.


Di seguito si evidenzia, altresì, la suddivisione dei debiti fuori bilancio per legge regionale che ne ha disposto il riconoscimento (e il finanziamento).

Tabella 20 – Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 per eserc. di imputazione della spesa

L.R. di riconoscimento debiti fuori bilancio	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024	TOTALE RICONOSCIUTO
L.R. N. 8/2022	197.291,07	0	0	197.291,07
L.R. N. 13/2022	1.977.126,36	0	0	1.977.126,36
L.R. N. 15/2022	1.098,00	0	0	1.098,00
L.R. N. 22/2022	0	43.807,97	0	43.807,97
TOTALE	2.175.515,43	43.807,97	0	2.219.323,40

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 21 – Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Nello specifico si osserva che la legge che ha riconosciuto la legittimità della maggior quota di debiti fuori bilancio ricondotti al “sistema bilancio” nel 2022 è la legge n. 13 di assestamento

del bilancio per gli anni 2022-2024 (€ 1.977.126,36). Le restanti tre leggi regionali n. 8 (legge regionale multisetoriale 2022), n. 15 (misure finanziarie multisetoriali) e n. 22 (legge di stabilità regionale 2023) hanno provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio di importo decisamente più “modesto” (rispettivamente € 197.291,07, € 1.098,00 ed € 43.807,97).

Dal punto di vista delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti, dalle tabelle sopra riportate emerge che i debiti la cui legittimità è stata riconosciuta nel 2022 sono prevalentemente riconducibili alla tipologia di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, ovvero le sentenze esecutive. Quanto ai debiti fuori bilancio riconosciuti a fronte dell’acquisizione di beni e servizi in assenza di un preventivo impegno di spesa di cui alla tipologia di cui alla lettera e) del citato art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 (pari a complessivi € 228.089,96), i medesimi si riferiscono, per i maggiori importi, a: attività di gestione delle domande di edilizia agevolata da parte di banche convenzionate (€ 89.539,59 imputati al 2022), interventi di dragaggio dei canali lagunari della laguna di Marano e Grado (€ 42.789,79 imputati al 2023), fondo incentivante per funzioni tecniche di affidamento ed esecuzione contratto di servizio Comitato gestione FRIE (€ 33.642 imputati al 2022), piano operativo SIIR Sanità 2021-2023 (€ 32.216,32 imputati al 2022), fondo incentivante per funzioni tecniche di affidamento ed esecuzione contratto di servizio gestione agevolazioni L. 1329/65 (€ 19.213,08 imputati al 2022), conferimento incarico per la difesa della Regione Friuli Venezia Giulia (€ 13.132,08) e convenzione del 2.12.2020 per delega funzioni in materia viticola (€ 8.409,56).

Quanto alle relazioni tecnico finanziarie a corredo delle norme di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio presenti nelle leggi approvate nel 2022, si evidenzia che le stesse risultano sufficientemente analitiche e dettagliate sotto il punto di vista della quantificazione e della copertura dell’onere.

L’esame dei prospetti delle variazioni apportate al bilancio 2022-2024 (“movimenti per atto”) trasmessi dalla Direzione centrale finanze della Regione con nota prot. n. 96993 del 17 febbraio 2023 (acquisita al prot. della Sezione n. 570 del 17 febbraio 2023) in ottemperanza alla richiesta della Sezione prot. n. 473 del 3 febbraio 2023, nonché delle relazioni tecnico finanziarie a corredo dei progetti di legge (e relativi emendamenti) hanno consentito di individuare con sufficiente certezza le modalità di copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2022 con le già citate leggi regionali (il dettaglio della copertura per


singola voce di debito risulta evidenziato nella Tabella “Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022” esposta in precedenza).

Nello specifico si osserva che i debiti fuori bilancio afferenti alla fattispecie di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, ovvero le sentenze esecutive, pari a complessivi € 1.978.101,36 (tutti riferiti al 2022), trovano copertura per € 1.162.243,62 attraverso il prelievo dal Fondo contenziosi iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2022-2024 e per € 815.857,74 attraverso la rimodulazione di fondi all’interno della medesima Missione, Programma e Titolo di quelle sulle quali insistono i nuovi oneri derivanti dal riconoscimento.

I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 afferenti alla tipologia di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, ovvero le acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pari a complessivi € 241.222,04 (imputati al periodo 2022-2023), trovano copertura attraverso lo storno di fondi tra differenti Missioni, Programmi e Titoli (€ 111.245,03) e la rimodulazione di fondi all’interno della medesima Missione, Programma e Titolo (€ 129.977,01).

Per quanto concerne i debiti riconosciuti con la legge di stabilità 2022 i cui oneri sono stati imputati all’esercizio 2023, pari a € 43.807,97, le relazioni tecnico finanziarie a corredo della norma di riconoscimento specificano, tra l’altro, che la copertura di parte della spesa (pari a € 694,18) è garantita nel quadro complessivo delle risorse disponibili recate dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata, così come elaborato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il nuovo triennio 2023-2025. I restanti oneri trovano copertura attraverso lo storno/rimodulazione di fondi.

Tabella 22 – Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022 per fattispecie di debito



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle variazioni al bilancio (movimenti per atto) trasmesse dalla Direz. centrale finanze con nota prot. n. n. 96993 del 17.2.2023 e delle RTF.

Nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia²⁷, la Sezione aveva ribadito l’opportunità di pubblicare la relazione contenente le informazioni necessarie all’individuazione del debito e dei presupposti per il suo riconoscimento, redatta a cura delle competenti strutture regionali e propedeutica alla stesura della proposta di legge di riconoscimento, tra gli atti dell’iter legislativo riferito alla legge di riconoscimento, raccomandando altresì di dare sempre adeguata e analitica evidenza ai dati contabilmente rilevanti ai fini della copertura nell’apposita relazione tecnico finanziaria (ovvero nelle note agli emendamenti introduttivi dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti).

Con riferimento alle leggi regionali approvate nel 2022 si evidenzia che le disposizioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono corredate dalle previste relazioni tecnico finanziarie: queste ultime contengono le informazioni necessarie a qualificare il debito stesso nonché a identificare le modalità di copertura e risultano debitamente pubblicate nell’iter delle medesime leggi (ciò anche con riferimento alla legge di stabilità 2023).

²⁷ Deliberazione n. FVG/ 32 /2021/RQ del 13 luglio 2021.

INDICE

1. PREMESSA	1
1.1 Considerazioni introduttive e metodologia utilizzata per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di copertura finanziaria.....	1
2. CONSIDERAZIONI SULLE MISURE ADOTTATE IN ESITO AI CONTROLLI PRECEDENTI.	5
2.1 Le problematiche riscontrate nella relazione sulle leggi approvate dalla Regione nel 2021 e le misure consequenziali adottate.	5
2.2 La relazione tecnico finanziaria (RTF) nel procedimento legislativo regionale.	10
2.2.1 I modelli in uso e le linee guida per la predisposizione delle relazioni tecnico finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti.	10
2.2.2 Le proposte finalizzate al miglioramento della qualità delle relazioni tecnico finanziarie.....	26
2.3 Le recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale orientate al miglioramento della qualità normativa.	29
3. LA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2022: QUADRO DI SINTESI.	32
3.1 Gli interventi legislativi adottati nel 2022.	32
3.2 Il rilievo finanziario degli interventi legislativi.	33
3.3 Il nuovo consistente incremento dei debiti fuori bilancio.	36
4. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2022. ...	38
4.1 Le leggi di spesa considerate nel perimetro del presente controllo.	38
4.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2022 e nel triennio 2022-2024.	41
4.2.1 L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali nel triennio 2022-2024.	47
5. ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO.	54

5.1 Le problematiche riscontrate.	54
5.1.1 Valutazione effetti finanziari sostanziali derivanti da disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria e problematiche inerenti alla distinzione tra norme recanti clausole di invarianza e norme prive di oneri.	57
5.1.2 Laconicità, trascuratezza o assenza delle relazioni tecnico-finanziarie con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio.....	63
5.1.3 Ampliamento della platea dei potenziali beneficiari di interventi senza procedere a un rimpinguamento delle risorse originarie stanziata a bilancio e problematicità del ricorso alla formula di stile della neutralità finanziaria di tali interventi normativi.	70
5.1.4 Ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura, con conseguente ricaduta sull' idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative originariamente finanziate, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione effettuata a suo tempo.	71
5.1.5 Aspetti incidenti sulla qualità della programmazione finanziaria.	72
5.1.6 Onere di copertura in riferimento a una legge "complessa".....	74
5.1.7 Osservazioni relative alla tecnica del "tetto di spesa".....	76
5.2 Le deduzioni della Regione sulle problematiche riscontrate e gli esiti del contraddittorio.	77
6. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2022 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2022-2024.	79
6.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa inerente ai debiti fuori bilancio.	79
6.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2022-2024.....	81

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Iniziativa legislativa leggi regionali approvate nel 2022.....	32
--	----

Tabella 2 – Confronto nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio dal 2020 al 2022	34
Tabella 3 – Andamento oneri/coperture previsti nelle leggi approvate nel 2020, 2021 e 2022	34
Tabella 4 – Oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2022 per singolo esercizio di imputazione delle spese nel triennio 2022-2024	35
Tabella 5 – Totale oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2022 per tipologia di spesa	35
Tabella 6 – Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2019-2022..	36
Tabella 7 – Leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2022	38
Tabella 8 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2022	41
Tabella 9 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2022 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2022-2024 e raffronto con le coperture degli anni precedenti	43
Tabella 10 – Totale coperture oneri previsti nel triennio 2022-2024	44
Tabella 11 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore.....	44
Tabella 12 – Percentuale mezzi di copertura leggi 2022 – triennio 2022-2024	46
Tabella 13 – Mezzi di copertura oneri leggi 2022 distribuiti per singolo esercizio finanziario	47
Tabella 14 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2022-2024	49
Tabella 15 – Utilizzo fondi speciali bilancio 2022-2024	50
Tabella 16 – Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel quinquennio 2018-2022	80
Tabella 17 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022.....	82
Tabella 18 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 per legge regionale.....	82
Tabella 19 – Coperture debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022.....	83
Tabella 20 – Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 per eserc. di imputazione della spesa	86
Tabella 21 – Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.....	86
Tabella 22 – Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2022 per fattispecie di debito	89

L'istruttoria e l'editing sono stati curati dalla dott.ssa Barbara RIZZI.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2022
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
APPROVATE NEL 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NEL 2022 DALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
APPROVATE NEL 2022

1. ESITI DEL CONTROLLO.

1.1 Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze.

Nella tabella che segue vengono espone, per singola legge regionale esaminata, le criticità e le problematiche emerse a seguito del controllo, nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze svolte sulla base dei principi di riferimento evidenziati.

Tabella 1 – Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 1	<p>La quantificazione dell'onere complessivamente autorizzato dalla legge (pari a 50 milioni di euro) deriva da alcune stime. Il comma 4 dell'art. 7 ter della l.r. 14/2015, come inserito dall'art. 2, c. 1, della legge, prevede che, con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale, l'Amministrazione regionale possa, comunque, integrare l'autorizzazione di spesa di cui trattasi. Si osserva che, in questo contesto, assume peculiare rilevanza la problematica afferente alla chiara e dettagliata enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri - nella fattispecie trattasi di oneri inderogabili di parte capitale - fino alla completa attuazione delle norme, posto che la medesima quantificazione è suscettibile di dispiegare effetti anche negli esercizi oltre il triennio 2022-2024 considerato.</p> <p>La RTF relativa agli ulteriori oneri previsti dall'art. 3 della legge, imputati alle risorse regionali destinate al parco progetti - volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi POR FESR 2014/2020 e POR FESR 2021/2027 - invocando una clausola di neutralità finanziaria, attesta che sono già state stanziati importanti risorse regionali aggiuntive tali da non rendere necessari nuovi stanziamenti per la copertura finanziaria delle spese in esame. Si osserva, tuttavia, che tali oneri potenziali che trovano copertura con le citate risorse già esistenti nel bilancio regionale, peraltro di cospicua entità, non risultano quantificati; inoltre, non risulta <u>analiticamente dimostrato</u>, nella relazione tecnica, che gli stanziamenti già vigenti sono in grado di sostenere il peso di tali nuovi oneri potenziali.</p> <p>Si osserva che al 31.12.2022, su diversi capitoli di spesa, sui quali sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge per il finanziamento, attraverso risorse regionali, delle proposte progettuali candidate nel Programma</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. 181/2013).</p> <p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p> <p>Laddove si ritenga che lo stanziamento per le spese già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne dovrebbe dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (Sent. n. 200/2022).</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal FESR, risulta, con riferimento all'esercizio 2022, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.	
n. 2	<p>Nella RTF a corredo del disegno di legge non risultano specificati elementi utili a valutare in maniera compiuta l'attendibilità e la congruità della quantificazione operata a fronte dell'onere previsto per la costituzione della nuova società per azioni, denominata FVG PLUS SpA (che verrà qualificata quale società in house della Regione), anche con riferimento a eventuali spese successive la costituzione.</p> <p>Si evidenzia, peraltro, che l'articolo 2, comma 18, della successiva l.r. n. 22/2022 (legge di stabilità 2023), ha previsto, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della citata società, che l'Amministrazione regionale eroghi annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare di tale contributo annuale è stabilito con la stessa legge regionale di stabilità.</p>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>
n. 3	<p>Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge è stato attestato, senza fornire un'adeguata dimostrazione, che il provvedimento non comporta oneri finanziari in quanto <i>"riorganizza funzioni e attività già disciplinate dalle leggi regionali 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) e 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)"</i>.</p>	<p>La previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi, in assenza di un'adeguata dimostrazione, si traduce in una "mera clausola di stile, priva di sostanza" (sent. Corte Cost. n. 5/2018). Inoltre, sul piano contenutistico "non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico [...] ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima", senza potersi escludere che possano deriverne maggiori oneri a legislazione vigente (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Sez. Riunite - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019).</p>
n. 4	<p>L'onere previsto dalla legge per l'esercizio 2022, interamente di parte capitale e finalizzato alla concessione di contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto, risulta coperto attraverso il prelievo dal fondo speciale di parte corrente n. 970090 "Nuovi provvedimenti legislativi" iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2022-2024.</p> <p>Si osserva, inoltre, che al 31.12.2022, sui capitoli di spesa sui quali sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge per la</p>	<p>Il prelievo da fondi speciali di parte corrente per la copertura di oneri di parte capitale, pertanto per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria. Si richiama, in proposito, l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 laddove dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno "tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale".</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	concessione di contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto, risulta, con riferimento all'esercizio 2022, uno stanziamento consolidato pari a zero; fatte salve le motivazioni legate a una possibile tardiva attuazione della norma, da quanto sopra emergono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione, quantomeno per l'aspetto concernente l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.	
n. 5	Legge priva di oneri.	
n. 6	<p>Parte degli oneri derivanti dalla legge - inerenti all'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini e dell'ANA - peraltro non quantificati, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.</p> <p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria: problematiche attinenti all'accuratezza nell'indicazione dei mezzi di copertura, nonché relative all'analiticità dei dati e degli elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri.</p>	<p>Come già segnalato in analoghi precedenti referti, la copertura operata con tale modalità va intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati. Tuttavia, con riferimento alla mancata quantificazione degli oneri in argomento si ribadisce che l'Assemblea deliberante deve essere sempre informata in modo analitico, attraverso la documentazione a corredo delle nuove previsioni legislative, degli oneri preventivati e dei correlati mezzi di copertura con riferimento a ogni disposizione comportante spesa.</p>
n. 7	La mancata quantificazione degli oneri recati dalla legge, la cui copertura viene assicurata, invocando una clausola di neutralità finanziaria, con le risorse disponibili già stanziata e oggetto di riprogrammazione, senza peraltro che ne sia puntualmente evidenziata l'entità, non consente una puntuale valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni approvate.	<p>Laddove si ritenga che lo stanziamento per le spese già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne dovrebbe dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (Sent. n. 200/2022).</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare <i>"la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione"</i>.</p>
n. 8	La disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, del provvedimento, introdotta attraverso un emendamento d'Aula, che prevede il trasferimento di risorse regionale all'ETPI per lo svolgimento di operazioni elettorali per la nomina del Comitato ittico, nonostante la previsione di oneri, non è corredata dalla prevista relazione tecnico finanziaria; pertanto, non sono disponibili informazioni concernenti i criteri di quantificazione della spesa.	Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria invocate a fronte degli oneri, peraltro non quantificati, riferite a numerosi articoli del provvedimento, va rilevato che non pare soddisfacente la mera affermazione della sussistenza in bilancio di sufficienti risorse già stanziata e utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità individuate dalla legge, senza che ne venga attestata in maniera dettagliata la relativa entità e disponibilità.</p> <p>Nel caso degli oneri autorizzati a fronte delle previsioni degli art. 24 e 78 della legge - relativi rispettivamente a incentivi per l'insediamento di imprese nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali e all'utilizzo di risorse a copertura di spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo dei costi per il trasporto pubblico locale - seppur le relazioni tecnico finanziarie a corredo delle due disposizioni, recanti clausole di neutralità finanziaria, evidenzino la congruità degli stanziamenti già presenti in bilancio (riprogrammati per le nuove finalità), risulta carente la puntuale quantificazione della spesa.</p> <p>Nel caso della disposizione di cui all'art. 64 della legge, che prevede la concessione di un contributo straordinario agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni della Regione, a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, fino al 31 dicembre 2022, si segnala che il comma 6 del medesimo articolo prevede che l'Amministrazione regionale trasferisca i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui trattasi "fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio". Detto stanziamento è stato quantificato in 200 mila euro per il 2022 sulla base di una stima effettuata tenuto conto del numero di minori provenienti dall'Ucraina presenti in Regione.</p> <p>Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 123 della legge, che apporta modifiche in materia di contributi per iniziative riguardanti il ricordo della tragedia del Vajont, va osservato che non risulta chiaro se la norma di cui trattasi sia priva di riflessi finanziari, ovvero se costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un onere, o se risulti</p>	<p>Laddove si ritenga che lo stanziamento per le spese già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne dovrebbe dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (Sent. n. 200/2022).</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p> <p>Come già rilevato nei precedenti analoghi referti, si osserva che porre un tetto massimo di spesa - costituito dalla spesa autorizzata, seppur non obbligatoria - a fronte della concessione di contributi quali quelli in argomento, potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti richiedenti - nel caso di specie gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione - che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria domanda in caso di avvenuto raggiungimento del citato tetto massimo di spesa regionale. Va inoltre considerato che, posto che le spese di cui trattasi non rivestono carattere di obbligatorietà, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare l'ammontare delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>effettivamente, come indicato nella relazione tecnico finanziaria, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziata in bilancio.</p> <p>La rappresentazione di parte della spesa recata dal provvedimento meramente a mezzo di una Tabella risulta generica e inidonea a collegare con certezza le singole ipotesi di copertura finanziaria con l'onere di riferimento.</p> <p>Inoltre, si osserva che, dall'esame delle variazioni di cui alla citata tabella A allegata alla legge, emerge che la copertura di alcuni oneri di parte capitale viene realizzata a mezzo storno da partite iscritte nella parte corrente del bilancio. Tale fenomeno (che riguarda spese per € 629.159,30 nel 2022, € 8.169,53 nel 2023 ed € 8.169,52 nel 2024), pur non rappresentando una irregolarità, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio.</p>	<p>Si ribadisce quanto già espresso nella relazione in esito alla disamina delle leggi regionali di spesa approvate nel 2021, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. SRCFVG/45/2022/RQ, ove era già stato evidenziato, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle caratterizzate da un'elevata tecnicità contabile, pur risultanti coerenti con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate, soprattutto in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni di dettaglio in merito a oneri e relative coperture. Ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha più volte sottolineato la necessità di prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile" e l'importanza di corredare ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di un'apposita istruttoria nonché delle informazioni inerenti agli effetti finanziari previsti e alla relativa compatibilità con le risorse a disposizione (Sent. Corte cost. n. 184/2016 e n. 224/2014).</p>
n. 9	<p>La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, con riferimento agli oneri derivanti dall'introduzione, tra le fattispecie già oggetto di finanziamento regionale, di due ulteriori tipologie di servizi di trasporto intermodale, invocando una clausola di neutralità finanziaria, pone a carico di risorse già previste in bilancio la correlata spesa, peraltro non esplicitamente individuata nel quantum. Va in proposito osservato che la previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente quantificata, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo di gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.</p>	<p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p>
n. 10	Nessuna osservazione.	
n. 11	<p>La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, che prevede la sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione, il Comune di Sappada e la PromoTurismoFVG al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, introdotta per effetto di un emendamento d'Aula (em. n. 7.1), non risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria semplificata prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Le norme finanziarie prevedono, tuttavia, che per le</p>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>finalità legate al citato articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli esercizi 2022-2024, lasciando così sottendere la presenza di oneri, peraltro non quantificati, che, per effetto di una clausola di neutralità finanziaria, trovano copertura attraverso risorse già stanziata in bilancio che vengono riprogrammate.</p> <p>Con riferimento ai restanti oneri recati dalla legge, va in generale rilevato che le relative RTF esaminate non sembrano offrire una sufficiente analiticità delle informazioni riguardanti i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dei citati oneri finanziari, soprattutto con riferimento agli elementi necessari per valutare l'attendibilità e la congruità delle quantificazioni operate a mezzo di stime. Ciò anche considerato che alcuni oneri previsti a fronte di indennizzi a seguito di possibili revoche di provvedimenti autorizzatori o concessori, o a seguito di provvedimenti di divieto o imposizione dello sradicamento e del taglio dei boschi, ovvero gli oneri previsti per la messa in pristino d'ufficio dell'ambiente naturale a seguito della cessazione della concessione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune, sono stati quantificati (e trovano copertura) per il solo esercizio 2022: tale previsione sembrerebbe mal conciliarsi con le disposizioni in parola che parrebbero suscettibili di dispiegare i propri effetti anche negli esercizi finanziari successivi al 2022.</p>	<p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p>
n. 12	Legge priva di oneri.	
n. 13	Legge non commentata (Assestamento al bilancio 2021-2023).	
n. 14	Nessuna osservazione.	
n. 15	Legge non commentata (Misure finanziarie multisettoriali).	
n. 16	<p>Con riferimento a due disposizioni inserite nell'articolo 6 della legge, rispettivamente relative alla concessione di contributi alle Ater per interventi sull'edilizia residenziale pubblica (comma 6) nonché all'integrazione, da parte della Regione, con proprie risorse, dei fondi messi a disposizione dalla legge 112/2016 al fine di permettere l'abitare sociale alle persone con disabilità (comma 8), si evidenzia che, nelle note agli emendamenti d'Aula che le hanno introdotte, viene attestato che i medesimi interventi non comportano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Per tali due disposizioni non</p>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>risultano, tuttavia, compilate le relazioni tecnico finanziarie semplificate previste dall'art. 86 bis, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale; pertanto, non è chiaro se trattasi di norme prive di riflessi finanziari (in quanto meramente programmatiche) ovvero se le medesime sottendono la presenza di oneri che tuttavia vengono coperti con risorse già stanziare e disponibili in bilancio (eventualmente) riprogrammate.</p> <p>La relazione tecnico finanziaria a corredo dell'articolo 6, comma 7, della legge - che disciplina i sostegni sanitari, sociosanitari e sociali (anche attraverso specifici interventi di carattere economico) finalizzati a sostenere l'abitare inclusivo delle persone con disabilità nel loro contesto sociale di appartenenza - evidenzia il ricorso, ai fini della copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati nel dettaglio, a una clausola di neutralità finanziaria, in quanto si avvale della riprogrammazione di fondi già previsti in bilancio.</p> <p>Con riferimento agli oneri previsti dalla legge, per garantire il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e conseguenti all'attribuzione della titolarità di servizi e interventi a favore di persone con disabilità alle Aziende sanitarie regionali, si evidenzia che le relative relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge, anziché riportare l'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione dell'importo dei medesimi oneri, si limitano a definire le finalità degli interventi, tralasciando gli elementi necessari per consentire le valutazioni sull'attendibilità e la congruità delle quantificazioni operate.</p>	<p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p> <p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>
n. 17	<p>Laconicità delle relazioni tecnico finanziarie: problematiche attinenti all'analiticità dei dati e degli elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla legge.</p> <p>La mancanza di dettagliati elementi informativi in grado di spiegare, in maniera analitica, le conseguenze finanziarie delle decisioni assunte e la compatibilità di queste ultime con le risorse disponibili, precludono l'espressione di valutazioni obiettive in merito all'attendibilità e alla congruità delle quantificazioni operate.</p> <p>La dichiarata presenza di variabili incerte incidenti sulla quantificazione dell'onere (mancanza di dati relativi ad alcuni enti, riflessi della pandemia sul gettito, scelte fiscali degli enti medesimi), infatti, senza esplicitare né i risvolti né il significato e le implicazioni contabili sottostanti, non consente una ricostruzione analitica del percorso seguito per la stima dell'onere medesimo, precludendo pertanto una</p>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	compiuta valutazione dell'attendibilità della quantificazione operata. Tali valutazioni risultano tanto più pregnanti laddove l'impatto finanziario degli oneri indotti sul bilancio risulta elevato.	
n. 18	<p>Laconicità delle relazioni tecnico finanziarie: problematiche attinenti all'analiticità dei dati e degli elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla legge.</p> <p>Le carenze rilevate nelle citate relazioni tecnico finanziarie, sotto il profilo dell'esposizione dei criteri che sovrintendono alla quantificazione degli oneri in parola, nonché la mancanza di ulteriori dettagliati elementi informativi in grado di spiegare, in maniera analitica, le conseguenze finanziarie delle decisioni assunte e la compatibilità di queste ultime con le risorse disponibili, precludono l'espressione di valutazioni obiettive in merito all'attendibilità e alla congruità delle quantificazioni operate.</p>	
n. 19	Nessuna osservazione.	
n. 20	<p>La tecnica di copertura finanziaria utilizzata (copertura esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto di fondi disponibili, unitamente al rinvio ai futuri stanziamenti del bilancio 2023-2025), oltre a porre dubbi sulla scarsa coerenza del bilancio in corso rispetto al principio della legislazione vigente (le nuove norme introdotte dovrebbero infatti trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione di nuove normative regionali), incide sulle future previsioni degli stanziamenti di bilancio che si troveranno, in questo modo, destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità determinatesi a legislazione vigente scontando tali oneri aggiuntivi.</p> <p>Inoltre, l'identificazione, in capo all' art. 12, comma 1, della legge e attraverso la relativa relazione tecnico finanziaria, di una clausola di neutralità finanziaria, parrebbe non tenere conto dell'estensione dei beneficiari del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione introdotta, di fatto, attraverso la modifica che ha esteso anche ai soggetti titolari di contratti di noleggio a lungo termine di mezzi autorizzati a beneficiare del contributo in oggetto.</p>	<p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013).</p> <p>Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	Si ribadisce che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura	
n. 21	Legge non commentata (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025).	
n. 22	Legge non commentata (Legge di stabilità 2023).	
n. 23	Legge non commentata (Bilancio di previsione 2023-2025).	

Fonte: Corte dei conti - Sezione di controllo del FVG

2. LE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL 2022.

2.1 Illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate.

Di seguito, si espone una breve illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate dal legislatore regionale nel corso del 2022. L'obiettivo della disamina è quello di esporre a grandi linee, in una prima parte, i contenuti della legge nonché di evidenziare, in una seconda parte, le problematiche emergenti dal controllo strettamente attinente alle disposizioni finanziarie. A tal fine è stata elaborata anche una scheda sintetica (sotto forma di tabella) che riporta, per ogni legge esaminata, la sintesi delle norme finanziarie con indicazione degli oneri autorizzati e delle relative modalità di copertura previste. L'analisi di ogni legge regionale viene completata da due grafici che espongono, in maniera sinottica, rispettivamente le tipologie dei nuovi o maggiori oneri indotti e le relative coperture previste¹. Va precisato che il controllo finalizzato alla stesura della relazione ha preso in considerazione esclusivamente le leggi di settore, ovvero le leggi che rinvergono nel bilancio la loro copertura, escludendo così le leggi "finanziarie" (legge di stabilità, di assestamento, di variazione) ovvero le leggi che recano esse stesse le risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese previste dalle medesime. Per queste ultime non si pone, di fatto, un problema di copertura, bensì, eventualmente, di natura giuridica delle risorse finanziarie o della loro esistenza, come tali oggetto di altri referti e, in particolare, del giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

¹ Si evidenzia, con riferimento a quest'ultimo grafico, che le coperture rappresentate nella categoria "storni di fondi" comprendono anche le coperture realizzate a mezzo rimodulazioni di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 1. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

Il provvedimento apporta delle modifiche alla legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015, inerente disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Viene in particolare autorizzata l'assegnazione di risorse integrative regionali per il finanziamento delle proposte progettuali considerate strategiche, formulate dalle Direzioni centrali o dal partenariato territoriale all'autorità di gestione, nel processo di definizione del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), ma non finanziabili nell'ambito del citato Programma.

La legge definisce, altresì, la gestione dei ritiri delle operazioni finanziate nell'ambito dei Programmi cofinanziati dal FESR che, a seguito di cause non imputabili al beneficiario, non risultano rendicontabili all'Unione Europea, nonché dei mancati recuperi per crediti di modico valore e delle anticipazioni già assegnate con la l.r. n. 4/2021.

La legge regionale è entrata in vigore il 10 marzo 2022.

Il progetto di legge, presentato il 17.12.2021 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la quantificazione dell'onere complessivo, autorizzato nella parte capitale del bilancio per il triennio 2022-2024 e pari a 50 milioni di euro, per le finalità previste dall'art. 7 ter, comma 1, della l.r. n. 14/2015, come inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge - ovvero per il finanziamento, attraverso risorse regionali, delle proposte progettuali candidate nel Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma

non finanziabili nell'ambito del citato Programma - deriva da alcune stime formulate dall'Autorità di gestione, tenuto conto del bilanciamento fra risorse pubbliche disponibili per il programma, richieste finanziarie delle Strutture regionali attuatrici e dal Partenariato, nonché sulla base di una prima valutazione di ammissibilità delle proposte al Programma di cui trattasi.



Il comma 4 dell'art. 7 ter della l.r. 14/2015, come inserito dall'art. 2, c. 1, della legge, prevede che, con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale, l'Amministrazione regionale possa, comunque, integrare l'autorizzazione di spesa di cui trattasi. Si osserva che, in questo contesto, assume peculiare rilevanza la problematica afferente alla chiara e dettagliata enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri - nella fattispecie trattasi di oneri inderogabili di parte capitale - fino alla completa attuazione delle norme, posto che la medesima quantificazione è suscettibile di dispiegare effetti anche negli esercizi oltre il triennio 2022-2024 considerato.

L'onere recato dal provvedimento risulta interamente coperto attraverso prelievo dal fondo speciale n. 970131 "Nuovi provvedimenti legislativi - programma integrativo regionale della programmazione europea", iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 del bilancio per gli anni 2022-2024.

Si osserva che al 31.12.2022, sui capitoli di spesa n. 12449, 12450, 12451, 12452 e 12453, sui quali sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge per il finanziamento, attraverso risorse regionali, delle proposte progettuali candidate nel già menzionato Programma Regionale Obiettivo, risulta, con riferimento all'esercizio 2022, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.

La relazione tecnico finanziaria al progetto di legge evidenzia, inoltre, una clausola di neutralità finanziaria, con riferimento all'articolo 3 della legge. Tale norma prevede l'inserimento dell'articolo 7 quater nella l.r. n. 14/2015 che definisce la gestione dei ritiri delle operazioni finanziate nell'ambito dei Programmi cofinanziati dal FESR nonché dei mancati recuperi per crediti di modico valore e delle anticipazioni già assegnate con la l.r. n. 4/2021. La citata RTF specifica che le spese non rendicontate all'UE e allo Stato al fine del relativo rimborso (relative a spese non certificabili per cause non imputabili al beneficiario e a spese per il mancato recupero dei crediti di modico valore) sono stimate in un importo decisamente

inferiore al tasso di materialità massimo tollerato dalla Corte dei conti Europea. Le ulteriori spese, potenzialmente derivanti dal mancato rimborso, da parte dell'UE e dello Stato, ai beneficiari, sono imputate alle risorse regionali destinate al parco progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) della l.r. n. 14/2015, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi. La RTF, invocando una clausola di neutralità finanziaria, attesta che, per entrambi i programmi POR FESR 2014/2020 e POR FESR 2021/2027, sono già state stanziati importanti risorse regionali aggiuntive tali da non rendere necessari nuovi stanziamenti per la copertura finanziaria delle spese in esame². Si osserva, tuttavia, che tali oneri potenziali che trovano copertura con le citate risorse già esistenti nel bilancio regionale, peraltro di cospicua entità, non risultano quantificati; inoltre, non risulta analiticamente dimostrato, nella relazione tecnica che, come dichiarato, gli stanziamenti già vigenti sono in grado di sostenere il peso di tali nuovi oneri potenziali.



² Nello specifico la RTF evidenzia che "il POR FESR 2014/2020 dispone al momento di circa 89 milioni di euro di risorse aggiuntive regionali" e "a favore del P.R. FESR 2021/2027 sono già stati stanziati con l'articolo 7bis della l.r.14/2015, così come introdotto dalla l.r. 4/2021, 7 milioni di euro di fondi regionali aggiuntivi che si aggiungono a quelle previste dal piano finanziario del programma che al momento non è ancora stato approvato".

LR N. 1/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 1/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 2, c. 1 Assegnazione di risorse integrative regionali per il finanziamento delle proposte progettuali candidate nel Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal FESR considerate strategiche (modifiche alla l.r. n. 14/2015).	NS	CAP	T	IND	10.000.000	0	0	9	2	2	Quantificazione onere: Dalla RTF a corredo del DDL risulta che la quantificazione è frutto di stime formulate dall'Autorità di gestione che tengono conto del bilanciamento fra risorse pubbliche disponibili per il programma, richieste finanziarie delle Strutture regionali attuatrici e dal Partenariato e su una prima valutazione di ammissibilità delle stesse al Programma. Il comma 4 dell'art. 7 ter della l.r. 14/2015, come inserito dall'art. 2, c. 1, della legge, prevede che, con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui trattasi. Copertura: art. 4, c. 1	NO	50.000.000	FS 970131	20	3	2
					4.000.000	0	0	10	5	2							
					3.000.000	0	0	5	1	2							
					3.000.000	0	0	1	3	2							
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	8	1	2							
Art. 3 Inserimento dell'art. 7 quater nella l.r. n. 14/2015 relativo al ritiro delle operazioni e alle anticipazioni finanziarie attestate sui programmi regionali cofinanziati dal FESR.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	SI	NQ	NI	NI	NI	NI	

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 2. FVG PLUS SpA.

Il provvedimento è finalizzato a promuovere la costituzione di una nuova società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, a partecipazione regionale, che verrà qualificata quale società *in house*, destinata a gestire e attuare le politiche regionali in materia di accesso al credito e di agevolazioni alle imprese e ai cittadini, in sinergia con Friulia SpA; quest'ultima società potrà compartecipare direttamente alla costituenda FVG PLUS SpA nella misura massima del 20 per cento.



La legge regionale è entrata in vigore il 10 marzo 2022 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 22/2022.

Il disegno di legge presentato il 17 dicembre 2021, di iniziativa della Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la legge prevede un onere di 3 milioni di euro a carico dell'esercizio 2022 per far fronte alle spese di sottoscrizione, da parte della Regione, delle quote del capitale sociale della costituenda società. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge precisa che detto onere è stato quantificato in misura pari al conferimento iniziale, all'atto della costituzione della società, che risulta proporzionale alla partecipazione al capitale e funzionale all'operatività a regime della società *in house*. Non risultano specificati ulteriori elementi utili a valutare in maniera compiuta l'attendibilità e la congruità della quantificazione operata, anche con riferimento a eventuali spese successive alla costituzione della società in argomento. La spesa risulta interamente coperta attraverso il prelievo dal fondo speciale di parte capitale n. 970523 "Fondo riforma partecipazioni regionali" iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 del bilancio per gli anni 2022-2024.

L'articolo 2, comma 18, della successiva l.r. n. 22/2022 (legge di stabilità 2023), a decorrere dal 30 dicembre 2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023, ha inserito nel provvedimento in esame l'art. 2-bis che prevede, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della società, che l'Amministrazione regionale eroghi annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare di tale contributo annuale è stabilito con la stessa legge regionale di stabilità. L'articolo 2, comma 19, della citata l.r. n. 22/2022, infatti, destina, per le finalità di cui al citato articolo 2-bis della legge in esame, un importo complessivo pari a 3 milioni di euro, suddiviso

in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Detta quantificazione, come si evince dalla relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula al progetto di legge di stabilità che ha introdotto la disposizione in argomento, è stata operata "tenendo conto dell'imminente inizio dell'operatività della società in house FVG Plus spa e considerando le spese che la medesima società dovrà sostenere per svolgere in via ordinaria e continuativa le attività stabilite dalla legge regionale istitutiva n. 2/2022, attualmente quelle indicate dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge". La stessa RTF evidenzia altresì che "lo stanziamento pluriennale di 1 milione è pertanto ritenuto congruo ed idoneo al raggiungimento delle finalità della legge".



LR N. 2/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 2/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 3, c. 1 Sottoscrizione quote del capitale sociale della costituenda società per azioni FVG PLUS SpA al fine di gestire e attuare le politiche regionali ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.	NS	ATT. FIN.	T	FAC	3.000.000	0	0	14	1	3	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL risulta evidenziato che l'onere è stato quantificato in base al conferimento iniziale, all'atto della costituzione della società, proporzionale alla partecipazione al capitale e funzionale all'operatività a regime della società in house. Copertura: art. 3, c. 2.	NO	3.000.000	FS 970523	20	3	2

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3. Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Il provvedimento integra il vigente ordinamento regionale in materia di pesca e agriturismo, disciplinando in modo organico il pescaturismo, l'ittiturismo e tutte le attività correlate e non prevalenti in materia di pesca professionale e acquacoltura. A tal fine risulta prevista l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione.

La legge è entrata in vigore il 10 marzo 2022.

Il progetto di legge, presentato il 3 maggio 2021 da diversi Consiglieri regionali, risulta corredato della relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Con riferimento ai profili finanziari, si evidenzia che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge è stato attestato che il provvedimento non comporta oneri finanziari in quanto *“riorganizza funzioni e attività già disciplinate dalle leggi regionali 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) e 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)”*.

In merito si osserva che la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi, in assenza di un'adeguata dimostrazione, si traduce in una *“mera clausola di stile, priva di sostanza”* (sent. Corte Cost. n. 5/2018). Inoltre, sul piano contenutistico *“non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico [...] ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima”*, senza potersi escludere che possano derivarne maggiori oneri a legislazione vigente (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Sez. Riunite - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019).

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4. Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

Il provvedimento, finalizzato a preservare il patrimonio castanicolo regionale dall'abbandono colturale e dalla perdita di varietà locali, promuove e favorisce, attraverso la previsione di contributi e in coerenza con il Piano castanicolo regionale, interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto del Friuli Venezia Giulia, unitamente alla creazione di nuovi frutteti. La legge prevede, altresì, azioni di promozione delle filiere castanicole nonché delle attività di ricerca, sperimentazione e formazione necessarie alla valorizzazione del settore.

La legge regionale è entrata in vigore il 10 marzo 2022.



Il progetto di legge presentato il 9 aprile 2021, di iniziativa di alcuni Consiglieri regionali, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la legge prevede un onere di 200 mila euro, interamente di parte capitale, a carico dell'esercizio 2022, finalizzato alla concessione di contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto. Le relazioni tecnico finanziarie a corredo degli emendamenti di Commissione evidenziano che detto onere è stato quantificato attraverso una stima sulla base delle informazioni disponibili, anche a seguito di incontri con esperti e *stakeholders*, nonché tenendo conto della tipologia di interventi strutturali di protezione della coltura e di prevenzione dei danni che potrebbero insistere sui castagneti in argomento. La spesa risulta coperta attraverso il prelievo dal fondo speciale di parte corrente n. 970090 "Nuovi provvedimenti legislativi" iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2022-2024.

Si evidenzia, in proposito, come già frequentemente ricordato nei precedenti referti in materia di copertura della legislazione regionale di spesa, che il prelievo da fondi speciali di parte corrente per la copertura di oneri di parte capitale, pertanto per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria. Si richiama, in proposito, l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011

laddove dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno "tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale".

Si osserva, inoltre, che al 31.12.2022, sui capitoli di spesa n. 12455, 12456, 12457 e 12458 sui quali sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge per la concessione di contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto, risulta, con riferimento all'esercizio 2022, uno stanziamento consolidato pari a zero; fatte salve le motivazioni legate a una possibile tardiva attuazione della norma, da quanto sopra emergono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione, quantomeno per l'aspetto concernente l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.



LR N. 4/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 4/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 3, c. 1, lett. a) Contributi per il recupero, ripristino culturale e produttivo dei castagneti da frutto abbandonati e di quelli non in attualità di coltura.	NS	CAP	T	FAC	50.000	0	0	16	1	2	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base delle informazioni disponibili, anche a seguito di incontri con esperti e <i>stakeholders</i> , nonché tenendo conto della tipologia di interventi strutturali di protezione della coltura e di prevenzione dei danni che potrebbero insistere sui castagneti. Copertura: art. 7, c. 1, 2, 3 e 4.	NO	200.000	FS 970090	20	3	1
Art. 3, c. 1, lett. b) Contributi per il miglioramento bioecologico, selvicolturale e produttivo dei castagneti da frutto.					50.000	0	0	16	1	2							
Art. 3, c. 1, lett. c) Contributi per la realizzazione di nuovi impianti di castagneti da frutto.					50.000	0	0	16	1	2							
Art. 3, c. 1, lett. d) Interventi per la difesa dei castagneti da frutto dagli ungulati.					50.000	0	0	16	1	2							

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5. Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

La legge in esame, disciplina alcuni aspetti in materia di elezioni comunali del 2022, sia legati all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - quali la durata della votazione e i protocolli di sicurezza - sia di portata generale - quali il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e gli adempimenti in caso di contemporaneità dello svolgimento di elezioni comunali e referendum abrogativi nazionali.

Il provvedimento modifica, inoltre, le modalità per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale per l'elezione degli organi dei Comuni disciplinate dall'art. 6 della l.r. n. 19/2013.

La legge è entrata in vigore il 16 marzo 2022.

Il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, presentato il 4 marzo 2022, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che il provvedimento non reca oneri finanziari.

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6. Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

Il provvedimento è finalizzato alla promozione e alla diffusione, attraverso il riconoscimento della solidarietà e del sacrificio degli Alpini, dei valori storici, sociali e culturali ad essi legati. A tal fine viene istituita la “Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini” nonché promossa la stipula di convenzioni per la divulgazione, presso le scuole, di tematiche quali il volontariato a favore della collettività, la conservazione e la valorizzazione del territorio montano, la storia della Grande guerra, del terremoto del 1976 e delle gesta del corpo regionale degli Alpini. Ulteriori interventi e contributi sono previsti a sostegno delle attività organizzate dall’ANA del Friuli Venezia Giulia e a favore della diffusione delle tradizioni legate agli Alpini.

Il progetto di legge, presentato il 6 maggio 2021 da alcuni Consiglieri regionali, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall’art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 12 maggio 2022.

Sotto il profilo finanziario, la legge prevede che parte degli oneri derivanti dalla stessa – in particolare quelli inerenti all’istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che producano studi ed elaborati inerenti all’attività storica e attuale del Corpo degli Alpini e dell’ANA – peraltro non quantificati, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale. Le restanti spese autorizzate, pari a complessivi 390 mila euro nel triennio 2022-2024, interamente di parte corrente, vengono coperte a mezzo prelievo dal fondo speciale 970090 “Nuovi provvedimenti legislativi” iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2022-2024. La relazione tecnico finanziaria agli emendamenti d’Aula evidenzia, tuttavia, erroneamente, che le spese autorizzate troverebbero copertura a mezzo prelievo dal citato fondo speciale iscritto al Titolo 2 del bilancio 2022-2024. Tale refuso, inerente al titolo di iscrizione del fondo speciale utilizzato per la copertura della spesa, seppur sia stato corretto in sede di pubblicazione del provvedimento (ove viene correttamente indicato che il fondo speciale utilizzato per la copertura è iscritto al Titolo 1 del bilancio), incide sull’attendibilità della relazione tecnica e sulla corretta rappresentazione delle fonti di finanziamento di nuove spese autorizzate in sede di decisione legislativa.

Quanto alla quantificazione delle spese autorizzate dalla legge in esame, va evidenziato che, dalla relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula, risulta che l'onere finanziario è frutto di una stima effettuata sulla base del costo medio degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2 (convenzioni per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici per la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni), dall'articolo 5, commi 2 e 7 (incentivi per attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA nonché per raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni, ecc. e progetti sociali e di pubblica utilità in cooperazione con istituzioni locali) e dall'articolo 6, comma 1 (incentivazione dello studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione e l'organizzazione di seminari informativi culturali). Sarebbe risultata opportuna una maggiore analiticità nella descrizione dei dati e metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari, nella consapevolezza che tali informazioni sono finalizzate a consentire, ai fini dell'attuale controllo ma soprattutto, in prima battuta, al decisore politico, di valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione degli oneri in parola e, pertanto, gli effetti finanziari dei medesimi oneri sul bilancio.



Per quanto concerne la spesa conseguente alla previsione dell'articolo 6, comma 2, della legge, relativo all'istituzione di borse di studio o premi a favore di studenti del Fvg che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini e dell'ANA, destinata a trovare copertura attraverso le risorse del bilancio del Consiglio regionale, preme ricordare, come già segnalato in analoghi precedenti referti³, che posto che l'Amministrazione regionale iscrive nel proprio bilancio lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi uffici⁴, gli oneri in argomento risulterebbero finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste per l'attività del Consiglio medesimo; la copertura operata con tale modalità va, pertanto, intesa come atto di

³ Si veda in proposito, a titolo esemplificativo, la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, con particolare riferimento alle considerazioni esposte nei confronti della l.r. n. 21/2017.

⁴ A norma dell'articolo 5, della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, e del Regolamento interno, il Consiglio regionale dispone di piena autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa. Secondo quanto previsto al comma 3, del citato articolo 5, il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Come previsto dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza determina, entro il 31 ottobre di ogni anno, le somme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Regolamento interno, richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione gli stanziamenti conseguenti.

indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati⁵.

Va tuttavia evidenziato che le relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti non riportano la quantificazione degli oneri in argomento: trattasi di una carenza su cui si richiama nuovamente l'attenzione dell'Amministrazione regionale posto che l'Assemblea deliberante deve essere sempre informata in modo analitico, attraverso la documentazione a corredo delle nuove previsioni legislative, degli oneri preventivati e dei correlati mezzi di copertura con riferimento a ogni disposizione comportante spesa.



⁵ Ai sensi del vigente art. 176, comma 2 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, "l'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal Regolamento di contabilità adottato dall'Ufficio di Presidenza ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto del sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto adottati dalla Regione".

LR N.6/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 6/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 4, c. 2 Convenzioni per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici per la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni.	NS	CORR	P	FAC	50.000	50.000	50.000	4	2	1	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula risulta specificato che "L'onere finanziario è stato calcolato sulla base del costo medio degli interventi previsti dagli articoli 4 comma 2, dall'articolo 5 comma 2 e 7 e dall'articolo 6 comma 1". Copertura: art. 8, c. 4.	NO	390.000	FS 970090	20	3	1
Art. 5, c. 2 e art. 7 Incentivi per attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA (corsi di formazione, dotazioni strumentali e opere di volontariato), nonché contributi per raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni, ecc. e progetti sociali e di pubblica utilità in cooperazione con istituzioni locali.					50.000	50.000	50.000	11	1	1		NO					
Art. 6, c. 1 Incentivazione dello studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione e l'organizzazione di seminari informativi culturali.					30.000	30.000	30.000	11	1	1		NO					
Art. 6, c. 2 Istituzione borse di studio o premi a favore di studenti del Fvg che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini e dell'ANA.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 6, c. 3	NO	NQ	CONS REG	NI	NI	NI

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7. Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.

Il provvedimento modifica la legge regionale n. 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19), per sostenere le imprese del comparto agricolo e agroalimentare, a seguito della congiuntura geopolitica conseguente all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi. In particolare, la modifica dell'articolo 12 della citata legge regionale n. 5/2020, estendendo al "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" le regole e le procedure già utilizzate per il "Programma Anticrisi COVID-19", autorizza l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla l.r. n. 80/1982 (gestione fuori bilancio) e prevede la possibilità di convertire in sovvenzioni le misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento, con rinuncia, da parte dello stesso Fondo, di parte del rientro delle quote di ammortamento.

L'articolo 3 della legge in esame consente, inoltre, il reinquadramento nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi Ucraina, di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, delle misure regionali esistenti, a supporto al sistema economico regionale e non espressamente dedicate a fronteggiare la situazione di importante crisi conseguente allo stato attuale della guerra Russia - Ucraina.

Il progetto di legge, presentato il 4 maggio 2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 14 maggio 2022.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 19 maggio 2022, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui trattasi, nonché individuate le tipologie di finanziamento a cui applicare la conversione in sovvenzione e le relative condizioni.

Quanto agli oneri recati dalla legge, si evidenzia che seppur l'importo della spesa non risulti quantificato, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge invoca il ricorso a una clausola di neutralità finanziaria evidenziando che, ai fini della copertura dagli oneri derivanti dal provvedimento a seguito della modifica introdotta all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, - ovvero dell'attivazione del programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" - verranno

utilizzate le disponibilità già stanziato, peraltro non dimostrate nella loro entità, nel Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 80/1982.

La stessa relazione tecnico finanziaria evidenzia, tra l'altro, che *“il [citato] Fondo di rotazione costituisce una gestione fuori bilancio per la concessione di finanziamenti agevolati tramite le banche convenzionate e opera secondo una contabilità di cassa”*, inoltre, *“le diverse tipologie di finanziamenti attivati sono concessi con la procedura a sportello, tenuto conto degli indirizzi e delle priorità di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore alle risorse agroalimentari (LR 80/1982, art. 3, comma 1): annualmente, infatti, la Giunta regionale con propria deliberazione impartisce all'Amministratore del Fondo gli indirizzi di spesa per le diverse tipologie di aiuto che il Fondo può attivare. Tali indirizzi vengono aggiornati con decreto dell'Assessore alle risorse agroalimentari (LR 80/1982, art. 3, comma 1) in corso d'anno. Tale decreto riprogramma le risorse in base alle esigenze evidenziate dalle diverse tipologie di aiuto esistenti”*.

Si rileva, conclusivamente, in generale, che la mancata quantificazione degli oneri, la cui copertura viene assicurata con le risorse disponibili già stanziato e oggetto di riprogrammazione, senza peraltro che ne sia puntualmente evidenziata l'entità, non consente una puntuale valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni approvate. In merito si ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, intervenendo specificatamente sul contenuto delle relazioni tecnico finanziarie inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, dispone che tali relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*.

LR N.7/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 7/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
<p>Art. 2, c. 1 Estensione finanziamenti agevolati già previsti ai fini del "Programma Anticrisi Covid 19", da erogarsi tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla l.r. n. 80/1982, al "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" e possibilità di convertire tali misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento in sovvenzioni.</p>	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	<p>Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del disegno di legge risulta specificato, in termini di copertura finanziaria che "con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti a seguito dell'approvazione della presente legge e della presentazione delle conseguenti domande di aiuto. L'importo di 20 milioni di euro, individuato per l'applicazione della conversione dei finanziamenti in sovvenzione, è da intendersi come il limite massimo che potrebbe essere raggiunto: l'importo effettivo del ricorso a tale misura di intervento sarà valutato, con la delibera di Giunta che impartisce gli indirizzi e le priorità di spesa all'Amministratore del Fondo e i successivi aggiornamenti, sulla base della situazione economica contingente, delle effettive esigenze del comparto agricolo e agroalimentare, in via di rapida evoluzione, nonché sulla base dell'entità delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che saranno messe a disposizione del Fondo di rotazione da parte del bilancio regionale".</p> <p>Copertura: art. 2, c. 3</p>	SI	NQ	UF	NI	NI	NI

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8. Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Il provvedimento, che consta di 134 articoli suddivisi in 12 Capi, reca disposizioni multisettoriali in materia di: relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute e politiche sociali.

La legge provvede altresì al riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 133) per complessivi € 197.291,07.

Il disegno di legge, presentato il 26 aprile 2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 14 giugno 2022 ed è stata successivamente modificata dalla l.r. n. 22/2022.

Attraverso il ricorso n. 57 del 9 agosto 2022, la legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale in riferimento agli articoli 126, comma 2, e 128, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9. Ad avviso del Governo, tali disposizioni, introdotte nell'ambito del Capo X del provvedimento "Disposizioni in materia di salute e politiche sociali", presenterebbero profili di illegittimità costituzionale ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con l'art. 117, secondo comma, lett. l), sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e con gli articoli 81 e 117, terzo comma, in relazione ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale nelle materie del coordinamento della finanza pubblica. L'udienza pubblica si è svolta il 18 aprile 2023.

Con riferimento all'esame delle modalità di copertura degli oneri indotti dalla legge, si osserva innanzitutto, che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, del provvedimento, introdotta attraverso un emendamento d'Aula (9 bis.1), che prevede il trasferimento di risorse regionale all'ETPI per lo svolgimento di operazioni elettorali per la nomina del Comitato ittico, nonostante la previsione di oneri, non è corredata dalla prevista relazione tecnico finanziaria e, pertanto, non sono disponibili informazioni concernenti i criteri di quantificazione della spesa.

Per quanto concerne le clausole di neutralità finanziaria invocate a fronte degli oneri, peraltro non quantificati, riferite a numerosi articoli del provvedimento, va rilevato che non pare soddisfacente la mera affermazione della sussistenza in bilancio di sufficienti risorse già stanziata e utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità individuate dalla legge, senza che ne venga attestata in maniera analitica e dettagliata la relativa entità e disponibilità.

Tale problematica risulta interessare in particolare gli articoli 1 (ampliamento finalizzazione contributo al Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest - anche per l'attuazione delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea), 9 (messa a dimora di siepi arbustive autoctone ai margini dei prati stabili naturali), 35 (finanziamento agli enti locali per l'anno 2022 a titolo di "fondo sicurezza"), 36 (assegnazione alla Prefettura di Trieste di risorse finanziarie per interventi straordinari al fine di assicurare l'efficienza delle strutture della Polizia di Stato), 37 (ampliamento termini domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero), 39 (sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana), 40 (assegnazione risorse per l'anno 2022 a Enti del Comparto Enti locali a seguito CCRL 15 ottobre 2018), 49 (sostegno spese connesse ai tirocini universitari presso la Commissione territoriale per la protezione internazionale nonché presso la Sezione specializzata per l'immigrazione), 52 (ulteriore contributo spettante alle giovani professionalità altamente specializzate), 53 (inserimento, tra i beneficiari della Carta famiglia, dei titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali), 54 (inserimento, tra i beneficiari della Dote famiglia, delle madri con figli minori inserite in un percorso di protezione), 69 (contributo per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente anche qualora la rendicontazione sia pervenuta in ritardo), 70 (catasto delle strade comunali e integrazione Sistema informativo

stradale), 81 (finanziamento interventi di interesse regionale con contributi in conto capitale al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori), 107 (riapertura termini di presentazione delle domande di concessione contributi per bonifica siti contaminati), 108 (riapertura termini di presentazione delle domande di concessione di contributi a favore di società sportive per la realizzazione di iniziative ecosostenibili), 109 (riapertura termini di presentazione delle domande di concessione contributi ad associazioni, comitati e parrocchie per la realizzazione di iniziative ecosostenibili), 111 (progetto pilota per la dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti attraverso identificativo digitale), 128 (manovre di reclutamento e impiego personale al fine di garantire i LEA nei limiti delle disponibilità assegnate agli enti del servizio sanitario regionale).

Nel caso, invece, degli oneri autorizzati a fronte della previsione degli art. 24 e 78 della legge, relativi rispettivamente a incentivi per l'insediamento di imprese nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali e all'utilizzo di risorse a copertura di spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo dei costi per il trasporto pubblico locale, seppur le relazioni tecnico finanziarie a corredo delle due disposizioni recanti clausole di neutralità finanziaria, evidenzino la congruità degli stanziamenti già presenti in bilancio (riprogrammati per le nuove finalità), a risultare carente è la puntuale quantificazione della spesa.

Nel caso della disposizione di cui all'art. 64 della legge, che prevede la concessione di un contributo straordinario agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni della Regione, a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, fino al 31 dicembre 2022, si segnala che il comma 6 del medesimo articolo prevede che l'Amministrazione regionale trasferisca i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui trattasi "*fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio*". Detto stanziamento, previsto dal successivo comma 7 dell'articolo 64, è stato quantificato in 200 mila euro per il 2022 sulla base di una stima effettuata tenuto conto del numero di minori provenienti dall'Ucraina presenti in Regione. Come già rilevato nei precedenti analoghi referti si osserva, in proposito, che porre un tetto massimo di spesa - costituito dalla spesa autorizzata, seppur non obbligatoria - a fronte della concessione di contributi quali quelli in argomento, potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti richiedenti - nel caso di specie gli enti gestori dei Servizi

Sociali dei Comuni della Regione - che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria domanda in caso di avvenuto raggiungimento del citato tetto massimo di spesa regionale. Va inoltre considerato che, posto che le spese di cui trattasi non rivestono carattere di obbligatorietà, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare l'ammontare delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

Quanto alla disposizione di cui all'art. 123 della legge, che apporta modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 10/2019 in materia di contributi per iniziative riguardanti il ricordo della tragedia del Vajont, va osservato che non risulta chiaro se la norma di cui trattasi sia priva di riflessi finanziari, ovvero se costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un onere, o se risulti effettivamente, come indicato nella relazione tecnico finanziaria⁶, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziati in bilancio.

Con riferimento all'art. 132 della legge va evidenziato che il medesimo prevede l'introduzione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, di una serie di variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge: il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa trova copertura *"nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima tabella A"*⁷.

Con riferimento alle diverse spese previste nell'ambito delle citate variazioni, sia di parte corrente che di parte capitale, si segnala che, seppur le stesse siano riportate, con il dettaglio dei capitoli, a corredo degli emendamenti d'Aula, non risultano ad esse collegate relazioni tecnico finanziarie. Il quadro dei nuovi oneri introdotti (e autorizzati) e delle relative coperture finanziarie risulta pertanto caratterizzato da una certa indeterminatezza, in quanto può essere dedotto solo dalle variazioni contabili apportate al bilancio, senza peraltro che vengano

⁶ La RTF a corredo dell'emendamento di Commissione 80 bis.1, evidenzia che "La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto è finalizzata meramente a disciplinare in maniera più puntuale il procedimento di concessione di contributi ai soggetti previsti dal canale contributivo esistente, nei limiti delle risorse già stanziati a valere sul capitolo di spesa 7825/S - art. 1".



⁷ La RTF a corredo dell'emendamento d'Aula 97 octies.1 evidenzia che "La norma è finalizzata a disporre le variazioni di bilancio come più puntualmente rappresentate nella Tabella A allegata al presente emendamento, che consistono in storni non altrimenti operabili con i diversi strumenti amministrativi a disposizione delle Direzioni regionali interessate dalle variazioni, operando a livello di diversa Missione ovvero diverso Programma. Dette operazioni si rendono assolutamente indispensabili e non diversamente procrastinabili, essendo funzionali a garantire l'assolvimento di attività considerate per l'Amministrazione regionale improrogabili".

esplicitati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, lasciando altresì preclusa la possibilità di effettuare qualsivoglia valutazione in merito alle linee di spesa che vengono diminuite, a fronte del diverso utilizzo della risorse disposto dal provvedimento, nonché in merito alle nuove o maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata. Le citate coperture avvengono a mezzo di storni di fondi, nuove/maggiori entrate e prelevamenti dal fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario di parte corrente (cap. 9602). In merito si ribadisce quanto già espresso nella relazione in esito alla disamina delle leggi regionali di spesa approvate nel 2021, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. SRCFVG/45/2022/RQ, ove era già stato evidenziato, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle caratterizzate da un'elevata tecnicità contabile, pur risultanti coerenti con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate, soprattutto in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni di dettaglio in merito a oneri e relative coperture. Ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha più volte sottolineato la necessità di prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile" e l'importanza di corredare ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di un'apposita istruttoria nonché delle informazioni inerenti agli effetti finanziari previsti e alla relativa compatibilità con le risorse a disposizione (Sent. Corte cost. n. 184/2016 e n. 224/2014).

Si evidenzia, inoltre, che il fenomeno rilevato (coperture senza distinzione per singola disposizione onerosa), oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte operate, appare anche in contrasto con la legge di contabilità n. 196/2009 che prevede la formulazione di singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita a un onere.

Infine, si osserva che, dall'esame delle variazioni di cui alla citata tabella A allegata alla legge, emerge che la copertura di alcuni oneri di parte capitale viene realizzata a mezzo storno da partite iscritte nella parte corrente del bilancio. Tale fenomeno, che riguarda spese per € 629.159,30 nel 2022, € 8.169,53 nel 2023 ed € 8.169,52 nel 2024, pur non rappresentando una irregolarità, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2017), "a parità di

condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa".



LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 1, c. 1 Ampliamento finalizzazione contributo al Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest - di cui all'art. 9, comma 10, l.r. n. 3/2002, per lo sviluppo delle attività in favore del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia anche per l'attuazione delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	19	1	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 1, c. 2 La RTF al DDL, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	19	1	1
Art. 9, c. 1 Realizzazione messa a dimora di siepi arbustive autoctone di modesta entità ai margini dei prati stabili naturali.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	1	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 9, c. 2 Nella RTF al DDL risulta specificato che "Per l'attività di piantagione di specie arbustive nei prati stabili naturali la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali provvederà - in amministrazione diretta - a valere sugli stanziamenti già esistenti [...]". La stessa RTF, pur evidenziando i capitoli interessati dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	9	1	1
Art. 10, c. 3 Trasferimento a ETPI delle risorse necessarie per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei pescatori sportivi del Comitato ittico.	NS	NI	NI	NI	-	15.000	-	16	2	1	Quantificazione onere: La norma in argomento è stata introdotta attraverso l'emendamento d'Aula 9 bis.1; tuttavia, non risulta allegata al medesimo emendamento la relativa RTF recante i dati relativi ai criteri di quantificazione dell'onere. Copertura: art. 10, c. 5	NO	15.000	STO	9	1	1
Art. 17, c. 1 Utilizzo risorse stanziato sul bilancio regionale per l'anno 2022 per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di marchi, brevetti ecc. anche per il finanziamento delle domande di contributo presentate nel corso del 2021.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	2	Quantificazione onere: L'onere risulta quantificato nella RTF al DDL, che specifica che "La presente norma consente di finanziare le domande per le quali non si è potuto concludere l'istruttoria dei progetti in quanto presentate a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario 2021. Fabbisogno domande 2021: euro 212.199,50". Copertura: art. 17, c. 2 La RTF al DDL evidenzia lo stanziamento 2022 del capitolo di spesa interessato dall'onere, pari a € 250.000.	SI	NQ	UF	14	1	2

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 20, c. 1 Utilizzo delle risorse 2022 per il finanziamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico dell'anno 2021 non finanziate per insufficienti disponibilità di bilancio.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	7	1	2	Quantificazione onere: L'onere risulta quantificato nella RTF al DDL, che specifica che "La presente norma consente di finanziare le domande presentate a valere sul bando per l'anno 2021 e non soddisfatte per carenza di risorse: l'importo necessario è di euro 501.504,51" Copertura: art. 20, c. 2. La RTF al DDL evidenzia lo stanziamento 2022 del capitolo di spesa interessato dall'onere, pari a € 800.000.	SI	NQ	UF	7	1	2
Art. 24 c. 1, lett. a) Incentivi all'insediamento di imprese nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 24, c. 3. Nonostante l'onere non risulti quantificato, la RTF agli emendamenti di Commissione evidenzia che "alla copertura degli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse già allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 1 Titolo 2 con riferimento al capitolo 8054/S che prevede uno stanziamento congruo per il triennio 2022 pari ad euro 12 milioni per il 2022 e 2023 e ad euro 14 milioni per il 2024."	SI	NQ	UF	14	1	2
Art. 35, c. 1 Finanziamento agli enti locali per l'anno 2022 "fondo sicurezza".	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	2	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 35, c. 2. La RTF al DDL, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	3	2	2

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 36, c. 1 Assegnazione alla Prefettura di Trieste di risorse finanziarie per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture della Polizia di Stato.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	2	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 36, c. 2. La RTF a corredo degli emendamenti d'Aula specifica che "La norma prevede l'individuazione della Prefettura di Trieste, anziché Questura, quale beneficiario del finanziamento e la fissazione di un nuovo termine per la presentazione della domanda di accesso, a valere su risorse già previste nel bilancio regionale con riferimento al capitolo 12740 - Missione 03 Programma 2 Titolo 2". Tuttavia, non viene data dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	3	2	2
Art. 37, c. 1 e 2 Ampliamento termini domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	5	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 37, c. 3. Nella RTF al DDL risulta specificato che "La norma presentata è dotata di clausola di neutralità finanziaria limitandosi ad effettuare delle modifiche meramente programmatiche in relazione alla normativa concernente i finanziamenti di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b) e 29, L.R. n.24/2021, nonché dall'art.9, c.10, lett. a), L.R. n.22/2020, che fanno carico rispettivamente ai capitoli 12698/S, 5671/S, 12697/S e 5573/S". La citata RTF, pur evidenziando i capitoli interessati dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	5	2	1
Art. 39, c. 1 Sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e attuazione Piano generale di politica linguistica per l'anno 2022, anche attraverso finanziamenti all'Arlef.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	5	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 39, c. 2. Nella RTF al DDL risulta specificato che "La norma presentata è dotata di clausola di neutralità finanziaria limitandosi ad ammettere le spese sostenute anche prima della proposizione della domanda in relazione ai finanziamenti per il 2022 previsti dagli articoli 23 e 24, commi 3, lettera b), e 9 della legge regionale 29/2007, che fanno carico rispettivamente ai capitoli 85545/S, 85549/S, 85547/S e 85546/S". La citata RTF, pur evidenziando i capitoli interessati dalle	SI	NQ	UF	5	2	1

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	
												spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.						
Art. 40, c. 1 Assegnazione risorse per l'anno 2022 a Enti del Comparto enti locali a seguito CCRL 15 ottobre 2018.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	18	1	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 40, c. 2. La RTF al DDL evidenzia che "La norma [...] si limita a indicare il criterio di ripartizione tra gli Enti locali dell'assegnazione, correlata al rinnovo del CCRL 2016-2018 di cui all'art. 11, comma 6, LR 31/2017, già stanziata con legge di stabilità 2022 (art. 9, comma 73). La copertura è già disponibile nel capitolo 9593/S [...]" La citata RTF, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	18	1	1
Art. 49, c. 1 Sostegno spese per imposte e tasse connesse ai tirocini universitari presso la Commissione Territoriale per la protezione internazionale e relativa Sezione nonché presso la Sezione specializzata per l'Immigrazione del Tribunale di Trieste.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	2	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 49, c. 2. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "Non sono previsti oneri aggiuntivi, in quanto alla copertura si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/7043). La citata RTF, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	15	2	1
Art. 52, c. 1 Ulteriore contributo spettante alle giovani professionalità altamente specializzate di cui all'art. 3 della l.r. n. 9/2021 che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 52, c. 2. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "Non sono previsti oneri aggiuntivi, in quanto alla copertura si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione	SI	NQ	UF	15	3	1

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	
												della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/10126)". La citata RTF, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.						
Art. 53, c. 1 Inserimento, tra i beneficiari della Carta famiglia, dei titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	5	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 53, c. 2. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "Non sono previsti oneri aggiuntivi, in quanto alla copertura si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/16894)". La citata RTF, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	12	5	1
Art. 54, c. 1 Inserimento, tra i beneficiari della Dote famiglia, delle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	5	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 54, c. 2. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "Non sono previsti oneri aggiuntivi, in quanto alla copertura si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/16895)". La citata RTF, pur evidenziando il capitolo interessato dalle spese previste, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	12	5	1
Art. 60, c. 1 Finanziamento, attraverso risorse regionali aggiuntive, delle misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia nelle more dell'approvazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027.	NS	CORR	T	FAC	2.450.000	1.050.000	0	12	1	1		Quantificazione onere: L'importo è stabilito sulla base dei potenziali beneficiari di analoghi interventi attuati nel precedente periodo di programmazione FSE 2014-2021. Copertura: art. 60, c. 3	NO	3.500.000	STO	15	2	1

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 61, c. 3 Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 previsto per due istituti comprensivi.	NS	CORR	T	FAC	2.300	0	0	4	7	1	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo degli emendamenti d' Aula risulta specificato che "gli istituti comprensivi hanno utilizzato fondi concessi per le medesime finalità ma riferiti all'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisto di libri da concedere in comodato gratuito nell'anno scolastico successivo. La concessione del contributo straordinario è finalizzata ad evitare la restituzione della somma, con conseguenti ripercussioni negative sugli alunni". Copertura: art. 61, c. 4	NO	2.300	RIM	4	7	1
Art. 62, c. 4 Autorizzazione alla presentazione della candidatura della Regione FVG quale soggetto ospitante dell'evento Big Science Business Forum BSBF 2024.	NS	CORR	T	FAC	0	0	700.000	14	3	1	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo degli emendamenti d' Aula risulta specificato che "e risorse pari a 700 mila euro rappresentano il costo massimo a carico dell'Amministrazione regionale in caso di assenza o di entrate minime. Se le entrate garantiscono la copertura di tutte le spese, i costi a carico dell'Amministrazione regionale sono nulli". Copertura: art. 62, c. 5	NO	700.000	STO	15	2	1
Art. 64, c. 7 Contributo straordinario agli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione, a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.	NS	CORR	T	FAC	200.000	0	0	12	1	1	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base del numero di minori provenienti dall'Ucraina presenti in Regione, che potrebbero frequentare per almeno sette mesi uno dei servizi educativi per la prima infanzia, con una retta stimata in euro 600 mensili. Copertura: art. 64, c. 8	NO	200.000	RIM	12	1	1

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 69, c. 1 Contributo per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) anche qualora la documentazione contenente la rendicontazione sia pervenuta in ritardo.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 69, c. 2. Nella RTF a corredo del DDL è specificato che "La norma è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto la disponibilità del capitolo s/8856 "contributi per sostenere le spese per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori al fine di promuovere e sostenere la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, dei cittadini della Regione" è sufficientemente capiente". Tuttavia, non risulta esplicitata la disponibilità effettiva dei fondi.	SI	NQ	UF	15	3	1
Art. 70, c. 1 Catasto delle strade comunali e integrazione Sistema Informativo stradale.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	5	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art.70, c. 2. Nella RTF a corredo del DDL è specificato che "La norma è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto la disponibilità del capitolo s/3938 è sufficientemente capiente". Tuttavia, non risulta esplicitata la disponibilità effettiva dei fondi.	SI	NQ	UF	10	5	2
Art 78, c. 1 Utilizzo risorse disponibili a bilancio a copertura di ulteriori spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo di costi dei contratti di trasporto pubblico locale.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	3	1	Quantificazione onere: Vedi di seguito "Copertura". Copertura: art. 78, c. 3. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "La norma è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto verranno utilizzate le economie che si realizzano al capitolo s/3913 e s/9377 sull'annualità 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. Tali economie sono state quantificate in via presunta in euro 202.250,00 al capitolo s/3913 e in euro 36.580,30 al capitolo s/9377".	SI	NQ	UF	10	3	1
														UF	10	1	1

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 81, c. 1 Finanziamento interventi di interesse regionale con contributi in conto capitale al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze oltre l'anno di presentazione delle domande da parte dei Comuni.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	8	1	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 81, c. 2. Nella RTF a corredo degli emendamenti di Commissione è specificato che lo stanziamento sul quale si provvede per la copertura degli oneri risulta sufficientemente capiente. Tuttavia, non risulta esplicitata la disponibilità effettiva dei fondi.	SI	NQ	UF	8	1	2
Art. 107, c. 1 Riapertura termini di presentazione delle domande di concessione contributi finalizzati alla bonifica di siti contaminati.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art.107, c. 2. La RTF a corredo degli em. di Commissione evidenzia che alle domande conseguenti la riapertura dei termini previsti per i contributi in oggetto, verrà fatto fronte con i fondi già stanziati a bilancio dalla legge di stabilità 2022. Tuttavia, l'entità di tali fondi non risulta specificata.	SI	NQ	UF	9	2	1
Art. 108, c. 1 Riapertura termini di presentazione delle domande di concessione contributi a favore di società e di associazioni sportive, con sede in Regione, per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive anche di carattere continuativo.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 108, c. 2. La RTF a corredo degli emendamenti di Commissione specifica che agli oneri verrà fatto fronte "con i fondi già stanziati a bilancio dalla legge di stabilità 2022". Non risulta tuttavia evidenziata la disponibilità di detti fondi.	SI	NQ	UF	9	2	1
Art. 109, c. 1 Riapertura termini di presentazione delle domande di concessione contributi alle associazioni o ai comitati, senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie per l'organizzazione di eventi ecosostenibili	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 109, c.1. La RTF a corredo degli emendamenti di Commissione specifica che agli oneri verrà fatto fronte "con i fondi già stanziati a bilancio dalla legge di stabilità 2022". Non risulta tuttavia evidenziata la disponibilità di detti fondi.	SI	NQ	UF	9	2	1

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 111, c. 1 Progetto pilota per dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti attraverso identificativo digitale.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	8	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art.111, c. 3. Nella RTF a corredo degli emendamenti di Commissione è specificato che lo stanziamento sul quale si provvede per la copertura degli oneri risulta sufficientemente capiente. Tuttavia, non risulta esplicitata la disponibilità effettiva dei fondi.	SI	NQ	UF	1	8	2
Art. 123, c. 1 Concessione di contributi per la realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto la tragedia del Vajont.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	5	2	1	Quantificazione onere: La RTF a corredo degli emendamenti di Commissione evidenzia che "La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Copertura: art. 123, c. 2. La RTF a corredo degli emendamenti di Commissione evidenzia che "La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto è finalizzata meramente a disciplinare in maniera più puntuale il procedimento di concessione di contributi ai soggetti previsti dal canale contributivo esistente, nei limiti delle risorse già stanziate a valere sul capitolo di spesa 7825/S - art. 1".	SI	NQ	UF	5	2	1
Art. 128 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula risulta specificato che "al fine di rafforzare l'organizzazione del servizio sanitario regionale l'emendamento autorizza manovre di reclutamento e di impiego di personale al fine di garantire i LEA nei limiti delle disponibilità assegnate agli enti del SSR, prevedendo espressamente che gli interventi vengano attuati con una diversa attribuzione delle risorse già previste e, quindi, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale". Copertura: art. 128, c. 11 Il comma 11 dell'art.128 della legge prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del medesimo articolo	SI	NQ	UF	NI	NI	NI

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	
												avviene "nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico e finanziario della Regione".						
Art. 130, c.1 Istituzione Organismo tecnico regionale per l'accREDITAMENTO dei servizi e delle strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.	NS	CORR	CONT	FAC	2.000	4.000	4.000	12	7	1		Quantificazione onere: La RTF al DDL precisa che la quantificazione è frutto di una stima effettuata prevedendo che i componenti del nuovo organismo istituito saranno esclusivamente funzionari regionali, dei Servizi sociali dei Comuni e degli enti del Servizio sanitario regionale e non sarà pertanto prevista la corresponsione di gettoni di presenza ma solo l'eventuale erogazione di rimborsi spese per ciascuna riunione. Tali rimborsi sono stimati in un numero di 6 riunioni nel 2022 e 12 riunioni a partire dal 2023 con un esborso di circa 300,00 euro complessivi per ciascun incontro. La spesa continuativa prevede un onere a regime di 4.000 euro annui.	NO	10.000	RIM	12	7	1
												Copertura: art. 130, c. 3.						
Art. 132 Nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A allegata alla legge.	MI NE	CAP	NI	NI	11.194,70	9.984,98	9.984,97	T. 4	Tip. 201	-		Quantificazione onere: La quantificazione degli oneri si deduce dalla Tabella A allegata alla legge; tuttavia, non risultano, con riferimento alle variazioni di cui alla citata tabella A, RTF recanti i dati relativi ai criteri di quantificazione degli stessi oneri.	NO	31.164,65	MAGE	T. 2	Tip. 101	-
	NS	CORR	NI	NI	105.750,05	0	0	8	2	1			NO	105.750,05	STO	8	1	1
	NS	CORR	NI	NI	20.354,00	18.154,51	18.154,49	9	5	1		Copertura: art.132, c. 2	NO	56.663	STO	9	5	2
	NS	CAP	NI	NI	620.000	0	0	14	3	2		Il comma 2 dell'art. 132 prevede che "il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A".	NO	620.000	STO	14	3	1
	NS	CAP	NI	NI	9.159,30	8.169,53	8.169,52	20	3	2			NO	25.498,35	STO	20	3	1
Art. 133 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Tabella B allegata alla legge).	NS	CORR	T	IND	8.409,56	0	0	16	1	1		Quantificazione onere: rimborso maggiore somma spettante al CAA - CAF AGRICOLTURA S.r.l. per consentire la prosecuzione dell'attività di variazione del potenziale produttivo aziendale e il contestuale aggiornamento dello schedario viticolo.	NO	8.409,56	RIM	16	1	1
												Copertura: art.133, c. 2.						

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
	NS	CORR	T	IND	33.642,00	0	0	14	1	1	<p>Quantificazione onere: fondo incentivante per le funzioni tecniche di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del FRIE nonché delle sezioni e dei fondi nel suo ambito istituiti.</p> <p>Copertura: art.133, c. 2.</p>	NO	33.642,00	RIM	14	1	1
	NS	CORR	T	IND	19.213,08	0	0	14	1	1	<p>Quantificazione onere: fondo incentivante per le funzioni tecniche di affidamento ed esecuzione del contratto di gestione delle agevolazioni previste dalla legge Sabatini.</p> <p>Copertura: art.133, c. 2.</p>	NO	19.213,08	RIM	14	1	1
	NS	CORR	T	IND	3.294,00	0	0	8	2	1	<p>Quantificazione onere: Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula è indicato quanto segue "In base ai tabulati trasmessi da Banca Mediocredito ad aprile 2022 con indicato il numero di domande di contributi "prima casa" acquisite nel 2021 dalle Banche convenzionate il rimborso, calcolato sulla base dell'atto convenzionale, spettante a 3 Banche è risultato maggiore degli importi concessi ed impegnati preventivamente nel 2021. È quindi necessario riconoscere – prima che arrivino le fatture – il debito residuo per un importo complessivo di 5.855,00".</p> <p>Copertura: art.133, c. 2.</p>	NO	5.855,00	STO	12	6	1
1.403,00					0	0	8	2	1								
1.158,00					0	0	8	2	1								
	NS	CORR	T	IND	83.684,59	0	0	8	2	1	<p>Quantificazione onere: Nella RTF agli emendamenti d'Aula è indicato quanto segue "A febbraio 2022 Banca Mediocredito ha comunicato il costo di gestione 2021 è pari ad euro 450.289,80, importo calcolato sulla base dell'atto convenzionale, importo maggiore dell'importo complessivamente concesso ed impegnato preventivamente. È quindi necessario riconoscere – prima che arrivi la fattura – il debito residuo per un importo complessivo di 83.684,59".</p> <p>Copertura: art.133, c. 2.</p>	NO	20.000,00	STO	12	6	1
63.684,59													STO				

LR N.8/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 8/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
	NS	CORR	T	IND	163,44	0	0	1	1	1	Quantificazione onere: La quantificazione della spesa è avvenuta sulla base dell'ammontare del gettone di presenza per una seduta pari ad euro 50,00 per ciascun soggetto a cui si aggiungono gli oneri di legge per l'importo complessivo di euro 163,44. Copertura: art.133, c. 2.	NO	163,44	STO	9	1	1
	NS	CORR	T	IND	650,00	0	0	1	11	1	Quantificazione onere: rimborso contributo unificato posto a carico della Regione a seguito sentenza Consiglio di Stato. Copertura: art.133, c. 2.	NO	650,00	RIM	1	11	1
	NS	CORR	T	IND	325,00	0	0	1	11	1	Quantificazione onere: rimborso contributo unificato posto a carico della Regione a seguito sentenza Consiglio di Stato. Copertura: art.133, c. 2.	NO	325,00	RIM	1	11	1
	NS	CORR	T	IND	13.132,08	0	0	1	11	1	Quantificazione onere: compenso professionale Avvocato, dallo stesso quantificato a seguito di preventivo di spesa (conforme ai parametri ministeriali) Copertura: art.133, c. 2.	NO	13.132,08	RIM	1	11	1
	NS	CORR	T	IND	32.216,32	0	0	13	7	1	Quantificazione onere: fattura risultata parzialmente mancante di copertura finanziaria per l'importo di euro 32,216,32, lordo iva, a seguito errore materiale. Copertura: art.133, c. 2.	NO	32.216,32	RIM	13	7	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 1° luglio 2022, n. 9. Disposizioni in materia di intermodalità.

Il provvedimento consta di una modifica normativa, già notificata e autorizzata dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 1427 *final* del 3 marzo 2022, in sede di rinotifica del regime di aiuto a sostegno dell'intermodalità, originariamente previsto dall'art. 21 della l.r. 15/2004. La legge apporta, in particolare, un aggiornamento normativo alle suddette disposizioni dell'articolo 21, finalizzato a consolidare il sostegno pubblico a modalità di trasporto, alternative alla strada, di corto raggio interessanti i principali nodi logistici e portuali del territorio regionale.

La legge è entrata in vigore il 7 luglio 2022.

Il progetto di legge, presentato il 26 aprile 2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Per quanto concerne il profilo finanziario, si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, con riferimento agli oneri derivanti dall'introduzione, tra le fattispecie già oggetto di finanziamento regionale, di due ulteriori tipologie di servizi di trasporto intermodale - rispettivamente ferroviario shuttle infra-regionale e costiero infra-portuale - invocando una clausola di neutralità finanziaria, pone a carico di risorse già previste in bilancio la correlata spesa, peraltro non esplicitamente individuata nel *quantum*. La citata RTF specifica in particolare che *“la corrispondente linea di intervento trova già copertura sul Bilancio regionale a valere sul pertinente capitolo di spesa 3780, per complessivi € 2.500.000,00”*. Va in proposito osservato che la previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente quantificata, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo di gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.

Si richiama inoltre il comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 196/2009, che interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate da clausole di neutralità finanziaria e dispone che tali relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*.

LR N.9/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 9/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 1, c. 2 Introduzione, tra le fattispecie già oggetto di finanziamento regionale, dell'ulteriore tipologia di servizio di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	3	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 3, c. 1 Nella RTF al DDL risulta specificato che "Detta modifica normativa è caratterizzata da neutralità finanziaria, in quanto la corrispondente linea di intervento trova già copertura sul Bilancio regionale a valere sul pertinente capitolo di spesa 3780, per complessivi € 2.500.000,00". La stessa RTF, pur evidenziando il capitolo interessato e il relativo stanziamento, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	10	3	1
Art. 1, c. 4 Introduzione, tra le fattispecie già oggetto di finanziamento regionale, dell'ulteriore tipologia di servizio di trasporto intermodale costiero infra-portuale.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	3	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 3, c. 2 Nella RTF al DDL risulta specificato che "Detta modifica normativa è caratterizzata da neutralità finanziaria, in quanto la corrispondente linea di intervento trova già copertura sul Bilancio regionale a valere sul pertinente capitolo di spesa 3780, per complessivi € 2.500.000,00". La stessa RTF, pur evidenziando il capitolo interessato e il relativo stanziamento, non dà dimostrazione della disponibilità dei fondi.	SI	NQ	UF	10	3	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10. Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Il provvedimento introduce alcune modifiche e integrazioni al Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso di cui alla legge regionale n. 7/2000, in particolare con riferimento alla disciplina generale del procedimento contributivo anche a favore di enti pubblici e di enti locali.

La legge è entrata in vigore l'11 agosto 2022.



Il progetto di legge, presentato il 20 giugno 2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Per quanto attiene i profili finanziari della legge, si evidenzia che le modifiche introdotte dall'articolo 23 all'articolo 56 della legge n. 7/2000, volte ad aggiornare gli importi dei crediti di modico valore ai fini della rinuncia, da parte dell'Amministrazione regionale, al recupero dei diritti di credito, hanno spinto l'Amministrazione a istituire nella parte corrente del bilancio uno specifico fondo di spesa, per l'anno 2022, *“atto a neutralizzare i potenziali effetti derivanti dalle minori entrate connesse all'applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti così rimodulato”*⁸

Il relativo onere finanziario è stato quantificato, attraverso una stima del valore complessivo attuale a bilancio dei crediti di importo pari o inferiore a 1.000 euro, in 500 mila euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2022-2024 (cap. 13175).

Detto onere trova copertura a mezzo prelievo dal fondo speciale n. 970091 “Nuovi provvedimenti legislativi – parte corrente” iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del medesimo bilancio per gli anni 2022-2024.

⁸ RTF a corredo del disegno di legge.



LR N.10/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 10/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 27 Fondo per neutralizzare effetti della minore entrata a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23 all'articolo 56 della legge n. 7/2000, volte ad aggiornare gli importi dei crediti di modico valore ai fini della rinuncia, da parte dell'Amministrazione regionale, al recupero dei diritti di credito.	NS	CORR	T	FAC	500.000	0	0	1	3	1	Quantificazione onere: stima del valore complessivo attuale a bilancio dei crediti di importo pari o inferiore a 1.000 euro. Copertura: art. 27, c. 2.	NO	500.000	FS 970091	20	3	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11. Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

La legge regionale in argomento reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, introducendo altresì norme in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano estivo e invernale.

La legge prevede altresì disposizioni in materia di responsabilità degli utenti delle piste citate e misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Il provvedimento si compone di 47 articoli, suddivisi in undici Titoli, che disciplinano rispettivamente: Capo I - Disposizioni generali; Capo II - Enti e competenze; Capo III - Pianificazione regionale del settore turismo montano; Capo IV - Impianti a fune e regimi autorizzatori; Capo V - Aree attrezzate e regimi autorizzatori; Capo VI - Espropriazione per pubblica utilità; Capo VII - Gestione ed esercizio; Capo VIII - Operatori degli impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste; Capo IX - Disposizioni relative all'utenza; Capo X - Sanzioni amministrative; Capo XI - Disposizioni finali e transitorie.

La legge regionale è entrata in vigore il 5 agosto 2022 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 21/2022.

Il progetto di legge, presentato il 20.6.2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Le norme finanziarie del provvedimento sono recate dall'articolo 45 della legge.



Sotto il profilo della copertura finanziaria si evidenzia, *in primis*, che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, che prevede la sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione, il Comune di Sappada e la PromoTurismoFVG al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, introdotta per effetto di un emendamento d'Aula (em. n. 7.1), non risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria semplificata prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Le norme finanziarie prevedono, tuttavia, che

per le finalità legate al citato articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli esercizi 2022-2024, lasciando così sottendere la presenza di oneri, peraltro non quantificati, che, per effetto di una clausola di neutralità finanziaria, trovano copertura in risorse già stanziata in bilancio che vengono riprogrammate. In proposito, si ribadisce nuovamente che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sulla necessità che le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria vengano corredate da apposite relazioni tecniche che devono quantomeno riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*.

Con riferimento ai restanti oneri recati dalla legge, va in generale rilevato che le relative RTF esaminate non sembrano offrire una sufficiente analiticità delle informazioni riguardanti i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dei citati oneri finanziari, soprattutto con riferimento agli elementi necessari per valutare l'attendibilità e la congruità delle quantificazioni operate a mezzo di stime. Ciò anche considerato che alcuni oneri previsti a fronte di indennizzi a seguito di possibili revoche di provvedimenti autorizzatori o concessori, o a seguito di provvedimenti di divieto o imposizione dello sradicamento e del taglio dei boschi, ovvero gli oneri previsti per la messa in pristino d'ufficio dell'ambiente naturale a seguito della cessazione della concessione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune, sono stati quantificati (e trovano copertura) per il solo esercizio 2022: tale previsione sembrerebbe mal conciliarsi con le disposizioni in parola che parrebbero suscettibili di dispiegare i propri effetti anche negli esercizi finanziari successivi al 2022.

Va infine evidenziato che la legge prevede diverse entrate riferite a: contributi annuali e oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per la sorveglianza tecnica svolta dall'Autorità di sorveglianza (cap. 5505); rimborsi, dovuti dai concessionari di impianti a fune, per spese relative alla restituzione in pristino dell'ambiente naturale nel caso di cessazione definitiva della concessione, sostenute dall'Amministrazione regionale in caso di inadempienza dei medesimi concessionari (cap. 5507); versamenti di oneri, da parte del concessionario o del

soggetto autorizzato, per l'autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune (cap. 5508); sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni di disposizioni previste dalla legge in argomento (cap. 5509). Vengono a tal fine istituiti quattro nuovi capitoli di entrata nel bilancio di previsione 2022-2024; tuttavia, seppur dette entrate non costituiscano mezzi di copertura degli oneri recati dalla legge, non risultano quantificati, in sede di emanazione del provvedimento in esame, i corrispondenti stanziamenti.



LR N.11/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 11/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	T I
Art. 7, c. 2 Accordo di programma con Comune di Sappada e PromoTurismoFVG, al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada.	NS	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	7	1	2	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. La norma, introdotta con un em. d'Aula (7.1), non è corredata dalla prevista RTF. Copertura: art. 45, c. 2.	SI	NQ	UF	7	1	2
Art. 20, c. 1 e art. 4, c. 2, lett. l) Indennizzo a seguito di revoca di provvedimenti autorizzatori o concessori alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune e indennizzo a seguito di divieto o imposizione dello sradicamento e del taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune ecc. per pericoli legati alla sicurezza.	NS	CORR	T	FAC	10.000	0	0	7	1	1	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari all'indennizzo per la revoca della concessione o l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune (fonte: RTF al DDL). Copertura: art. 45, c. 4	NO	10.000	STO	14	1	1
Art. 21, c. 2 Messa in pristino d'ufficio dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e asporto dei materiali di risulta, a seguito cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune.	NS	CAP	T	FAC	50.000	0	0	7	1	2	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari per il pristino, parziale o totale, dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e l'asporto dei materiali di risulta (fonte: RTF al DDL). Copertura: art. 45, c. 6	NO	50.000	RIM	7	1	2
Art. 44, c. 1 Trasferimento a PromoTurismoFVG di risorse per investimento al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili macchinari e attrezzature.	NS	CAP	P	FAC	0	4.650.000	4.650.000	7	1	2	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base delle risorse, già stanziati sui capitoli 2106/S, 2107/S e 9038/S nelle annualità 2023 e 2024, necessarie a PromoTurismo FVG per sostenere gli oneri relativi ad interventi di manutenzione straordinaria programmata per gli impianti di risalita, le piste e gli immobili nei poli sciistici della regione FVG (fonte: RTF al DDL). Copertura: art. 45, c. 11	NO	9.300.000	RIM	7	1	2

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 12. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021.

Il provvedimento normativo in argomento, di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, è composto da 8 articoli contenenti, tra l'altro, i dati della gestione di competenza e dei residui dell'esercizio finanziario 2021 (art. 2 e 3), i dati inerenti al fondo pluriennale vincolato (art. 4), la situazione di cassa (art. 5) e il dato dell'avanzo accertato derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2021 (art. 6).

Vengono altresì approvati il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31.12.2021 (art. 7).

Il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato positivamente esaminato da questa Sezione in sede di giudizio di parificazione (deliberazione FVG/47/2022/PARI del 22 luglio 2022).

La legge è entrata in vigore il 4 agosto 2022.

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Gli aspetti finanziari della legge di assestamento costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto regionale.

L'articolo 13 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 1.977.126,36 per il 2022.

La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2022 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 15/2022, dalla l.r. n. 21/2022 e dalla l.r. n. 22/2022.

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14. Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

La legge in questione, nel dare attuazione ai principi statutari concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale, disciplina l'autonomia organizzativa del Consiglio medesimo. Detta autonomia si realizza attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

L'articolato normativo consta di 18 articoli che contengono, oltre a disposizioni in materia di personale (concernenti assunzioni, mobilità di comparto, comandi, incarichi dirigenziali, assegnazioni, trasferimenti, procedimenti disciplinari, relazioni sindacali, sviluppo professionalità, pianificazione fabbisogni), norme relative alla strutturazione del Consiglio regionale e degli uffici, al supporto delle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi con sede presso il Consiglio regionale nonché inerenti alle attività di informazione e comunicazione.

Il progetto di legge, presentato in data 29.9.2022 dal Presidente del Consiglio regionale e da alcuni Consiglieri regionali, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2022.



Prima di prendere in esame i profili finanziari del provvedimento in esame, preme innanzitutto ricordare che la legge regionale statutaria (art. 5 l.r. n. 17/2007) riconosce espressamente al Consiglio regionale *“autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa”* e impone al bilancio della Regione di assicurare al Consiglio *“le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione”* (comma 3). Inoltre, l'articolo 176, comma 2 bis, del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che *“l'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal Regolamento di contabilità adottato dall'Ufficio di Presidenza ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto del sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto adottati dalla Regione”*. Per quanto attiene più specificatamente le norme a carattere oneroso introdotte dalla legge in argomento, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il Consiglio regionale è autorizzato

ad attivare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato *“con oneri a carico del bilancio consiliare”*. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge qualifica detta spesa facoltativa, che si presume (anche ai fini del successivo grafico sulla tipologia degli oneri indotti dalla legge) verosimilmente ascrivibile al titolo 1, come *“continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell’onere annuo alla legge di bilancio”*⁹. La stessa relazione espone, tuttavia, una quantificazione della spesa per il triennio 2023-2025, frutto di una stima effettuata tenuto conto delle unità lavorative che si ritengono necessarie e dei maggiori oneri contrattuali connessi all’entrata in vigore dei prossimi contratti collettivi di primo livello di comparto, pari a 840.000 euro per gli anni 2023 e 2024 e a 540.000 euro per l’anno 2025. Come già segnalato in analoghi referti precedenti dalla Sezione¹⁰, posto che l’Amministrazione regionale iscrive nel proprio bilancio lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi uffici¹¹, gli oneri in argomento risulterebbero finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste per l’attività del Consiglio medesimo; la copertura operata con tale modalità va pertanto intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati. Va peraltro osservato che la relazione tecnico finanziaria specifica che *“posto che il supporto alle attività del Co.re.com. sono finanziate attraverso fondi nazionali, si è provveduto all’inserimento anche di un corrispondente capitolo di entrata a copertura della parte spesa”*. L’importo di tale entrata, tuttavia, che verosimilmente troverà iscrizione nello stesso bilancio del Consiglio regionale e che costituisce la copertura della corrispondente spesa – prevista a valere sul bilancio consiliare – per il supporto, attraverso lavoratori somministrati, alle attività del Co.re.com., non risulta quantificato.

⁹ Il comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che *“le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio”*.

¹⁰ Si veda in proposito, a titolo esemplificativo, la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, con particolare riferimento alle considerazioni esposte nei confronti della l.r. n. 21/2017.

¹¹ A norma dell’articolo 5, della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, e del Regolamento interno, il Consiglio regionale dispone di piena autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa. Secondo quanto previsto al comma 3, del citato articolo 5, il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Come previsto dall’articolo 10, comma 3, del Regolamento di contabilità, l’Ufficio di Presidenza determina, entro il 31 ottobre di ogni anno, le somme necessarie per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del Regolamento interno, richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione gli stanziamenti conseguenti.



LR N.14/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 14/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 11, c. 4 Autorizzazione al Consiglio regionale ad attivare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze di personale del Consiglio medesimo.	NS	NI	CONT	FAC	0	840.000	840.000	NI	NI	NI	Quantificazione onere: stima effettuata tenuto conto delle unità lavorative che si ritengono necessarie e dei maggiori oneri contrattuali connessi all'entrata in vigore dei prossimi contratti collettivi di primo livello di comparto. Nella RTF risulta specificato che trattasi di spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio. La RTF quantifica anche oneri pari a euro 540.000 per l'anno 2025. Copertura: art. 11, c. 4.	NO	1.680.000	CONS REG	NI	NI	NI

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15. Misure finanziarie multisettoriali.

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese previste dalla medesima.

Si evidenzia, tuttavia, che l'articolo 12 è una disposizione di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 1.098,00 per il 2022.

La legge è entrata in vigore il 10 novembre 2022 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 21/2022.

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16. Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

La legge definisce e aggiorna gli interventi a favore delle persone con disabilità promuovendo azioni di integrazione delle politiche regionali in diversi ambiti di intervento, tra i quali la salute, la vita indipendente, l'inclusione nella società, l'istruzione, la formazione, il lavoro, la mobilità personale, l'informazione, la comunicazione e la partecipazione.

Il provvedimento, che si occupa altresì del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, sia attraverso l'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo, sia attraverso l'adeguamento organizzativo delle Aziende sanitarie regionali, è suddiviso nei seguenti cinque Titoli: I - Oggetto, finalità e principi generali; II - Aree di intervento; III - Governo di sistema; IV - Norme finanziarie; V - Norme transitorie e finali.

La legge contiene, inoltre, una clausola valutativa (art. 27) al fine di consentire al Consiglio regionale di controllare lo stato di attuazione del provvedimento e valutare i risultati ottenuti.

Il progetto di legge, presentato il 19 settembre 2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che numerose delle norme introdotte dal provvedimento sono state qualificate, nelle relazioni tecnico finanziarie, quali norme aventi natura meramente programmatica ovvero norme di indirizzo (art. da 1 a 5, da 7 a 9, 12, 15, 16, 18 e da 20 a 25) pertanto, per loro natura, prive di oneri.

Va inoltre segnalato che, per effetto delle norme transitorie, di cui all'articolo 29 della legge, alcuni finanziamenti previsti dal provvedimento in esame (art. 10, comma 3, art. 11, comma 2, art. 12, comma 4, art. 19, comma 6, art. 17, comma 1 e art. 25, comma 1) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 ovvero dall'emanazione dei rispettivi regolamenti attuativi.

Con riferimento a due disposizioni inserite nell'articolo 6 della legge, rispettivamente relative alla concessione di contributi alle Ater per interventi sull'edilizia residenziale pubblica (comma 6) nonché all'integrazione, da parte della Regione, con proprie risorse, dei fondi messi a disposizione dalla legge 112/2016 al fine di permettere l'abitare sociale alle persone con disabilità (comma 8), si evidenzia che, nelle note agli emendamenti d'Aula che le hanno introdotte, viene attestato che i medesimi interventi non comportano maggiori oneri finanziari



a carico del bilancio regionale. Per tali due disposizioni non risultano, tuttavia, compilate le relazioni tecnico finanziarie semplificate previste dall'art. 86 bis, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale; pertanto, non è chiaro se trattasi di norme prive di riflessi finanziari (in quanto meramente programmatiche) ovvero se le medesime sottendono la presenza di oneri che tuttavia vengono coperti con risorse già stanziati e disponibili in bilancio (eventualmente) riprogrammate.

La relazione tecnico finanziaria a corredo dell'articolo 6, comma 7, della legge - che disciplina i sostegni sanitari, sociosanitari e sociali (anche attraverso specifici interventi di carattere economico) finalizzati a sostenere l'abitare inclusivo delle persone con disabilità nel loro contesto sociale di appartenenza - evidenzia il ricorso, ai fini della copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati nel dettaglio, a una clausola di neutralità finanziaria, in quanto si avvale della riprogrammazione *“che deve avvenire secondo gli indirizzi dettati nei commi da 1 a 5, aventi natura meramente programmatica, dei fondi statali che affluiscono al bilancio regionale in base alla L. 112/2016 (Dopo di noi) e L. n. 18 del 2009 art. 3 comma 5 lett. B (Vita indipendente) e dei relativi cofinanziamenti regionali di cui al capitolo di spesa 8036”*.

In merito alla citata fattispecie si richiama il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, che interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria e dispone che tali relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*.

La legge autorizza altresì, tra l'altro, una spesa di 3 mila euro per il biennio 2023-2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 8458 di nuova istituzione), per garantire il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Direzione centrale competente in materia di disabilità di cui all'art. 14, c. 4, nonché una spesa di 47.276.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo 1 (Spese correnti), conseguente all'attribuzione della titolarità di servizi e interventi a favore di persone

con disabilità alle Aziende sanitarie regionali come previsto dall'art. 17, c. 1. Con riferimento ai citati oneri, si evidenzia che le relative relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge, anziché riportare l'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione dell'importo della spesa autorizzata, si limitano a definire le finalità degli interventi, tralasciando così gli elementi necessari per consentire le valutazioni sull'attendibilità e la congruità delle quantificazioni operate. Trattasi di carenze che necessitano di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale posto che l'Assemblea deliberante deve essere informata in modo analitico, attraverso la documentazione a corredo delle nuove previsioni legislative, degli oneri preventivati e dei correlati mezzi di copertura relativi ad ogni disposizione comportante spesa.



LR N.16/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 16/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
<p>Art. 6, c. 7 Sostegni sanitari, sociosanitari e sociali, compresi gli ausili tecnologici, anche attraverso specifici interventi di carattere economico, finalizzati a sostenere l'abitare inclusivo delle persone con disabilità nel loro contesto sociale di appartenenza e facilitando la permanenza al proprio domicilio.</p>	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	2	1	<p>Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. La RTF al ddl specifica che la copertura degli oneri previsti "è garantita dalla riprogrammazione, che deve avvenire secondo gli indirizzi dettati nei commi da 1 a 5, aventi natura meramente programmatoria, dei fondi statali che affluiscono al bilancio regionale in base alla L. 112/2016 (Dopo di noi) e L. n. 18 del 2009 art. 3 comma 5 lett. B (Vita indipendente) e dei relativi cofinanziamenti regionali di cui al capitolo di spesa 8036".</p> <p>Copertura: art. 26, c. 1.</p>	SI	NQ	UF	12	2	1
<p>Art. 10, c. 3 Contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e dei soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo volte a favorire la mobilità individuale e collettiva delle persone con disabilità.</p>	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	475.000	12	2	1	<p>Quantificazione onere: La RTF al ddl evidenzia che la quantificazione dell'onere "deriva dalla precedente applicazione dell'art. 15 della LR 41/96 che si è dimostrato, nel corso degli anni, congruo rispetto alle esigenze manifestate dagli enti richiedenti".</p> <p>Copertura: art. 26, c. 10. La RTF al ddl specifica che gli oneri "sono coperti con storno dal Capitolo di spesa 4785/1 avente la medesima finalità: Disabili servizi trasporto - Amm.ni locali - L.R. n. 41 del 1996 art. 15 comma 1, L.R. n. 41 del 1996 art. 15 comma 2".</p>	NO	475.000	RIM	12	2	1
<p>Art. 11, c. 2 Contributi ai Comuni diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per eliminazione barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente.</p>	NS	CAP	CONT	FAC	0	0	1.500.000	12	2	2	<p>Quantificazione onere: La RTF al ddl evidenzia che la quantificazione dell'onere "deriva dalla precedente applicazione dell'art. 16 della LR 41/96 che si è dimostrato, nel corso degli anni, congruo rispetto alle esigenze manifestate dagli enti richiedenti".</p> <p>Copertura: art. 26, c. 11. La RTF al ddl specifica che gli oneri "sono coperti con storno dal Capitolo di spesa 4927/1 avente la medesima finalità: Barriere architettoniche privati abitazioni - Comuni - L.R. n. 41 del 1996 art. 16 comma 1".</p>	NO	1.500.000	RIM	12	2	2

LR N.16/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 16/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 12, c. 4. Sostegno regionale alle attività di consulenza, orientamento e informazione, con particolare riferimento a quelle relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia.	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	425.000	12	2	1	Quantificazione onere: La RTF al ddl evidenzia che l'importo così stimato si è dimostrato congruo con l'applicazione dell'art. 18, commi 2 e 2 bis della LR 41/96 avente la medesima finalità e corroborato dalle rendicontazioni allo scopo presentate. Copertura: art. 26, c. 10.	NO	425.000	RIM	12	2	1
Art. 13, c. 4 Concessione contributo alla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del FVG per spese di funzionamento.	NS	CORR	CONT	FAC	0	120.000	120.000	12	7	1	Quantificazione onere: La RTF al ddl evidenzia che la quantificazione dell'onere "deriva dalla precedente applicazione dell'art. 13 bis della LR 41/96 che si è dimostrato, nel corso degli anni, congruo rispetto alle esigenze della Consulta disabili e dimostrato dai rendiconti annuali presentati". Copertura: art. 26, c. 12. La RTF al ddl specifica che gli oneri "sono coperti con storno dal Capitolo di spesa 4764/1 avente la medesima finalità: Consulta regionale disabili - funzionamento - L.R. n. 41 del 1996 art. 13 bis".	NO	240.000	RIM	12	7	1
Art. 14, c. 4 Funzionamento Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Direzione centrale competente in materia di disabilità.	NS	CORR	CONT	FAC	0	1.500	1.500	12	7	1	Quantificazione onere: La RTF al ddl non evidenzia i criteri di quantificazione degli oneri, bensì richiama lo scopo della spesa (sostenere le spese di funzionamento del neo costituendo Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità). Copertura: art. 26, c. 12.	NO	3.000	RIM	12	7	1
Art. 17, c. 1 Attribuzione titolarità servizi e interventi a favore di persone con disabilità alle Aziende sanitarie regionali.	NS	CORR			0	0	47.276.000	13	1	1	Quantificazione onere: La RTF al ddl non evidenzia i criteri di quantificazione degli oneri, bensì richiama lo scopo della spesa (sostenere l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 da parte delle Aziende sanitarie regionali, nonché sostenere i servizi e gli interventi del sistema socio-sanitario in favore delle persone con disabilità) Copertura: art. 26, c. 13.	NO	42.276.000	STO	12	2	1
													5.000.000	RIM	13	1	1

LR N.16/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 16/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 19, c. 6 Incentivi motivazionali concessi alle persone con disabilità, da parte dei Servizi di integrazione lavorativa, e contributi a ristoro delle spese connesse alla realizzazione delle finalità progettuali.	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	2.000.000	12	2	1	Quantificazione onere: La RTF al ddl specifica che la quantificazione dell'onere "deriva dalla precedente applicazione dell'art. 14 ter della LR 41/96 che si è dimostrato, nel corso degli anni, congruo rispetto al fabbisogno manifestato dagli enti richiedenti per i percorsi e i progetti di inclusione lavorativa delle persone con disabilità". Copertura: art. 26, c. 10.	NO	2.000.000	RIM	12	2	1
Art. 25, c. 1 Promozione sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	1.500.000	12	2	1	Quantificazione onere: La RTF al ddl evidenzia che tale somma stimata si è dimostrata congrua con l'applicazione dell'art. 20 ter della LR 41/96 avente la medesima finalità. Copertura: art. 26, c. 10.	NO	1.500.000	RIM	12	2	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17. Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

La legge reca la disciplina regionale della nuova imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che si applica nei Comuni della regione e sostituisce, nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Vengono, in particolare, tra l'altro disciplinati i presupposti dell'imposta, i soggetti attivi e passivi d'imposta, la base imponibile, le aliquote nonché le esenzioni e riduzioni previste.

Il progetto di legge, presentato in data 26 settembre 2022 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 17 novembre 2022 e si applica dal 1° gennaio 2023, come previsto dall'art. 22 del provvedimento. Successivamente all'approvazione, il citato provvedimento è stato modificato dalla l.r. n. 21/2022.

Gli articoli 20 e 21 recano le norme di natura finanziaria e in materia di neutralità finanziaria. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

A seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, a decorrere dal 2023 il gettito della citata riserva viene riscosso dai Comuni situati nel territorio della Regione e, nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (relativo alle quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione e spettanti alla stessa Regione), finalizzata a ripristinare la neutralità finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il sistema integrato¹², l'importo dovuto allo Stato, quantificato in 92 milioni di euro annui, viene trasferito all'Amministrazione centrale dalla Regione (secondo quanto disposto dalle norme di attuazione dello Statuto speciale della stessa Regione in materia di misure di concorso del sistema integrato alla finanza pubblica di cui all'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 154/2019). La

¹² Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 154/2019 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica), la Regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il "sistema integrato" degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia.

conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e Comuni avviene attraverso compensazione, a valere sull'erogazione del Fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi, definita annualmente nella legge di stabilità (FUC).

L'onere pluriennale di cui trattasi per il trasferimento delle somme citate allo Stato, pari a 184 milioni di euro nel biennio 2023-2024, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2022-2024 (cap. 15555), trova copertura attraverso le maggiori entrate derivanti dalle somme recuperate dai Comuni (mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità ovvero, in caso di incapienza, attraverso il versamento diretto da parte dei medesimi enti). Dette entrate, previste in 92 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, corrispondenti al gettito della suddetta riserva, vengono introitate al Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), del bilancio 2022-2024 (cap. 5555). Si evidenzia, in merito, che desta dei dubbi la qualificazione della spesa quale "facoltativa", posto che il l'onere risulta previsto e stabilito, nel *quantum*, dall'articolo 4, comma 8¹³, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.

Sempre nelle more della modifica del già citato articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la legge autorizza, a fronte dei mancati introiti derivanti ai Comuni per alcune fattispecie di riduzione ed esenzione dall'imposta (art. 10, c. 2; art. 11, c. 1, lett. h); art. 12, c. 1, lett. c)) per le quali, a livello statale, è previsto un ristoro erogato dall'Amministrazione centrale per il tramite della Regione - ristoro che, a seguito della riforma regionale dell'imposta locale sugli immobili in argomento, resta a carico della medesima Amministrazione regionale - l'accantonamento della somma di euro 602.161,73 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2022-2024 (cap. 15557). L'onere corrispondente, pari a complessivi €

¹³ D.Lgs. 25/11/2019, n. 154

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4. Misure di concorso alla finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2019

[omissis]

8. A decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sono adottate le norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito ai comuni situati nel territorio della Regione. A decorrere dal medesimo termine, nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzata a ripristinare la neutralità finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il sistema integrato, la Regione corrisponde allo Stato la somma di 92 milioni di euro annui con le modalità di cui al comma 3.

1.204.323,46 nel biennio 2023-2024, quantificato sulla base del riparto statale precedente nonché a mezzo di stime elaborate in base ai dati tratti dalle banche dati nazionale e sulla base di dati disponibili in capo alla struttura regionale competente riferiti all'esercizio 2021, trova copertura mediante rimodulazione di pari importo all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo, in particolare attraverso il prelievo dal Fondo speciale n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente).

La legge autorizza altresì, ai fini del concorso regionale alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito per i Comuni derivanti dall'applicazione di aliquote ridotte, ovvero all'azzeramento, dell'imposta dovuta per i fabbricati strumentali all'attività economica, un accantonamento pari a complessivi 24 milioni di euro per il biennio 2023-2024 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2022-2024 (cap. 15556). Alla copertura dell'onere anzidetto viene fatto fronte mediante storno di pari importo dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2022-2024 (cap. 20002). Si evidenzia che l'articolo 20, comma 4, della legge, prevede che i criteri per la copertura del minor gettito in parola vengano fissati annualmente in legge di stabilità. La legge di stabilità 2023 (l.r. n. 22/2022), tuttavia, rimanda, a sua volta, ai criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno 2023¹⁴.

Con riferimento alla quantificazione del citato accantonamento a fronte della spesa riferita al concorso regionale di cui trattasi, si osserva che nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento è evidenziato che *“l'elaborazione è riferita all'esercizio 2020, in quanto esercizio finanziario concluso e ultimo disponibile*

¹⁴ In particolare, l'articolo 9 della legge di stabilità 2023 prevede, in proposito, quanto segue:
[...]

89. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, e dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 17/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni al fine di garantire la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni.

90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 30 giugno 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 17/2022 in relazione al gettito pregresso, sulla base delle aliquote applicate nell'anno 2023.



91. Per le finalità previste dal comma 89 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100. [...]

all'atto di avvio della rilevazione (novembre 2021) e risulta priva dei dati relativi a n. 18 Comuni che, alla data odierna, non sono stati ancora in grado di fornire, all'Amministrazione regionale, il dato richiesto. La base dati che ha originato la quantificazione deriva da un esercizio finanziario in cui, l'evento pandemico, potrebbe aver inciso sui valori di gettito. Ulteriore fattore di significativa rilevanza, è rappresentato dalle scelte fiscali, operate in materia di IMU, da parte dei Comuni nel biennio successivo all'esercizio finanziario preso a riferimento. Alla luce degli elementi riportati nei precedenti punti sono stati elaborati, di conseguenza, le simulazioni d'impatto, considerando il gruppo di immobili di cui all'articolo 18 del DDLR e sono stati, pertanto, così determinati la base imponibile e il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote in vigore dal 1° gennaio 2023”.

La dichiarata presenza di variabili incerte incidenti sulla quantificazione dell'onere (mancanza di dati relativi ad alcuni enti, riflessi della pandemia sul gettito, scelte fiscali degli enti medesimi), tuttavia, senza esplicitare né i risvolti né il significato e le implicazioni contabili sottostanti, non consente una ricostruzione analitica del percorso seguito per la stima dell'onere medesimo, precludendo pertanto una compiuta valutazione dell'attendibilità della quantificazione operata. Tali valutazioni risultano tanto più pregnanti laddove l'impatto finanziario degli oneri indotti sul bilancio risulta elevato.

Va infine a margine rilevato che non si comprende la motivazione per cui la legge in esame ha autorizzato i menzionati accantonamenti, a valere sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, rispettivamente per 602.161,73 euro e per 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 anziché autorizzare direttamente gli oneri corrispondenti. Peraltro, dalla classificazione del piano dei conti dei relativi capitoli - 15556 e 15557 - riferiti ai suddetti accantonamenti risulta trattarsi di “altri fondi e accantonamenti” (cod. 1.10.01.99.000) non meglio specificati, diversi dai fondi speciali previsti per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Si osserva che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, “È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare”¹⁵.

¹⁵ Il citato d.lgs. 118/2011, al punto 6.4 Passivo dell'allegato 4/3 (principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria) definisce le passività potenziali come “passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro”, perciò connotate da uno stato di incertezza.



LR N.17/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 17/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 21, c. 5 Importi da corrispondere allo Stato necessari ad assicurare la neutralità finanziaria di cui all'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 154/2019 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma FVG in materia di coordinamento della finanza pubblica).	NS	CORR	P	FAC	0	92.000.000	92.000.000	1	4	1	Quantificazione onere: L'onere risulta previsto e stabilito, nel <i>quantum</i> , dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. Copertura: art. 21, c. 6	NO	184.000.000	MAGE Tit. 2 Tip. 101	-	-	-
Art. 21, c. 7 Accantonamento a fronte dei mancati introiti derivanti ai Comuni per alcune fattispecie di riduzione ed esenzione dall'imposta (art. 10, c. 2; art. 11, c. 1, lett. h); art. 12, c. 1, lett. c) per le quali, a livello statale, è previsto un ristoro erogato per il tramite della Regione - ristoro che a seguito della riforma regionale dell'imposta locale sugli immobili resta a carico della medesima Amministrazione regionale.	NS	CORR	P	FAC	0	322.852,90	322.852,90	20	3	1	Quantificazione onere: L'onere risulta quantificato sulla base del riparto dei fondi statali avvenuto in misura parziale con decreto ministeriale del 24/06/2021 (RTF al DDL). Copertura: art. 21, c. 8	NO	645.705,8	RIM	20	3	1
	NS	CORR	P	FAC	0	269.529,15	269.529,15				Quantificazione onere: Posto che l'onere non risulta quantificato da disposizioni statali e non risulta rinvenibile dagli approfondimenti istruttori svolti dalle strutture competenti nel corso della redazione del DDL, la struttura competente, sulla base dei dati rinvenibili dalle banche dati nazionali consultabili, ha così stimato l'importo, con riferimento all'anno 2021 (RTF al DDL). Copertura: art. 21, c. 8	NO	539.058,3				
	NS	CORR	P	FAC	0	9.779,68	9.779,68				Quantificazione onere: Stima sulla base dei dati disponibili in capo alla struttura competente e riferiti all'esercizio 2021 (RTF al DDL). Copertura: art. 21, c. 8	NO	19.559,36				

LR N.17/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 17/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
<p>Art. 21, c. 9 Concorso regionale alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito per i Comuni derivanti dall'applicazione di aliquote ridotte, ovvero all'azzeramento, dell'imposta dovuta per i fabbricati strumentali all'attività economica.</p>	NS	CORR	P	FAC	0	12.000.000	12.000.000	20	3	1	<p>Quantificazione onere: Nella RTF a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento è evidenziato che "l'elaborazione è riferita all'esercizio 2020, in quanto esercizio finanziario concluso e ultimo disponibile all'atto di avvio della rilevazione (novembre 2021) e risulta priva dei dati relativi a n. 18 Comuni che, alla data odierna, non sono stati ancora in grado di fornire, all'Amministrazione regionale, il dato richiesto. La base dati che ha originato la quantificazione deriva da un esercizio finanziario in cui, l'evento pandemico, potrebbe aver inciso sui valori di gettito. Ulteriore fattore di significativa rilevanza, è rappresentato dalle scelte fiscali, operate in materia di IMU, da parte dei Comuni nel biennio successivo all'esercizio finanziario preso a riferimento. Alla luce degli elementi riportati nei precedenti punti sono stati elaborati, di conseguenza, le simulazioni d'impatto, considerando il gruppo di immobili di cui all'articolo 18 del DDLR e sono stati, pertanto, così determinati la base imponibile e il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote in vigore dal 1° gennaio 2023".</p> <p>Copertura: art. 21, c. 10</p>	NO	24.000.000	STO	1	4	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18. Disposizioni regionali per la transizione energetica.

Il provvedimento è diretto alla promozione della transizione energetica del territorio e al sostegno della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e del suo autoconsumo, al fine di perseguire l'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia regionale, nonché quello dell'autonomia energetica del territorio.

A tal fine viene prevista la trasformazione della preesistente società a responsabilità limitata UCIT s.r.l.¹⁶ in una società per azioni denominata FVG Energia s.p.a., quale società *in house* della Regione cui è demandato il compito di facilitare gli interventi di pianificazione energetica, la creazione e l'attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre nuove norme e metodi di applicazione delle politiche energetiche.

Oltre alle funzioni già attribuite a UCIT s.r.l. , la nuova società è chiamata a svolgere funzioni di interesse generale attraverso attività quali il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica regionale, la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), il supporto tecnico (alla Regione, agli Enti locali, ai soggetti interessati a costituire comunità energetiche rinnovabili ecc.) per l'attuazione e la gestione di azioni e iniziative in materia di energia, ambiente e mobilità sostenibile (compresi i progetti relativi al PNRR).

L'articolo 6 del provvedimento prevede una clausola valutativa con l'obiettivo di monitorare periodicamente lo stato di attuazione della legge nonché di evidenziare, eventualmente, le criticità emergenti.

La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2022.

La proposta di legge, presentata l'11 marzo 2022 da alcuni Consiglieri regionali, è corredata dalla prevista relazione tecnico finanziaria di cui all'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Le norme finanziarie del provvedimento sono recate dall'articolo 7 della legge.



¹⁶ Il Comune di Udine, socio detentore del 20% delle quote, ha formulato nel 2021, alla Regione, una proposta di cessione della partecipazione, perfezionata in data 13 dicembre 2022 (con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 - art. 12, c. 1 - era stata autorizzata l'acquisizione, da parte della Regione, dell'intera partecipazione del Comune di Udine, perfezionata appunto in data 13 dicembre 2022). Ad oggi, pertanto, la partecipazione della Regione è pari al 100%. Contestualmente, la Regione ha ritenuto opportuno valorizzare la Società e trasformarla in FVG Energia spa, quale società a totale partecipazione regionale funzionale alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica.

Sotto il profilo della copertura finanziaria si evidenzia che l'onere recato dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge, peraltro non espressamente quantificato nel provvedimento - concernente il contributo regionale in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento di FVG Energia spa, al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici - trova copertura a carico delle risorse già previste in bilancio per il medesimo contributo precedentemente previsto a favore dell'UCIT s.r.l. ora assegnato a FVG Energia spa. La relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento evidenzia il ricorso a una clausola di neutralità finanziaria e, pur non esponendo una dettagliata quantificazione dell'onere previsto, specifica che *“si provvede a valere sullo stanziamento del capitolo 7187/S pari a 1,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”*. L'importo anzi specificato - pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 - trova conferma, quale spesa per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a fronte del contributo in conto esercizio in parola alla FVG Energia spa, nelle variazioni di bilancio conseguenti all'adozione del provvedimento in esame (variazione n. 27 al bilancio di previsione 2022-2024 - deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 2 dicembre 2022). Dette variazioni evidenziano una rimodulazione all'interno della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 1 (spese correnti) per l'importo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

Quanto all'onere, pari a 100 mila euro, previsto per il 2023 a fronte dell'aumento di capitale riservato alla Regione ai fini della trasformazione della UCIT srl nella FVG Energia spa (trattasi di spese per incremento di attività finanziarie), si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo del correlato emendamento d'Aula precisa, con riferimento ai criteri di quantificazione della spesa, che *“l'importo corrisponde alla somma di legge per la trasformazione di UCIT srl in FVG Energia SpA”*.

La copertura di detto onere viene assicurata a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 20002 inerente ai provvedimenti legislativi di cui alla L. Cost. n. 1/1963).

Il provvedimento in esame prevede infine, a titolo di contributo regionale in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento di FVG Energia spa, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni a seguito del subentro nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli afferenti ai contratti di lavoro in essere, connessi alle attività svolte da UCIT srl, un onere, di parte corrente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Anche in questo caso, la relazione tecnico finanziaria al correlato emendamento d’Aula non espone nel dettaglio dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell’onere finanziario, o ulteriori elementi utili per valutare l’attendibilità e la congruità della quantificazione, limitandosi a specificare che l’importo si riferisce al costo annuale per lo svolgimento delle funzioni di competenza di FVG Energia spa. Detto onere trova nuovamente copertura attraverso lo storno di fondi dalla già citata Missione 1, Programma 4, Titolo 1 (cap. 20002). Si ribadisce che la laconicità delle citate relazioni tecnico finanziarie, sotto il profilo dell’esposizione dei criteri che sovrintendono alla quantificazione degli oneri in parola, nonché la mancanza di ulteriori dettagliati elementi informativi in grado di spiegare, in maniera analitica, le conseguenze finanziarie delle decisioni assunte e la compatibilità di queste ultime con le risorse disponibili, precludono l’espressione di valutazioni obiettive in merito all’attendibilità e alla congruità delle quantificazioni operate.



LR N.18/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 18/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 2, c. 5 Contributo regionale in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento di FVG Energia spa, al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici.	NS	CORR	NI	NI	0	1.500.000	1.500.000	9	8	1	Quantificazione onere: La quantificazione non risulta specificatamente esposta nel provvedimento, tuttavia, è desumibile dalla RTF a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento. Nella medesima RTF risulta infatti evidenziato che si provvede a valere sullo stanziamento del capitolo 7187/S, pari a 1,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, precedentemente previsto per la spesa riferita al contributo assicurato all'UCIT. Analogamente, dalle variazioni di bilancio risulta una variazione in aumento sul cap. 14746 (miss. 9, prog. 8, tit. 1) e una variazione in diminuzione sul cap. 7187, iscritto alla medesima Missione, programma e titolo, pari a € 1.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 Copertura: art. 7, c. 1.	NO	3.000.000	RIM	9	8	1
Art. 2, c. 7 Aumento di capitale riservato alla Regione ai fini della trasformazione della UCIT srl nella FVG Energia spa.	NS	CORR	T	FAC	0	100.000	0	17	1	3	Quantificazione onere: Nella RTF agli em. d'Aula è evidenziato che "L'importo corrisponde alla somma di legge per la trasformazione di UCIT srl in FVG Energia SpA" Copertura: art. 7, c. 4.	NO	100.000	STO	1	4	1
Art. 2, c. 8 Contributo regionale in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento di FVG Energia spa, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni a seguito del subentro nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli afferenti ai contratti di lavoro in essere, connessi alle attività svolte da UCIT srl.	NS	CORR	T	FAC	0	2.000.000	2.000.000	17	1	1	Quantificazione onere: Nella RTF agli em. d'Aula è evidenziato meramente quanto segue "Il presente emendamento calcola il costo annuale relativamente allo svolgimento delle funzioni di competenza di FVG ENERGIA S.p.A., di cui all'articolo 2 emendato, per complessivi 2.000.000 di euro annui". Non risultano noti i criteri di calcolo. Copertura: art. 7, c. 4.	NO	4.000.000	STO	1	4	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19. Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

La legge si propone di promuovere e sostenere lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, quale fattore strategico per il benessere individuale e collettivo, nonché per lo sviluppo e la crescita economica e sociale della comunità di riferimento. Vengono a tal fine riunite in un unico testo normativo le disposizioni regionali sulla materia, abrogando contestualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le precedenti leggi regionali di settore n. 49/1993 (interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale) e n. 59/1988 (sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).

Il provvedimento prevede, in particolare, l'istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia operanti sul territorio regionale nonché il sostegno, attraverso specifiche linee contributive, degli interventi aventi ad oggetto l'offerta dell'attività didattica musicale di base - sia per l'accesso ai corsi accademici delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione artistica e Musicale (AFAM) sia di tipo libero - nonché i progetti musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi tramite associazioni di rete tra Enti gestori delle scuole non statali.



La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2022 e le disposizioni concernenti le tipologie e la disciplina degli interventi contributivi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il progetto di legge, presentato il 31 ottobre 2022 dalla Giunta regionale, è corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria di cui all'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che il provvedimento prevede oneri di parte corrente per complessivi € 420.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo 1 (Spese correnti), a fronte dei contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività didattiche di base. Tali oneri trovano copertura in parte (€ 210.000) a mezzo rimodulazione all'interno della già citata Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e, in parte (€ 210.000), a mezzo storno di fondi dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione

professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2022-2024.

In merito si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge precisa che i citati oneri (trattasi di spese non obbligatorie) hanno carattere continuativo e, con riferimento agli oneri "a regime" per gli esercizi successivi al 2024, viene fatto rinvio alla definizione del bilancio di previsione 2023-2025, come consentito dall'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.



LR N. 19/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI		LR N. 19/2022	IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 2, c. 1, lett. a) Contributo a titolo di concorso nelle spese di funzionamento degli enti gestori delle scuole di musica iscritte nell'elenco regionale delle scuole non statali di musica, per lo svolgimento di attività didattiche musicali di base, in particolare per il finanziamento di corsi di studio pre-AFAM professionalizzanti in uno strumento musicale o in canto, finalizzati all'accesso a corsi di studio accademici di primo livello delle istituzioni dell'AFAM.	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	210.000	4	2	1	Quantificazione onere: Dalla RTF al ddl risulta che la quantificazione è frutto di una stima tenuto conto del finanziamento attuale della legge regionale 2 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali) - che verrà abrogata e sostituita a partire dall'anno 2024 dal nuovo intervento contributivo previsto dal ddl - nonché del numero dei potenziali beneficiari diretti, che si stima pari a circa quaranta Enti gestori di scuole non statali di musica del territorio. Copertura: art. 20, c. 2	NO	210.000	RIM	4	2	1
Art. 2, c. 1, lett. b) Contributo a titolo di concorso nelle spese di funzionamento degli enti gestori delle scuole di musica iscritte nell'elenco regionale delle scuole non statali di musica, per lo svolgimento di attività didattiche musicali di base, in particolare per il finanziamento di corsi di studio in uno strumento musicale o in canto, finalizzati a promuovere l'attività didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero.	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	150.000	4	2	1	Quantificazione onere: Dalla RTF al ddl risulta che la quantificazione è frutto di una stima tenuto conto: del finanziamento storico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 49 (Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale) - che verrà abrogata e sostituita a partire dall'anno 2024 dal nuovo intervento contributivo disciplinato dal ddl - nonché del numero delle scuole non statali di musica potenzialmente interessate al contributo; del numero dei potenziali beneficiari diretti dell'intervento, che si stima pari a centocinquanta Enti gestori di scuole non statali di musica. Copertura: art. 20, c. 4	NO	150.000	STO	15	3	1
Art. 2, c. 1, lett. c) Contributo a titolo di concorso nelle spese di funzionamento degli enti gestori delle scuole di musica iscritte nell'elenco regionale delle scuole non statali di musica, per lo svolgimento di attività didattiche musicali di base, in particolare per il finanziamento di progetti didattici musicali finalizzati a promuovere l'educazione e la formazione musicale di base, da attuarsi	NS	CORR	CONT	FAC	0	0	60.000	4	2	1	Quantificazione onere: La RTF specifica quanto segue: "Trattandosi di una linea contributiva completamente nuova, vista l'importanza e la trasversalità delle tematiche e considerato il numero di Enti gestori di scuole non statali di musica che devono essere associati a ciascuna rete (almeno 10) per poter presentare la domanda, l'onere finanziario, che si ritiene sufficientemente adeguato per la sostenibilità dell'intervento, è quantificato sulla base del numero delle associazioni di	NO	60.000	STO	15	3	1

LR N. 19/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 19/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT, FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
tramite associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica.											rete esistenti (3) e presumibilmente in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, potenzialmente interessate al finanziamento, nonché su una stima del valore medio dei progetti didattici musicali realizzabili". Copertura: art. 20, c. 6						

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

La legge in argomento apporta alcune modifiche alla l.r. n. 14/2010, recante norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

Oltre all'inserimento, tra i beneficiari dei contributi per l'acquisto dei suddetti carburanti, delle persone fisiche intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine dei mezzi autorizzati a beneficiare della citata contribuzione, il provvedimento prevede la facoltà della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, di incrementare le misure dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio, da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.

La legge inserisce altresì nella l.r. n. 14/2010 il Capo II bis che disciplina il graduale passaggio alla digitalizzazione del sistema di accesso ai contributi, attualmente basato sull'utilizzo di apparecchi "POS" in dotazione presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e di identificativi costituiti da carte a microprocessori rilasciati ai beneficiari dalle Camere di commercio competenti per territorio. Il nuovo sistema, il cui avvio a regime è previsto per il 1° gennaio 2024, prevede l'accesso ai contributi attraverso l'utilizzo di applicazioni installabili sui dispositivi mobili dei beneficiari e dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti. A tal fine, l'Amministrazione regionale provvede, tramite la società in house INSIEL Spa, alla programmazione, gestione e manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno in argomento.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Il progetto di legge, presentato il 26 settembre 2022 dalla Giunta regionale, è corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria di cui all'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario, il provvedimento, invocando una clausola di neutralità finanziaria, dispone che, ai fini della copertura degli oneri per il raggiungimento delle finalità della legge, si provvede a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio a valere rispettivamente sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti) e sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 8 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2022-2024. La relazione tecnico finanziaria evidenzia, inoltre, che, posto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, viste le attuali disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa per gli anni 2023 e 2024, *“si provvederà all’eventuale adeguamento dei rispettivi stanziamenti in sede di redazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”*.

Preme sottolineare che solo le relazioni tecnico finanziarie relative alle misure di sostegno per l’acquisto dei carburanti per i soggetti residenti nei Comuni confinari e alla programmazione, gestione, manutenzione del software per l’accesso digitale alle misure di sostegno per l’acquisto dei carburanti prevedono la quantificazione, a mezzo di stima, del costo degli interventi, peraltro senza fornire ulteriori informazioni di dettaglio che consentano di dimostrare l’esistenza di effettive disponibilità, tali da “sopportare il peso” di oneri per fini diversi da quelli per cui le somme stanziare sono state originariamente previste in sede di bilancio 2022-2024.

Pur preso atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio”*, si osserva che laddove, comunque, *“si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento di spesa complessivo già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un’analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»)”*¹⁷.

Va peraltro rilevato che la tecnica di copertura finanziaria utilizzata (copertura esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto di fondi disponibili, unitamente al rinvio ai futuri stanziamenti del bilancio 2023-2025), oltre a porre dubbi sulla scarsa coerenza del bilancio in corso rispetto al principio della legislazione vigente (le nuove norme introdotte

¹⁷ Si veda, in proposito, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 200/2022.

dovrebbero infatti trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione di nuove normative regionali), incide sulle future previsioni degli stanziamenti di bilancio che si troveranno, in questo modo, destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità determinatesi a legislazione vigente scontando tali oneri aggiuntivi.

Si evidenzia, inoltre, che l'identificazione, in capo all' art. 12, comma 1, della legge e attraverso la relativa relazione tecnico finanziaria, di una clausola di neutralità finanziaria, parrebbe non tenere conto dell'estensione dei beneficiari del citato contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione introdotta, di fatto, attraverso la modifica che ha esteso anche ai soggetti titolari di contratti di noleggio a lungo termine di mezzi autorizzati a beneficiare del contributo in oggetto. Si ribadisce che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.

LR N. 20/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 20/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
Art. 1, c. 1 Misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti per veicoli utilizzati con contratto di noleggio a lungo termine.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Copertura: art. 12, c. 1.	SI	NQ	UF	14	2	1
Art. 2, c. 1, lett. a) Incremento delle misure dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio a favore dei soggetti residenti nei Comuni distanti dai confini di Stato meno di 10 chilometri per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti,	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	1	Quantificazione onere: Nella RTF al ddl è specificato quanto segue: "In considerazione del costo della misura concernente l'acquisto di carburanti nei Comuni confinanti, stimato in complessivi euro 6.184.394,45 [...] nonché della discrezionalità della stessa la cui adozione è demandata alle determinazioni della Giunta regionale, nonché di quanto disposto dal [...] DDL, in base al quale la legge entrerà in vigore l'1 gennaio 2023, al fine di non immobilizzare risorse stanziato sul bilancio regionale, si provvederà all'eventuale adeguamento del rispettivo stanziamento in sede di definizione delle strategie regionali da attuare nel quadro della pianificazione finanziaria del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025". Copertura: art. 12, c. 2.	SI	NQ	UF	14	2	1
Art. 4, c. 1, lett. a) Delega funzioni relative alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno, anche con riferimento ai beneficiari di tali misure, alle Camere di commercio.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. La RTF al ddl specifica che, posto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, viste le attuali disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa per gli anni 2023 e 2024, "si provvederà all'eventuale adeguamento di tale stanziamento in sede di redazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025". Copertura: art. 12, c. 3	SI	NQ	UF	14	2	1
Art. 7 Programmazione, gestione, e manutenzione software per l'accesso digitale alle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti tramite la società in house Insiel spa).	NS	CAP	NI	NQ	NQ	NQ	NQ	1	8	2	Quantificazione onere: La RTF al ddl evidenzia che "in considerazione del [...] DDL, il quale dispone che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, nonché del costo delle attività, stimato in complessivi euro 540.000,00 e dell'attuale disponibilità sul pertinente capitolo di spesa (315), pari a euro 6.100.000,00 per gli anni 2023-2024, si	SI	NQ	UF	1	8	2

LR N. 20/2022	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 20/2022	CLAUSOLA DI NEUTRAL. FINANZ.	COPERTURA				
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/CONT	IND/FAC	2022	2023	2024	M	PR	TI			IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI
											provvederà all'eventuale adeguamento di tale stanziamento in sede di redazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025". Copertura: art. 12, c. 4.						
Art. 10, c. 1, lett. c) Applicazione nuove sanzioni amministrative ed eventuale recupero delle somme relative ai contributi indebitamente percepiti da parte delle Camere di commercio.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. La RTF al ddl specifica che, posto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, viste le attuali disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa per gli anni 2023 e 2024, "si provvederà all'eventuale adeguamento di tale stanziamento in sede di redazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025". Copertura: art. 12, c. 5.	SI	NQ	UF	14	2	1
Art. 11 Aggiornamento banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari, da parte delle Camere di commercio.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	1	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. La RTF al ddl specifica che, posto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, viste le attuali disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa per gli anni 2023 e 2024, "si provvederà all'eventuale adeguamento di tale stanziamento in sede di redazione del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025". Copertura: art. 12, c. 6.	SI	NQ	UF	14	2	1

Legenda: TIP tipologia spesa; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; CONS REG copertura a carico del bilancio del Consiglio regionale

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21. Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

La legge non è commentata perché è, per definizione, priva di disposizioni aventi rilevanza finanziaria.

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22. Legge di stabilità 2023.

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese da essa previste per gli esercizi 2023-2025. L'articolo 13 del provvedimento è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 43.807,97 per il 2023. La legge è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23. Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025.

La legge non è commentata perché è essa stessa che quantifica le risorse disponibili per gli esercizi 2023-2025.

3. RIEPILOGO DEI FONDI SPECIALI AUTORIZZATI NEL BILANCIO 2022-2024.

Di seguito si espone il riepilogo dei fondi speciali autorizzati con il bilancio 2022-2024 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021), nonché iscritti ai sensi dell'art. 42, commi 8 e 10, e dell'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 (deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 28.1.2022) ovvero stanziati con leggi regionali promulgate nel 2022 (e relative variazioni di bilancio), unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2022 con le leggi prese in considerazione. Si evidenzia che la tabella riporta, per completezza, anche le variazioni aumentative/diminutive disposte con leggi non esaminate, in questa sede, sotto il profilo della copertura (l.r. n. 12, n. 13, n. 15, n. 21, n. 22 e n. 23).

Tabella 2 - Riepilogo fondi speciali bilancio 2022-2024

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale triennio
Fondo di parte corrente n. 970090	Fondi autorizzati	BFG 2022	1.160.000,00	170.000,00	170.000,00	1.500.000,00
	Prelievi	LR 4/2022	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
		LR 6/2022	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-390.000,00
		LR 13/2022	-308.310,00	0,00	0,00	-308.310,00
Nuovi provvedimenti legislativi.	Variazioni aumentative	LR 15/2022	2.363.120,00	0,00	0,00	2.363.120,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	2.884.810,00	40.000,00	40.000,00	2.964.810,00
Fondo di parte corrente n. 970091	Fondi autorizzati	BFG 2022	649.990,00	920.000,00	920.000,00	2.489.990,00
	Prelievi	LR 10/2022	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		LR 17/2022	0,00	-602.161,73	-602.161,73	-1.204.323,46
Nuovi provvedimenti legislativi - parte corrente.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	149.990,00	317.838,27	317.838,27	785.666,54
Fondo di parte corrente n. 970100	Fondi autorizzati	BFG 2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale triennio
Fondo di parte capitale n. 970093	Fondi autorizzati	BFG 2022	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Nuovi provvedimenti legislativi parte investimenti.	Variazioni aumentative	LR 13/2022	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
		LR 15/2022	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	3.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.350.000,00
Fondo di parte capitale n. 970043	Fondi autorizzati	BFG 2022	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Prelievi	LR 13/2022	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Nuovi provvedimenti legislativi investimento.	Variazioni aumentative	LR 13/2022	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
		Residuo fondi post utilizzi	-	990.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
Fondo di parte capitale n. 970523	Fondi autorizzati	DGR N. 123 DEL 28.1.2022	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Prelievi	LR 2/2022	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
Fondo riforma partecipazioni regionali.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
		Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	0,00	0,00
Fondo di parte capitale n. 970131	Fondi autorizzati	BFG 2022	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
	Prelievi	LR 1/2022	-30.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-50.000.000,00
Nuovi provvedimenti legislativi programma integrativo regionale della programmazione europea.	Variazioni aumentative	DGR N. 123 DEL 28.1.2022	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		LR 15/2022	22.210.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	42.210.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	22.210.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	42.210.000,00
Fondo di parte corrente n. 970598	Fondi autorizzati	BFG 2022	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Interventi FVG Green parte corrente.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
		Residuo fondi post utilizzi	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Fondo di parte capitale n. 970599.	Fondi autorizzati	BFG 2022	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale triennio
Interventi FVG Green parte capitale.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Fondo di parte capitale e n. 970555	Fondi autorizzati	LR 15/2022	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Nuovi provvedimenti legislativi - Fondo ecobonus regionale - efficientamento energetico	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Fondo di parte capitale n. 970994	Fondi autorizzati	BFG 2022	1.028.000,00	11.655.646,23	32.950.000,00	45.633.646,23
	Prelievi	LR 13/2022	-900.000,00	-8.770.000,00	0,00	-9.670.000,00
Nuovi provvedimenti legislativi parte investimenti 2020-2022	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	128.000,00	2.885.646,23	32.950.000,00	35.963.646,23
Fondo di parte corrente n. 13175 Spese per minori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti di cui all'art. 56 della L.R. n. 7/2000 come riformulato L.R. n. 7 del 2000 art. 56	Fondi autorizzati	LR 10/2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione sulla base della documentazione trasmessa con nota della Direz. Centr. Finanze prot. 96993 del 17.2.2023, del bilancio finanziario gestionale 2022 approvato con deliberazione G.R. n. 2046 del 29.12.2021 e della delibera G.R. n. 123 del 28.1.2022 (iscrizione di quote accantonate del risultato di amministrazione su fondi speciali a seguito della deliberazione di approvazione di preconsuntivo 2021).

Dal prospetto sopra esposto si evince che tre dei fondi speciali autorizzati con il bilancio 2022-2024 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021) e un fondo speciale autorizzato con la l.r. n.

10/2022 non hanno subito movimentazioni nel corso del 2022; trattasi in particolare del fondo speciale di parte corrente n. 970100 (interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo), del fondo speciale di parte corrente n. 970598 (interventi FVG Green), del fondo speciale di parte investimento n. 970599 (interventi FVG Green - parte investimento) nonché del fondo speciale di parte corrente n. 13175 (spese per minori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti di cui all'art. 56 della L.R. n. 7/2000 come riformulato L.R. n. 7 del 2000 art. 56). Si evidenzia, con particolare riferimento al menzionato fondo di parte corrente n. 970100 "interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo", che l'assenza di movimentazioni nel corso dell'esercizio era già stata rilevata dalla Sezione in sede di scrutinio delle leggi approvate dalla Regione nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Inoltre, anche la consistenza del citato fondo, pari a 50 mila euro per ciascun esercizio del triennio del bilancio di riferimento, risulta la medesima per gli anni 2020, 2021 e 2022 (con riferimento alle leggi regionali approvate nel 2019, con la l.r. n. 16/2019 erano stati autorizzati € 50.000, per il solo esercizio 2019, stornando detti fondi dal fondo speciale di parte corrente n. 970091 "nuovi interventi legislativi - parte corrente"). In proposito giova ricordare che l'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Detti fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. Inoltre, le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa. Il comma 5 dello stesso art. 49 prevede inoltre che "Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo".

Alla luce di quanto esposto, desta perplessità il mantenimento di quote non utilizzate del citato fondo speciale n. 970100 relativo a “interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo”, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, senza che siano intervenute, medio tempore, movimentazioni contabili o siano stati approvati provvedimenti legislativi inerenti a detti interventi.

Quanto al fondo speciale di parte corrente n. 13175 “spese per minori entrate derivanti dall’applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti di cui all’art. 56 della l.r. n. 7/2000”, istituito per effetto delle modifiche apportate dall’art. 23 della l.r. n. 10/2022 al citato art. 56, volte ad aggiornare gli importi dei crediti di modico valore ai fini della rinuncia, da parte dell’Amministrazione regionale, al recupero dei diritti di credito, si evidenzia che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del relativo disegno di legge risulta specificato che detto fondo speciale è stato istituito al fine di “*neutralizzare i potenziali effetti derivanti dalle minori entrate connesse all’applicazione del meccanismo di rinuncia dei crediti così rimodulato*”. Tenuto conto della citata finalità, il fondo *de quo* sembrerebbe assumere la valenza di fondo di riserva e, pertanto, parrebbe più propriamente ascrivibile alla fattispecie degli “altri fondi n.a.c.” (cod. di V livello piano dei conti U.1.10.01.99.999) piuttosto che a quella dei “fondi speciali” (cod. di V livello piano dei conti U.1.10.01.02.001) rigorosamente intesi.

L’analisi ha infine rilevato che persistono, come in passato, alcune situazioni di prelievi effettuati dai fondi speciali iscritti nel bilancio regionale 2022-2024 che sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale. Si evidenzia, in particolare, il prelievo effettuato con la l.r. n. 4/2022 dal fondo speciale di parte corrente n. 970090 “nuovi interventi legislativi” per impinguare stanziamenti di parte capitale, riferiti ai capp. 12455, 12456, 12457 e 12458, relativi a contributi agli investimenti.

Sussistono altresì alcune fattispecie in cui la variazione aumentativa di fondi speciali di parte capitale autorizzati con il bilancio 2022-2024, è stata effettuata attraverso lo storno di fondi iscritti nella parte corrente del bilancio. Ciò, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria. Si segnala, in particolare, lo storno di fondi dal cap. 20002 (relativo a trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali - provvedimenti legislativi L.C. n. 1/1963) iscritto nella parte

corrente del bilancio, per impinguare il fondo speciale n. 970093 “nuovi interventi legislativi – parte investimento” iscritto nella parte capitale.

INDICE

1. ESITI DEL CONTROLLO.....	1
1.1 Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze.	1
2. LE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL 2022.....	10
2.1 Illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate.	10
Legge regionale 4 marzo 2022, n. 1. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR))......	11
Legge regionale 4 marzo 2022, n. 2. FVG PLUS SpA.....	15
Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3. Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.....	18
Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4. Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.	19
Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5. Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.....	22
Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6. Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.	23
Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7. Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.....	27
Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8. Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisetoriale 2022).	30
Legge regionale 1° luglio 2022, n. 9. Disposizioni in materia di intermodalità.....	48
Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10. Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.....	50

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11. Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).	53
Legge regionale 2 agosto 2022, n. 12. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021.	57
Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	57
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14. Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.....	58
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15. Misure finanziarie multisettoriali.	62
Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16. Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.	63
Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17. Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).	69
Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18. Disposizioni regionali per la transizione energetica.	76
Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19. Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.	80
Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).	84
Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21. Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.	89
Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22. Legge di stabilità 2023.....	89
Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23. Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025.	89
3. RIEPILOGO DEI FONDI SPECIALI AUTORIZZATI NEL BILANCIO 2022-2024.....	90

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo	1
Tabella 2 - Riepilogo fondi speciali bilancio 2022-2024	90

L'istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Barbara RIZZI.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FVG

